

ANTONIO GUARINO

STORIA  
DEL  
DIRITTO ROMANO

SESTA EDIZIONE

EDITORE IOVENE NAPOLI

1981

ANTONIO GUARINO

STORIA  
DEL  
DIRITTO ROMANO

SESTA EDIZIONE

EDITORE JOVENE NAPOLI

1981

## PREFAZIONE

*Questo sommario di Storia del diritto romano sintetizza alcuni 'corsi' di lezioni, solo in parte pubblicati, che ho tenuto presso l'Università di Catania. Esso si dirige esclusivamente agli studenti, sebbene non manchi in me la speranza di poterlo, in una eventuale edizione successiva, presentare migliorato agli studiosi.*

*Il compito, non certo facile, che mi sono proposto di assolvere, è stato di conciliare la stringatezza dell'esposizione con una trattazione critica dei più importanti problemi scientifici. Naturalmente non presumo affatto che le inquadrature generali e le soluzioni particolari da me accettate, o talvolta proposte, riescano sempre convincenti. Spero, tuttavia, che risulti sempre obbiettiva e chiara l'impostazione dei problemi, perché è ciò, se non erro, che conta.*

*Dedico il breve libro alla cara memoria di mio Padre ed a mia Madre, amorevole e saggia incitatrice.*

Napoli, 31 dicembre 1948.

a. g.

## POSTILLE

*L'opera, che fu ripubblicata nel 1954 in una seconda edizione già molto rielaborata, si presenta, in questa terza edizione, ulteriormente modificata e, credo, migliorata, sia nella struttura che nella esposizione. Vi è aggiunta una vasta appendice: appendice di notizie non strettamente essenziali alla visione panoramica della storia del diritto romano, ma indubbiamente opportune per uno studio più approfondito della complessa materia.*

*Ringrazio per la collaborazione che mi hanno prestata gli allievi e amici Lucio Bove, Francesco Guizzi, Gloria Galeno, Generoso Melillo, Luigi Di Lella, Domenico e Vincenzo Nardi, Francesco Fratto, Vincenzo Giuffrè.*

Napoli, 31 dicembre 1961.

Nella sua quarta edizione la Storia è stata ancora una volta profondamente rielaborata, oltre che in molti punti precisata e arricchita. Sono gli anni che passano: venti dalla prima edizione, venticinque e più dai primi 'corsi' didattici. E con gli anni che passano sono i nuovi problemi che si creano e i vecchi che si rinnovano, sollecitando altre riflessioni.

Sostanzialmente l'opera è, pur nei suoi molti cambiamenti, sempre quella. Esteriormente vi sono, in questa edizione, alcune novità: l'esposizione della materia in quattro capitoli, uno per ogni 'periodo' della storia del diritto romano; lo stretto collegamento tra il discorso sulla storia giuridica e quello, svolto nel paragrafo iniziale di ciascun capitolo, sulla storia dei fatti sociali, economici, politici; la ricostruzione, per grandi linee, non solo nei caratteri distintivi ma anche nel contenuto, dei vari 'sistemi', dal 'ius Quiritium' arcaico al 'ius novum' classico e postclassico.

Questo libro mi è costato molto sforzo. Non ultimo quello della sintesi, della rinuncia a digressioni e note erudite, della ricerca di un linguaggio preciso ma limpido e, sopra tutto, dell'adozione di 'schemi espositivi' (indispensabili, a mio avviso, ai fini didattici) che nascondessero al minimo la sottostante verità e varietà della storia. Non sta all'autore giudicare la sua opera, particolarmente se le è molto affezionato. Chiedo solo che sia letta.

Napoli, 31 dicembre 1968.

La quinta edizione della Storia, completamente e minuziosamente riveduta, offre di nuovo un capitolo finale sulla cognizione e sullo studio del diritto romano, che dopo la prima edizione era stato omissis.

Ringrazio vivamente, nel licenziare le bozze, coloro che in vario modo mi hanno dato aiuto in questa o nella precedente edizione: Luigi Labruna e Vincenzo Giuffrè, nonché Brunella Biondo, Giacomo De Cristofaro, Settimio Di Salvo, Edoardo Florio, Antonio Ruggiero, Vincenzo Scavano Ussani, Anna Vitelli.

Napoli, 31 dicembre 1974.

La sesta edizione, ovviamente riveduta in vari punti, mi è stata facilitata dall'aiuto variamente prestatomi dagli amici Mariano Cipolletta, Francesco Lucrezi, Francesco Salerno, Laura Solidoro, Anna Viti Vitelli, che tutti ringrazio.

Napoli, 30 giugno 1981.

a. g.

## SOMMARIO

Prefazione	5
------------	---

### § 1. - LA STORIA DEL DIRITTO ROMANO

1. Programma del presente manuale	21
2. La società e lo stato	22
3. La struttura dello stato	24
4. L'ordinamento statale e l'ordinamento giuridico	26
5. La produzione e l'interpretazione del diritto	28
6. I rapporti giuridici	30
7. L'ordine giuridico e le sue cause	32
8. La civiltà romana e il suo diritto	34
9. I criteri per una periodizzazione	36
10. I periodi della storia giuridica romana	38
11. Lo studio del diritto romano	41
12. La storiografia del diritto romano	44
13. Le fonti di conoscenza del diritto romano	46
14. I problemi della romanistica contemporanea	49

### Capitolo I

#### IL DIRITTO ROMANO ARCAICO

##### § 2. - ROMA NEL PERIODO ARCAICO

15. Quadro generale	53
16. La preistoria romana	56
17. Le origini di Roma	58
18. La <i>civitas</i> latino-sabina	61
19. La fase etrusco-latina della <i>civitas</i>	64
20. La crisi della <i>civitas</i> quiritaria e le sue cause	68
21. Le vicende della crisi. La politica esterna	70
22. Le vicende della crisi. La politica interna	74
23. La formazione della <i>respublica</i> nazionale romana	77

##### § 3. - LA 'CIVITAS' QUIRITARIA

24. La <i>civitas</i> quiritaria	80
25. La popolazione della <i>civitas</i> quiritaria	82
26. Segue. La cittadinanza quiritaria	83
27. Segue. La sudditanza quiritaria	84
28. Il territorio della <i>civitas</i> quiritaria	85

29. Il governo della <i>civitas</i> quiritaria . . . . .	87
30. Le fasi storiche del governo patriarcale quiritario . . . . .	88

#### § 4. - LE ASSEMBLEE DELLA 'CIVITAS' QUIRITARIA

31. I <i>comitia curiata</i> . . . . .	89
32. Le pretese attribuzioni deliberative dei <i>comitia curiata</i> . . . . .	91
33. Le vere attribuzioni dei <i>comitia curiata</i> . . . . .	92
34. Le assemblee extracostituzionali. I <i>concilia plebis</i> . . . . .	94
35. Segue. L' <i>exercitus centuriatus</i> . . . . .	95
36. Segue. L'influenza politica dell' <i>exercitus centuriatus</i> . . . . .	97

#### § 5. - IL 'SENATUS' DELLA 'CIVITAS' QUIRITARIA

37. Il <i>senatus</i> . . . . .	99
38. Le attribuzioni del <i>senatus</i> . . . . .	100

#### § 6. - IL 'REX' E LE MAGISTRATURE DELLA 'CIVITAS' QUIRITARIA

39. Il <i>rex</i> . . . . .	101
40. I poteri e gli attributi del <i>rex</i> . . . . .	102
41. Le attribuzioni regie di carattere militare . . . . .	104
42. Le attribuzioni regie di carattere civile . . . . .	105
43. Lo sviluppo delle magistrature e dei sacerdoti . . . . .	106
44. Le magistrature ordinarie . . . . .	107
45. Le magistrature straordinarie . . . . .	108
46. Gli ausiliari di governo . . . . .	110

#### § 7. - GLI ENTI PARASTATALI QUIRITARI

47. Le <i>tribus</i> gentilizie . . . . .	111
48. Le <i>gentes</i> patrizie . . . . .	112

#### § 8. - L'ORDINAMENTO DELLA 'CIVITAS' QUIRITARIA

49. Quadro generale . . . . .	114
50. L'ordinamento della <i>civitas</i> latino-sabina . . . . .	114
51. L'ordinamento della <i>civitas</i> etrusco-latina . . . . .	115
52. La crisi dell'ordinamento quiritario . . . . .	116
53. Il diritto romano arcaico . . . . .	117

#### § 9. - LA GENESI DEL 'IUS' ROMANO

54. L'ordinamento delle comunità preciviche . . . . .	118
55. Il sistema del <i>fas</i> e del <i>nefas</i> . . . . .	119
56. L'umanità del concetto di <i>ius</i> . . . . .	120
57. Il <i>ius</i> ed i <i>moses maiores</i> . . . . .	122
58. Il <i>ius</i> ed il <i>rex</i> . . . . .	123

#### § 10. - IL 'IUS QUIRITIUM'

59. Il <i>ius Quiritium</i> . . . . .	124
60. I caratteri del <i>ius Quiritium</i> . . . . .	125
61. Le <i>leges regiae</i> e il <i>ius Quiritium</i> . . . . .	126
62. Il contenuto del <i>ius Quiritium</i> . . . . .	128
63. L'applicazione del <i>ius Quiritium</i> . . . . .	131
64. Lo sviluppo del <i>ius Quiritium</i> . . . . .	133

#### § 11. - IL 'IUS LEGITIMUM VETUS'

65. Il <i>vetus ius legitimum</i> . . . . .	134
66. Le fonti del <i>vetus ius legitimum</i> . . . . .	135
67. La legislazione decemvirale . . . . .	137
68. Il contenuto delle <i>leges XII tabularum</i> . . . . .	138
69. Segue. Le norme correttive del <i>ius Quiritium</i> . . . . .	139
70. Segue. Le norme in materia di <i>obligationes</i> . . . . .	141
71. Segue. Le norme in materia di <i>actiones</i> . . . . .	142
72. Segue. Le norme limitative delle reazioni private . . . . .	143

### Capitolo II

#### IL DIRITTO ROMANO PRECLASSICO

##### § 12. - ROMA NEL PERIODO PRECLASSICO

73. Quadro generale . . . . .	145
74. L'assetamento della <i>respublica</i> nazionale . . . . .	146
75. Il completamento del processo di assetamento . . . . .	148
76. L'apogeo della <i>respublica</i> nazionale . . . . .	151
77. L'egemonia di Roma sul Mediterraneo . . . . .	153
78. L'espansione nel Mediterraneo orientale . . . . .	155
79. La crisi della <i>respublica</i> nazionale e le sue cause . . . . .	157
80. Le vicende della crisi. I Gracchi . . . . .	163
81. Le vicende della crisi. Mario e Silla . . . . .	166
82. Le vicende della crisi. Pompeo e Cesare . . . . .	169
83. La formazione della <i>respublica</i> universale romana . . . . .	174

##### § 13. - LA 'RESPUBLICA' NAZIONALE ROMANA

84. La <i>respublica</i> nazionale romana . . . . .	176
85. La <i>respublica</i> nazionale e i popoli soggetti . . . . .	178
86. La popolazione della <i>respublica</i> nazionale . . . . .	179
87. Segue. I requisiti per la partecipazione al governo . . . . .	182
88. Il territorio della <i>respublica</i> nazionale . . . . .	183
89. Il governo della <i>respublica</i> nazionale romana . . . . .	184
90. Le finanze della <i>respublica</i> nazionale romana . . . . .	186
91. Le fasi storiche della democrazia repubblicana romana . . . . .	188

## § 14. - LE ASSEMBLEE DELLA 'RESPUBLICA' NAZIONALE ROMANA

92. Le assemblee popolari . . . . .	190
93. I <i>comitia curiata</i> . . . . .	191
94. I <i>comitia centuriata</i> . . . . .	192
95. La riforma dei <i>comitia centuriata</i> . . . . .	194
96. I <i>concilia plebis</i> . . . . .	196
97. I <i>comitia tributa</i> . . . . .	196

## § 15. - IL 'SENATUS' DELLA 'RESPUBLICA' NAZIONALE ROMANA

98. Il <i>senatus</i> e la sua composizione . . . . .	197
99. Il funzionamento del <i>senatus</i> . . . . .	199
100. La <i>proditio interregis</i> . . . . .	200
101. L' <i>auctoritas</i> . . . . .	201
102. Le attribuzioni del <i>senatus</i> . . . . .	202

## § 16. - LE MAGISTRATURE DELLA 'RESPUBLICA' NAZIONALE ROMANA

103. Le magistrature repubblicane . . . . .	204
104. Classificazione delle magistrature . . . . .	206
105. L'ottenimento delle magistrature . . . . .	207
106. Il consolato . . . . .	209
107. La pretura . . . . .	210
108. L'edilità . . . . .	211
109. Il tribunato della plebe . . . . .	212
110. La questura . . . . .	213
111. Il vigintivirato . . . . .	214
112. La censura . . . . .	214
113. Le magistrature straordinarie . . . . .	216
114. Le promagistrature . . . . .	218
115. Gli uffici subalterni . . . . .	218
116. Gli ausiliari di governo . . . . .	219

## § 17. - GLI ENTI PARASTATALI DELLA 'RESPUBLICA' NAZIONALE ROMANA

117. Gli enti parastatali e le <i>coloniae Romanae</i> . . . . .	221
118. I <i>municipia</i> . . . . .	222

## § 18. - L'ORGANIZZAZIONE DELL' 'IMPERIUM ROMANUM'

119. Il sistema egemonico romano . . . . .	223
120. Le <i>provinciae</i> . . . . .	224
121. I vassallaggi internazionali . . . . .	225

## § 19. - L'ORDINAMENTO DELLA 'RESPUBLICA' NAZIONALE ROMANA

122. Quadro generale . . . . .	227
123. L'ordinamento statale nella fase di assestamento della <i>respublica</i> nazionale . . . . .	228

124. L'ordinamento statale nella fase di apogeo della <i>respublica</i> nazionale . . . . .	229
125. L'ordinamento statale nella fase di crisi della <i>respublica</i> nazionale . . . . .	230
126. Il diritto romano preclassico . . . . .	231

## § 20. - IL 'IUS CIVILE VETUS'

127. Il <i>ius civile vetus</i> . . . . .	232
128. I caratteri del <i>ius civile vetus</i> . . . . .	234
129. Il contenuto del <i>ius civile vetus</i> . . . . .	237
130. Segue. I rapporti assoluti . . . . .	242
131. Segue. I rapporti relativi . . . . .	246

## § 21. - IL 'IUS PUBLICUM'

132. Il <i>ius publicum</i> e il suo processo di formazione . . . . .	249
133. La struttura perfezionata del <i>ius publicum</i> . . . . .	251
134. L'influenza del <i>ius publicum</i> sulla <i>coercitio</i> magistratuale . . . . .	253
135. Segue. La riforma della repressione criminale . . . . .	255
136. Segue. La procedura delle <i>quaestiones perpetuae</i> . . . . .	256
137. Segue. I singoli <i>crimina</i> . . . . .	258
138. L'influenza del <i>ius publicum</i> sul <i>ius civile</i> . . . . .	260

## § 22. - IL 'IUS CIVILE NOVUM'

139. Il <i>praetor peregrinus</i> e la tutela dei nuovi rapporti commerciali . . . . .	262
140. La genesi del <i>novum ius civile</i> . . . . .	265
141. I principali istituti del <i>ius civile novum</i> . . . . .	266

## § 23. - IL 'IUS HONORARIUM'

142. L'attività del <i>praetor urbanus</i> e la formazione del <i>ius honorarium</i> . . . . .	269
143. Gli <i>edicta magistratum</i> . . . . .	272
144. Lo svolgimento del procedimento formulare . . . . .	274
145. La struttura del <i>iudicium</i> formulare . . . . .	276
146. I mezzi processuali per la riforma del <i>ius civile</i> . . . . .	278
147. Il contenuto del <i>ius honorarium</i> . . . . .	282

## § 24. - LA GIURISPRUDENZA PRECLASSICA

148. La giurisprudenza romana preclassica . . . . .	286
149. Modi e forme dell'attività giurisprudenziale preclassica . . . . .	288
150. I <i>responsa</i> giurisprudenziali . . . . .	289
151. Gli altri modi dell'attività giurisprudenziale preclassica . . . . .	291
152. I principali giureconsulti preclassici . . . . .	293
153. I 'fondatori' del <i>ius civile</i> . . . . .	294
154. I giureconsulti dell'ultimo secolo della <i>respublica</i> nazionale . . . . .	295

## Capitolo III

## IL DIRITTO ROMANO CLASSICO

## § 25. - ROMA NEL PERIODO CLASSICO

155. Quadro generale . . . . .	298
156. Il principato di Augusto . . . . .	299
157. I Giulio-Claudii . . . . .	304
158. La prima anarchia militare e i Flavi . . . . .	307
159. Nerva e Traiano . . . . .	310
160. Il principato di Adriano . . . . .	313
161. Gli Antonini . . . . .	315
162. La seconda anarchia militare e i Severi . . . . .	318
163. La crisi della <i>respublica</i> universale e le sue cause . . . . .	323
164. Le vicende della crisi . . . . .	328
165. La formazione dell' <i>imperium</i> romano . . . . .	331

## § 26. - LA 'RESPUBLICA' UNIVERSALE ROMANA

166. La <i>respublica</i> universale romana . . . . .	333
167. La popolazione della <i>respublica</i> universale . . . . .	335
168. Segue. La <i>constitutio Antoniniana</i> . . . . .	336
169. Segue. I requisiti per la partecipazione al governo . . . . .	339
170. Segue. L' <i>interque ordo</i> . . . . .	341
171. Il territorio della <i>respublica</i> universale . . . . .	342
172. Segue. La città di Roma e la sua amministrazione . . . . .	343
173. Segue. La circoscrizione italiana . . . . .	344
174. Il governo della <i>respublica</i> universale romana . . . . .	346
175. Le finanze della <i>respublica</i> universale romana . . . . .	349
176. Le fasi storiche dell'autoritarismo repubblicano romano . . . . .	351

## § 27. - GLI ORGANISMI TRADIZIONALI REPUBBLICANI

177. Le assemblee popolari . . . . .	353
178. Il <i>senatus</i> . . . . .	355
179. Le magistrature . . . . .	356
180. Le singole magistrature e le promagistrature . . . . .	357

## § 28. - IL 'PRINCEPS' E I FUNZIONARI DIPENDENTI

181. Il <i>princeps rei publicae</i> . . . . .	359
182. La posizione del <i>princeps</i> nella <i>respublica</i> . . . . .	360
183. I funzionari imperiali . . . . .	361

## § 29. - GLI ENTI PARASTATALI DELLA 'RESPUBLICA' UNIVERSALE ROMANA

184. Gli enti parastatali romani . . . . .	363
185. I <i>municipia</i> . . . . .	364
186. Segue. L'organizzazione dei <i>municipia</i> . . . . .	365

187. Segue. Il governo dei <i>municipia</i> . . . . .	366
188. Le magistrature municipali . . . . .	367

§ 30. - L'ORGANIZZAZIONE DELL'*'IMPERIUM ROMANUM'*

189. Il sistema imperiale romano . . . . .	368
190. Le <i>provinciae</i> . . . . .	369
191. Le singole <i>provinciae</i> . . . . .	371

## § 31. - L'ORDINAMENTO DELLA 'RESPUBLICA' UNIVERSALE ROMANA

192. Quadro generale . . . . .	375
193. L'ordinamento statale nella fase augustea della <i>respublica</i> universale . . . . .	377
194. L'ordinamento statale nella fase adrianea della <i>respublica</i> universale . . . . .	378
195. L'ordinamento statale nella fase di crisi della <i>respublica</i> universale . . . . .	379
196. Il diritto romano classico . . . . .	380
197. La visione classica dell'ordinamento giuridico . . . . .	381
198. Segue. Le fonti del <i>ius</i> . . . . .	383

## § 32. - IL 'IUS VETUS'

199. Il <i>ius vetus</i> e le sue componenti . . . . .	385
200. Le vicende del <i>ius civile</i> . . . . .	387
201. Le vicende del <i>ius publicum</i> . . . . .	389
202. Segue. Gli interventi del <i>ius publicum</i> nella repressione criminale . . . . .	391
203. Segue. Gli interventi del <i>ius publicum</i> nella <i>cognitio</i> delle liti private . . . . .	394
204. Segue. Gli interventi del <i>ius publicum</i> negli istituti privatistici . . . . .	396
205. Le vicende del <i>ius honorarium</i> . . . . .	399
206. Segue. L'assetto definitivo dell' <i>edictum perpetuum</i> . . . . .	401

## § 33. - IL 'IUS NOVUM'

207. Il <i>ius novum</i> e le sue componenti . . . . .	404
208. La <i>cognitio extra ordinem</i> del <i>senatus</i> e dei <i>magistratus</i> . . . . .	406
209. L'evoluzione dell'attività <i>extra ordinem</i> dei <i>principes</i> . . . . .	407
210. La <i>cognitio</i> dei <i>principes</i> in materia criminale . . . . .	409
211. Segue. Le principali figure di <i>crimina extraordinaria</i> . . . . .	411
212. La <i>cognitio</i> dei <i>principes</i> nelle liti private . . . . .	413
213. L'evoluzione <i>extra ordinem</i> del <i>ius privatum</i> . . . . .	415

## § 34. - LA GIURISPRUDENZA CLASSICA

214. La giurisprudenza romana classica . . . . .	417
215. I modi dell'attività giurisprudenziale classica . . . . .	420
216. Segue. L'attività didattica . . . . .	422
217. Le forme della letteratura giuridica classica . . . . .	424

218. Segue. Le opere di commento . . . . .	425
219. Segue. Le opere di casistica . . . . .	428
220. Segue. Le opere monografiche . . . . .	430
221. Segue. Le opere elementari . . . . .	431

#### § 35. - I PRINCIPALI GIURECONSULTI CLASSICI

222. Capitone e Labeone . . . . .	432
223. I corifei della corrente sabiniana . . . . .	434
224. I corifei della corrente proculiana . . . . .	436
225. Gli altri giuristi della fase augustea . . . . .	438
226. Salvio Giuliano . . . . .	439
227. Africano e Pomponio . . . . .	440
228. Gaio . . . . .	442
229. Marcello e Scevola . . . . .	444
230. Papiniano . . . . .	446
231. Paolo . . . . .	447
232. Ulpiano . . . . .	449
233. Marciano, Modestino e altre figure minori . . . . .	450

### Capitolo IV

#### IL DIRITTO ROMANO POSTCLASSICO

##### § 36. - ROMA NEL PERIODO POSTCLASSICO

234. Quadro generale . . . . .	451
235. L'impero diocleziano . . . . .	452
236. L'impero costantiniano . . . . .	456
237. La scissione dell'impero . . . . .	458
238. L'impero di Occidente . . . . .	460
239. L'impero di Oriente . . . . .	463
240. La restaurazione giustiniana . . . . .	465
241. La fine della civiltà romana . . . . .	468

##### § 37. - L' "IMPERIUM ROMANUM" ASSOLUTISTICO

242. L'imperium Romanum assolutistico . . . . .	470
243. La popolazione dell'imperium Romanum . . . . .	471
244. Segue. Le gradazioni sociali . . . . .	473
245. Segue. I lavoratori vincolati . . . . .	475
246. Segue. L'organizzazione ecclesiastica . . . . .	477
247. Il territorio dell'imperium Romanum . . . . .	478
248. Il governo dell'imperium Romanum . . . . .	480
249. Segue. L'amministrazione centrale . . . . .	481
250. Le finanze dell'imperium Romanum . . . . .	483

##### § 38. - L'ORDINAMENTO DELL' "IMPERIUM ROMANUM"

251. Quadro generale . . . . .	485
252. Le fasi della decadenza giuridica postclassica . . . . .	488

253. Il diritto postclassico e le sue fonti . . . . .	490
254. Segue. Le <i>novae leges</i> imperiali . . . . .	492
255. La giurisprudenza postclassica . . . . .	494
256. Segue. I modi dell'attività giurisprudenziale postclassica . . . . .	497
257. L'evoluzione postclassica della repressione criminale . . . . .	500
258. L'evoluzione postclassica del processo privato . . . . .	502
259. L'evoluzione postclassica del <i>ius privatum</i> . . . . .	504
260. Segue. I singoli rapporti privatistici . . . . .	507

##### § 39. - LE ELABORAZIONI GIURIDICHE PREGIUSTINIANEE

261. Quadro generale . . . . .	509
262. Le collezioni private di <i>leges</i> preteodosiane . . . . .	511
263. Il <i>Codex Theodosianus</i> . . . . .	512
264. La legislazione post-teodosiana . . . . .	514
265. Le leggi romano-barbariche . . . . .	515
266. I <i>Tituli</i> di Ulpiano e le <i>Sententiae</i> di Paolo . . . . .	517
267. Le altre compilazioni pregiustiniane di <i>iura</i> . . . . .	519
268. I <i>Fragmenta Vaticana</i> . . . . .	520
269. La <i>Collatio</i> . . . . .	521
270. Le altre compilazioni miste pregiustiniane . . . . .	522

##### § 40. - IL "CORPUS IURIS CIVILIS" DI GIUSTINIANO

271. Giustiniano I e la sua opera legislativa . . . . .	523
272. Il primo <i>Codex Iustinianus</i> . . . . .	525
273. Le costituzioni preparatorie dei <i>Digesta</i> . . . . .	526
274. I <i>Digesta</i> . . . . .	527
275. Segue. La compilazione dei <i>Digesta</i> e i predigesti . . . . .	529
276. Le <i>Institutiones</i> e la riforma dell'insegnamento . . . . .	532
277. Il <i>Codex repetitae praelectionis</i> . . . . .	533
278. Le <i>Novellae</i> giustiniane e postgiustiniane . . . . .	534
279. Le compilazioni giuridiche bizantine . . . . .	535

### Capitolo V

#### LA COGNIZIONE E LO STUDIO DEL DIRITTO ROMANO

##### § 41. - I MEZZI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ROMANO

280. Quadro generale . . . . .	539
281. Le fonti primarie di cognizione . . . . .	540
282. Segue. Le iscrizioni . . . . .	541
283. Segue. Il materiale documentario . . . . .	544
284. Le fonti secondarie in senso atecnico . . . . .	554
285. Segue. Cicerone . . . . .	555
286. Segue. La storiografia pre-augustea . . . . .	556
287. Segue. La storiografia augustea e post-augustea . . . . .	559
288. Segue. I grammatici, gli eruditi, i tecnologi . . . . .	561
289. Segue. I retori . . . . .	562
290. Segue. I padri della Chiesa . . . . .	563

## § 42. - I MEZZI DI COGNIZIONE DEI SINGOLI PERIODI

291. Quadro generale . . . . .	564
292. I mezzi di cognizione del diritto arcaico . . . . .	564
293. Segue. Le fonti primarie . . . . .	566
294. Segue. Le fonti secondarie . . . . .	567
295. I mezzi di cognizione del diritto preclassico . . . . .	568
296. Segue. Le fonti primarie: <i>leges</i> . . . . .	568
297. Segue. Le fonti primarie: <i>senatusconsulta</i> . . . . .	570
298. Segue. Le fonti secondarie . . . . .	571
299. I mezzi di cognizione del diritto classico. <i>Il monumentum Ancyranum</i> . . . . .	572
300. Segue. Le fonti primarie: <i>leges</i> . . . . .	574
301. Segue. Le fonti primarie: <i>senatusconsulta</i> . . . . .	575
302. Segue. Le fonti primarie: <i>constitutiones principum</i> . . . . .	576
303. Segue. Documenti della prassi giuridica . . . . .	578
304. Segue. Le fonti secondarie. Le <i>institutiones</i> di Gaio e il relativo <i>conspectus rerum</i> . . . . .	580
305. Segue. Le fonti secondarie: altri resti degli scritti giurisprudenziali classici . . . . .	590
306. I mezzi di cognizione del diritto postclassico . . . . .	593
307. Segue. Il sommario delle <i>Institutiones</i> di Giustiniano . . . . .	594
308. Segue. Il sommario dei <i>Digesta Iustiniani</i> . . . . .	595
309. Segue. Il sommario del <i>Codex repetitae praelectionis</i> . . . . .	605

## § 43. - RAGGUAGLIO DI BIBLIOGRAFIA GENERALE

310. Quadro generale . . . . .	622
311. Edizioni e raccolte di fonti . . . . .	623
312. Repertori bibliografici . . . . .	628
313. Opere sulla storia della civiltà romana in generale . . . . .	630
314. Introduzioni allo studio del diritto romano . . . . .	637
315. Opere generali sulla storia del diritto romano e sul diritto pubblico . . . . .	638
316. Opere generali sulle fonti e sulla giurisprudenza . . . . .	641
317. Opere generali sul diritto privato . . . . .	642
318. Opere generali sul processo privato . . . . .	645
319. Principali riviste romanistiche . . . . .	646
320. Altri periodici . . . . .	646
321. Enciclopedie e lessici . . . . .	650
322. Mezzi ausiliari dello studio storico-critico delle fonti giuridiche romane . . . . .	652
323. Raccolte di scritti di uno stesso autore . . . . .	655
324. Miscellanee . . . . .	658
325. Opere sulla tradizione romanistica . . . . .	662

## § 44. - TAVOLA CRONOLOGICA

326. Preistoria e protostoria italica . . . . .	663
327. Periodo arcaico . . . . .	663
328. Periodo preclassico . . . . .	665

329. Periodo classico . . . . .	672
330. Periodo postclassico . . . . .	679

## CARTINE GEOGRAFICHE

I. Pianta di Roma nell'epoca di massimo sviluppo (sec. I-III d.C.) . . . . .	39
II. L'Italia preromana . . . . .	55
III. Il Lazio antico . . . . .	63
IV. L'Italia tra il sec. VIII e il sec. IV a.C. . . . .	71
V. La sfera egemonica di Roma verso il 250 a.C. . . . .	101
VI. Il territorio dell'impero alla morte di Augusto . . . . .	301
VII. Il territorio dell'impero in età traianea . . . . .	311
VIII. L'Italia in età augustea. Le regioni . . . . .	345
IX. <i>Pars orientis</i> e <i>Pars occidentis</i> dell'Impero. L'assetto diocleziano . . . . .	453
X. Le invasioni barbariche . . . . .	461
XI. L'impero di Giustiniano I . . . . .	467
XII. I Longobardi in Italia. L'avanzata di Alboino. I domini bizantini . . . . .	469

Indice analitico . . . . .	685
----------------------------	-----

STORIA DEL DIRITTO ROMANO

## § 1. — LA STORIA DEL DIRITTO ROMANO

SOMMARIO: 1. Programma del presente manuale. — 2. La società e lo stato. — 3. La struttura dello stato. — 4. L'ordinamento statale e l'ordinamento giuridico. — 5. La produzione e l'interpretazione del diritto. — 6. I rapporti giuridici. — 7. L'ordine giuridico e le sue cause. — 8. La civiltà romana e il suo diritto. — 9. I criteri per una periodizzazione. — 10. I periodi della storia giuridica romana. — 11. Lo studio del diritto romano. — 12. La storiografia del diritto romano. — 13. Le fonti di conoscenza del diritto romano. — 14. I problemi della romanistica contemporanea.

1. Il presente manuale è e vuole essere un ' sommario ' di storia del diritto romano, cioè una sintesi espositiva che introduca il lettore allo studio storiografico del diritto romano. La discussione e la stessa minuta e completa indicazione degli specifici istituti giuridici e delle teorie relative alla loro ricostruzione storica sono del tutto estranei alla economia del libro. Sua funzione e suo scopo sono soltanto di fornire un panorama di insieme, un certo panorama di insieme, dell'ordinamento giuridico romano e della sua storia più che millenaria.

Coerentemente con i propositi or ora indicati, il libro si presenta strutturato in quattro capitoli dedicati all'esposizione degli aspetti e delle vicende del diritto romano; nel quadro dell'organizzazione sociale e politica romana e nel seguito dei quattro periodi in cui sarà opportuno ripartire il corso dei secoli da Romolo a Giustiniano (n. 10). Un quinto capitolo, a carattere di appendice, darà conto, sempre in maniera succinta, dei mezzi di cui disponiamo per giungere alla conoscenza del diritto di Roma.

La trattazione dei quattro periodi storici ha, tuttavia, bisogno di qualche parola di premessa, che costituirà oggetto specifico di questo primo paragrafo. Visto che vogliamo tracciare una storia del diritto romano, ci è necessario, infatti, puntualizzare sin dall'inizio tre cose: anzitutto, una prima ed approssimativa nozione del ' diritto ', senza di che sarebbe impossibile intendersi, tra chi scrive e chi legge, sul piano basilare del linguaggio (n. 2-7); secondariamente, una prima ed approssimativa nozione del diritto ' romano ' come entità storica, senza di che potrebbe sembrare ingiustificata la scelta della materia cui si riferiscono i successivi capitoli (n. 8-10); in terzo luogo, una prima e approssimativa indicazione dei criteri metodici su cui si basa una ' storia ' (e più precisamente questa nostra storia) del diritto romano (n. 11-14).

2. Per intendersi circa la nozione del diritto bisogna partire dal rilevamento del fenomeno, tipicamente umano, della società.

Questo termine è abusato e sia spesso, genericamente, per 'gruppo'. Ma, in senso proprio, la società non è soltanto un raggruppamento materiale di uomini (quale può essere stata l'orda dei primitivi o può essere al giorno d'oggi la folla di coloro che si trovano in una piazza o su un mezzo di pubblico trasporto). E qualcosa di molto più complesso ed elevato, perché ha radice in una determinazione volontaria, anche se non sempre del tutto cosciente, che porta i suoi membri a vivere insieme per operare unitariamente.

Le società umane, propriamente intese, derivano essenzialmente da una esplicita o tacita convenzione costitutiva (parliamo pure, in senso figurato, di 'contratto sociale', alla maniera del Rousseau). Esse sono cioè fondate su un accordo degli uomini (appunto: i consociati) di accettare una certa disciplina collettiva per poter realizzare certe finalità di comune interesse: finalità di culto religioso, di benessere economico, di ordine nelle relazioni esteriori, di elevamento morale, o altre. Le 'convenzioni sociali' (termine ancor oggi di uso comune) si prolungano e si perpetuano nei secoli attraverso l'adesione dei discendenti di coloro che le hanno per primi concluse e non si risolvono, di regola, se non quando possa dirsi realizzata (o superata) la finalità per cui vi si è addivenuti. Ne consegue che ogni società (o associazione) umana è un organismo, una organizzazione più o meno complessa, ma sempre autonoma ed individuata, di persone fisiche, ed eventualmente anche di organismi sociali minori: una organizzazione che implica l'esistenza, in essa e per essa, di un 'ordinamento sociale', cioè di un sistema di principi ('norme sociali'), che ne regolino l'assetto ed il funzionamento.

Entro il vastissimo *genus* della società umana spicca, come una *species* ben distinta, la 'società politica'. Questa si pone come finalità generiche quelle stesse, fra le varie finalità sociali, che appaiano, nel convincimento concorde dei consociati, più delle altre bisognevoli di sicura ed universale applicazione pratica (quindi, principalmente, le finalità di ordine nelle relazioni esteriori tra i membri); ma si propone in più, come finalità specifica e tipica, il fine di mettere in atto ogni condizione umanamente possibile per assicurare la puntuale realizzazione di quelle finalità generiche. Il che, beninteso, non significa e non può significare che i membri della società politica siano riducibili ad automi privi di volontà, ma vuol dire soltanto (ed è già molto) che la società politica si differenzia da ogni altra specie sociale per la finalità (e per la concreta capacità) di giungere, come *extrema ratio* (chi ha detto come 'soluzione finale?'), sino al punto di costringere material-

mente i consociati a fare quanto è prestabilito che facciano, qualora essi non abbiano spontaneamente obbedito alla disciplina sociale che pure avevano accettata.

Il fine caratteristico, ora illustrato, della società politica importa la necessità che essa si concreti in una organizzazione particolarmente efficiente, tale cioè da poter assicurare con i fatti che nessun consociato sia in grado di sottrarsi alle sue responsabilità attraverso l'infrazione della disciplina sociale. Ogni organismo politico ha, di conseguenza, se veramente è tale, la duplice peculiarità di una illimitata autoritarrietà nei riguardi dei consociati e di una assoluta indipendenza da ogni potestà sovraordinata (senza di che non potrebbe dirsi illimitata la autorità). La convenzione, esplicita o implicita, che sta alla radice di ogni società politica (convenzione detta, comunemente, 'costituzione politica'), non si limita a fissare l'impegno dei consociati ad operare, nei loro reciproci rapporti, secondo certe direttive, ma fa qualcosa di più e di diverso: stabilisce un limite alla libertà dei consociati e preordina i mezzi per la eventuale coazione dei medesimi alla riparazione o all'espiazione nel caso che abbiano varcato quel limite.

La parola modernamente adoperata per designare gli enti politici è il termine 'stato'. Di fronte allo stato ogni ente sociale privo di indipendenza e di autoritarrietà merita il nome di 'società apolitica' (religiosa, economica, sportiva e via dicendo). Quanto agli organismi sociali che, pur essendo autoritativamente organizzati nel loro interno, mancano del requisito fondamentale della indipendenza, neppure essi sono società politiche. Si tratta solo di 'società parapolitiche' (altrimenti denominabili enti 'autarchici' o 'parastatali'), cioè di proiezioni di società politiche sovraordinate, le quali traggono forza da queste società politiche per l'esercizio di una propria specifica autorità (cioè per l'espiazione di una loro ed. 'autonomia') sui rispettivi consociati.

Il carattere di indipendenza e di autoritarrietà delle società politiche significa, detto in altri termini, la immanenza nello stato di una potestà di comando originaria, di una potestà, cioè, che non deriva da alcuna potestà superiore, ma nasce con lo stato e si spegne con esso. Questa potestà di comando si dice 'sovranità'. Essa spetta ad una o più persone od enti, che ne è o ne sono i 'titolari', e viene concretamente esercitata dal titolare stesso o da altri per conto di lui, ma, evidentemente, sempre da soggetti umani, da uomini. La identificazione del titolare o dei titolari della sovranità è poi questione opinabile, la cui soluzione varia a seconda dei tempi o dei luoghi: si può andare dalla concezione semplicistica che la sovranità spetti a colui che la esercita (il

'sovrano') sino alla concezione evoluta, caratteristicamente moderna, che essa appartenga allo stato stesso, nel senso che lo stato sia, oltre che un ente, addirittura una persona individua (beninteso incorporale).

Si noti che anche gli enti politici, non diversamente dagli individui singoli, tendono, per il raggiungimento di scopi dagli stessi singolarmente non raggiungibili, a costituire società tra loro, sia a carattere apolitico (religioso, morale, economico ecc.), sia a carattere politico. In questo secondo caso, attraverso il fenomeno della cd. 'federazione', viene a costituirsi un super-stato (cd. 'stato federale'), alla cui sovranità gli stati membri sacrificano, in ordine a taluni interessi da soddisfare, la propria indipendenza, limitando cioè la propria sovranità. La storia dell'umanità insegna che in questo modo si formano solitamente, nell'ambito del ciclo plurisecolare di ogni singola 'civiltà', stati unitari sempre più grandi. E, infatti, in certo senso fatale (anche se può ben succedere, e talvolta è successo, esattamente l'opposto) che i super-stati finiscano per soverchiare totalmente, alla fine, la sovranità degli stati-membri: i quali o scompaiono del tutto o, sussistendone l'opportunità, si riducono alla funzione di enti parastatali nell'ambito dello stato unitario che sia venuto per tal modo a costituirsi.

3. L'analisi della struttura dello stato, quale che sia l'ambiente di civiltà in cui esso si sia sviluppato e viva, porta generalmente all'identificazione di tre elementi essenziali, che sono: il popolo, il territorio e il governo.

(a) 'Popolo', o popolazione, è l'insieme dei membri della consociazione politica. Esso può suddividersi in due categorie: a) la 'cittadinanza', che è il complesso di coloro, cui è riconosciuta la capacità di partecipare al governo dello stato o ad alcune funzioni di esso ('cittadini'); b) la 'sudditanza', che è il complesso di coloro cui non è riconosciuta alcuna capacità di partecipazione al governo ('sudditi'). La categoria dei cittadini può articolarsi, a sua volta, in svariate gradazioni, a seconda dell'estensione della capacità di governo spettante a ciascuno. Accanto ai cittadini di piena capacità, ammessi a tutte indistintamente le funzioni di governo, possono esservi, dunque, diverse classi di cittadini parziali, di rango inferiore, aventi una capacità di governo limitata. La distinzione tra le infime classi dei cittadini parziali e la categoria dei sudditi non è sempre agevole e dipende spesso da elementi variabili a seconda delle specifiche e contingenti forme politiche.

(b) 'Territorio' è la sede comune, anche se non fissa, del popolo. Esso può distinguersi in: a) territorio 'metropolitano', che è la sede normale dei cittadini o, in ogni caso, degli organi

di governo dello stato; b) territorio 'pertinenziale', che è la sede normale dei sudditi permanenti (cioè non occasionali e di passaggio), se ve ne sono. Il territorio pertinenziale può anche non esservi o può anche non essere considerato elemento dello stato, ma soltanto oggetto della sua sovranità (cioè 'dominio' o 'colonia', nel senso moderno della parola). Il territorio metropolitano, per limitato e variabile che sia, non può invece mai mancare, perché se il governo fosse fissato sul territorio di un altro stato difetterebbe, evidentemente, il requisito fondamentale dell'indipendenza.

(c) Il 'governo' è l'organizzazione di cittadini e di enti parastatali, cui spetta, a norma della costituzione politica, l'esercizio dei poteri sovrani. La sua funzione è quella di provvedere alla attuazione in concreto dei fini della società politica. Essa importa l'attribuzione agli 'organi governativi' di un triplice ordine di attività potestative: a) l'attività 'legislativa', la quale consiste nella integrazione della costituzione politica con altri e più minuziosi principi di disciplina sociale; b) l'attività 'sanzionatoria', la quale consiste nella applicazione delle sanzioni, coattive e non coattive, previste dalla costituzione politica e dai provvedimenti legislativi; c) l'attività 'amministrativa', la quale consiste nella esplicazione autoritativa, entro i limiti posti dai principi costituzionali e dai provvedimenti legislativi o sanzionatori, di ogni altra mansione necessaria per il soddisfacimento dei pubblici interessi.

La struttura del governo reagisce in modo determinante sul tipo di stato: la cosa va tenuta ben presente. Gli stati, infatti, si distinguono in due grandi categorie: stati a governo aperto e stati a governo chiuso. Stati 'a governo aperto', o 'democrazie', sono quelli caratterizzati dal fatto che: a) tutti i cittadini hanno la capacità di partecipare a tutte le funzioni di governo; b) la situazione di cittadino di piena capacità è resa accessibile a tutti coloro che, in un determinato momento storico, sono universalmente e astrattamente considerati capaci di partecipazione al governo (in altri tempi i soli maschi liberi, poi tutti i cittadini di sesso maschile, oggi tutti i cittadini di ambo i sessi). Dove non si realizzino o non si realizzino pienamente queste caratteristiche, e invece il governo sia riservato ad una famiglia (dinastia) o ad una casta inaccessibile, si versa nell'ipotesi di stato 'a governo chiuso' (autocratico od oligarchico). Ma è doveroso aggiungere che la gamma degli stati a governo chiuso è comprensibilmente vastissima e che molti di essi, altrettanto ovviamente, possono essere nella pratica assai vicini nel funzionamento alla democrazia (si pensi alle moderne 'monarchie costituzionali'): tutto dipende

dal tipo e dalla vastità delle 'chiusure' che le loro costituzioni prevedono.

La democrazia è, ovviamente, l'*optimum* dello stato. Ma è praticamente realizzabile? La storia insegna che può esserlo, purché lo 'spirito democratico' dei cittadini sia sempre vigile e purché si preordini un modo di funzionamento efficiente, che impedisca la degenerazione della democrazia in anarchia. A questo riguardo soccorrono principalmente due metodi: quello della maggioranza e quello dell'affidamento. Il 'metodo della maggioranza' consiste nell'ammettere che i cittadini deliberino, anziché ad unanimità, a maggioranza, semplice (la metà più uno) o qualificata (es.: i due terzi), dei presenti alla deliberazione. Il 'metodo dell'affidamento' consiste nell'ammettere che talune funzioni siano affidate, a tempo determinato o indeterminato, oppure con possibilità di revoca, all'autonomo criterio di talune persone, famiglie o caste che siano di gradimento della maggioranza. L'uso più o meno largo del metodo dell'affidamento, or ora illustrato, vale tuttavia a differenziare i 'regimi' (cioè i modi di funzionamento) democratici secondo tutta una gamma di cui i due estremi sono: da un lato, il 'regime democratico puro', per cui soltanto il *minimum* di funzioni di governo è affidato ad assemblee o persone elette dalla maggioranza e comunque a scadenza assai breve, mentre per il resto (il *maximum*) provvedono direttamente i cittadini; dall'altro, il 'regime democratico autoritario', per cui tutte le funzioni di governo, o le più essenziali tra esse, sono concentrate in un capo vitalizio elettivo. Ed è appena il caso di aggiungere che il passo tra un regime democratico autoritario ed un governo autoritario od oligarchico è un passo assai breve e, purtroppo, altrettanto facile a compiersi: un passo di cui la storia registra numerosissimi esempi.

4. Si è visto che ogni società umana, in generale, implica un ordinamento sociale. Correlativamente, ogni specifica società politica, ogni specifico stato, implica di necessità l'esistenza di un particolare 'ordinamento politico' o 'statale'. La caratteristica dell'ordinamento statale è in ciò: che esso non si limita a dettar 'norme di condotta', o direttive, per i consociati, ma provvede liberatamente anche alla ipotesi di inosservanza delle norme direttive stesse da parte dei destinatari. In relazione a questa ipotesi esso predispone i mezzi più opportuni ed efficaci per ridurre anche coattivamente gli inosservanti alla obbedienza od alla penitenza: e a questo fine tendono le cd. 'norme sanzionatorie'.

Stabilito il concetto di ordinamento statale, può finalmente comprendersi quello, ad esso strettamente vicino, di ordinamento

giuridico. L' 'ordinamento giuridico', o 'diritto', inerisce infatti, di solito, alla società politica ed a quella soltanto. Più precisamente, esso, di solito: o coincide totalmente con l'ordinamento statale, o ne costituisce un settore particolarmente efficiente e autorevole. Ma sia ben chiaro che questa tesi, secondo cui il diritto, anche se non collima perfettamente con l'ordinamento statale, inerisce, di regola, alle società politiche, e quindi costituisce una parte dell'ordinamento dello stato, non è una affermazione pacifica. Di contro alla teoria, qui accolta, della 'statalità' del diritto ('*ubi civitas ibi ius*') si pone quella della generica 'socialità' del diritto ('*ubi societas ibi ius*').

I difensori della tesi della socialità del diritto usano richiamarsi alla affinità strutturale di molti ordinamenti non statali (es.: quello canonico o quello internazionale) con l'ordinamento giuridico. Senonché, dal momento che il concetto di diritto, almeno per noi giuristi, non è un concetto puramente logico, bensì un concetto empirico, bisogna essenzialmente guardare, per ricostruirlo e determinarlo, a ciò che si è generalmente ritenuto in passato, e che generalmente tuttora si ritiene, essere il 'diritto' (o comunque si dica nelle varie lingue). Ora, per quanto diverse sian potute essere e siano le concezioni correnti sul diritto, può dirsi che, approssimativamente, vi è stato e vi è tuttora accordo della generalità in ciò: l'ordinamento giuridico è caratterizzato, alla stessa guisa di tutto l'ordinamento statale, dal fatto di poter essere eventualmente fatto rispettare, in ultima istanza, con la forza. E siccome generalmente si ritiene (oggi assai più che in passato) che solo agli enti politici sia possibile l'esercizio della coazione fisica nei riguardi dei rispettivi associati, ne consegue che l'ordinamento giuridico non può che coincidere con l'ordinamento delle società politiche o con un settore di esso.

Non è possibile precisare in via generale l'ambito di coincidenza tra ordinamento giuridico e ordinamento statale. Si può solo dire che l'ordinamento statale può anche non essere considerato giuridico, ma l'ordinamento giuridico è comunque sempre statale, perché il carattere della coercibilità presuppone una organizzazione sociale autoritaria e indipendente, cioè uno stato. La coercibilità costituisce, dunque, la *differentia specifica* di tutti quanti gli ordinamenti statali (giuridici e non giuridici) rispetto al *genus proximum* degli ordinamenti sociali. Quanto all'indice di identificazione dell'ordinamento giuridico rispetto ad ogni altro tipo di ordinamento statale (non giuridico), esso dipende principalmente dalle valutazioni correnti. Diritto è quella parte più o meno vasta dell'ordinamento statale che si assume dal più, in un dato momento, essere appunto 'diritto' e che si designa comunemente con tale termine (o col suo corrispondente in ogni singola lingua).

La funzione tipica dell'ordinamento statale in genere e di quello giuridico in specie consiste nello stabilire in via generale

ed astratta, cioè mediante 'norme' (statali o giuridiche), quali siano le condizioni necessarie e sufficienti per l'attuazione delle finalità dello stato, e quindi per l'esistenza di questo. Tenendo presente quanto si è esposto circa le finalità generiche e la finalità specifica di ogni società politica, può affermarsi che il diritto esplica due funzioni tra loro intimamente connesse: a) una 'funzione direttiva', consistente nella determinazione di tutto quanto è rilevante ai fini del diritto ('materie giuridicamente rilevanti', in contrapposto alle materie che costituiscono l' 'indifferente giuridico') e nella individuazione, entro questa sfera, dei comportamenti che i soggetti sono lasciati liberi di tenere o di non tenere ('lecito giuridico') e dei comportamenti che i soggetti sono invece obbligati ad effettuare o ad astenersi dall'effettuare ('obblighi giuridici': positivi o negativi); b) una 'funzione sanzionatoria', consistente nella determinazione dell'adeguata e proporzionata sanzione, eventualmente anche coattiva, che si attaglia a chi si sia reso responsabile della mancata osservanza di un comportamento giuridicamente obbligatorio.

5. I comandi giuridici vengono in essere attraverso atti di volizione, che si dicono le 'fonti di produzione' degli stessi. Ma i comandi giuridici sono comandi eteronomi, formulati cioè per essere ricevuti da altri (i cd. 'destinatari'), i quali debbono essere posti in condizione di conoscerne l'esistenza e l'estensione e debbono poi procedere ad intenderne il significato. Affinché essi diventino praticamente operanti, non basta, dunque, la pura volizione, ma occorre: a) che vi sia un qualche mezzo esteriore di manifestazione, al quale i destinatari possano fissare il loro sguardo; b) che i destinatari mettano in opera una attività volta all'accertamento della loro esistenza ed all'accertamento della loro sfera di applicazione, un'attività volta cioè alla loro interpretazione.

La fonte naturale e originaria delle norme giuridiche (e statali) è la 'costituzione politica', cioè la convenzione espressa o tacita dei consociati. Se la costituzione è esplicita, il mezzo di manifestazione delle norme è costituito dal documento (o 'carta') costituzionale (cd. 'statuto politico'). Se la costituzione è inespressa documentalmente (ipotesi assai più frequente), in tal caso essa si manifesta attraverso la uniforme ripetizione di un certo comportamento da parte della generalità (se non della universalità) dei consociati, fatta con la convinzione della sua giuridica necessità (cd. *opinio iuris et necessitatis*): fenomeno, che si designa modernamente con il termine di 'consuetudine'.

La costituzione politica può ammettere, e solitamente ammette, che norme giuridiche integrative vengano emanate da organi

del governo dello stato (principalmente, gli organi legislativi) attraverso provvedimenti normativi o anche, eccezionalmente, non normativi. Fonti derivate e subordinate delle norme giuridiche sono, pertanto, i provvedimenti di governo, e particolarmente i 'provvedimenti legislativi sostanziali' (non meramente formali), che son quelli aventi contenuto normativo. In linea logica i provvedimenti di governo non dovrebbero poter prevalere sulle norme costituzionali, statutarie o consuetudinarie che siano. Molti ordinamenti giuridici moderni sono giunti, invece, attraverso una lenta evoluzione, sino al punto di ammettere la piena equivalenza dei provvedimenti di governo (legislativi o equiparati) con le norme statutarie o, addirittura, sino al punto di statuire la prevalenza dei provvedimenti di governo sulle norme consuetudinarie; alle quali ultime non viene, dunque, riconosciuta nessuna efficacia, se si trovino ad essere 'contra legem' o anche, talvolta, se siano soltanto 'praeter legem'.

L'accertamento della esistenza dei comandi giuridici vigenti da parte dei destinatari può essere di tre specie: a) diretto, quando consista nella ricognizione del documento in cui un comando giuridico (esplicito) si concreta; b) indiretto, quando consista nella ricognizione dei fatti, che forniscono la prova della esistenza di una certa norma giuridica non documentata ('fatti di consuetudine'); c) presuntivo, quando consista nella logica deduzione da una norma giuridica accertata della esistenza di un principio giuridico inespresso, che di essa costituisce il presupposto. La funzione di accertamento presuntivo delle norme giuridiche si dice 'analogia' ed è, naturalmente, di estrema delicatezza e difficoltà. Essa è, peraltro, logicamente corretta e praticamente necessaria perché serve ad individuare i principi regolatori di fattispecie, che, pur non potendosi dire giuridicamente irrilevanti, non risultano, tuttavia, previste esattamente da norme giuridiche direttamente o indirettamente accertate: è ovvio che il regolamento che meglio si attaglia a queste fattispecie sia, *mutatis mutandis*, il regolamento normativo dettato per casi in qualche modo somiglianti.

L'accertamento del significato dei comandi giuridici (che segue al previo accertamento della loro esistenza) è operazione complessa, che consiste nel contemperamento del significato letterale del comando con le esigenze della logica e con le linee generali dell'ordinamento giuridico vigente. Non sempre la significazione sostanziale di un comando giuridico collima con la sua significazione apparente, letterale: in tal caso, è evidente che è la significazione sostanziale a dover prevalere sull'altra.

L'interpretazione del diritto, in ambedue gli aspetti ora illustrati, è compito dei destinatari delle norme. Vi sono, peraltro, anche: una interpretazione 'autentica' o normativa, che è quella proclamata dallo stesso governo con provvedimenti legislativi sostanziali; una interpretazione 'giurisdizionale' o sanzionatoria, che è quella esercitata dagli

organi giurisdizionali come presupposto per la emanazione di provvedimenti sanzionatori; una interpretazione 'giurisprudenziale' o dottrinale, che è quella esercitata dai giurisperiti, cioè dagli interpreti professionali del diritto. L'efficacia degli atti di interpretazione autentica o giurisdizionale è quella stessa dei provvedimenti che li contengono e li assorbono; l'efficacia dell'interpretazione giurisprudenziale è giuridicamente irrilevante, sebbene possa essere socialmente assai penetrante in dipendenza dell'estimazione di cui godano i giurisperiti che la esercitano.

6. Coerentemente con la funzione propria dell'ordinamento giuridico, ciascuna norma giuridica si risolve nella predisposizione del regolamento (direttivo e sanzionatorio) adeguato ad un certo tipo di rapporto ('rapporto giuridico') che intercorra tra due o più soggetti ('soggetti giuridici') in relazione ad un bene della vita sociale, cioè ad una fonte di interessi divergenti per i soggetti ('oggetto giuridico').

La conseguenza della produzione di una norma giuridica di relazione è che, in ordine all'oggetto giuridico, si determina una situazione di preminenza (cd. situazione attiva) di uno o più soggetti attivi ed una correlativa situazione di subordinazione (cd. situazione passiva) di un altro o di altri soggetti passivi. La situazione del soggetto passivo, sfavorito dalla norma, prende il nome di 'dovere giuridico' e consiste: *a*) nell'impegno ad osservare l'invito a fare o a non fare alcunché, contenuto in una norma direttiva ('obbligo'); *b*) nella connessa necessità, in caso di inosservanza dell'obbligo, di sottostare, anche contro la propria volontà, a quanto prescritto da una norma sanzionatoria ('soggezione'). La situazione del soggetto attivo, favorito dalla norma, prende *ab antiquo* il nome di 'diritto (in senso) soggettivo' (meglio, 'potere giuridico') e consiste: *a*) nel potere di pretendere l'osservanza dell'obbligo da parte del soggetto passivo ('pretesa'); *b*) subordinatamente alla inosservanza dell'obbligo, nel potere di provocare direttamente o indirettamente, con il proprio comportamento, la sottoposizione del soggetto passivo alla sanzione ('azione').

Ciò posto, le possibilità di rapporti giuridici sono praticamente infinite, variando la loro identità a seconda dei soggetti (attivi e passivi), degli oggetti, del tipo di correlazione tra i soggetti (pretesa-obbligo, oppure azione-soggezione), del contenuto specifico del potere giuridico e coerentemente del dovere giuridico. Identificare e analizzare i rapporti concretamente previsti da un ordinamento giuridico è appunto il compito che spetta alla scienza che si dedica al suo studio; ma, sempre e soltanto a fini di intesa sul

piano del linguaggio, qualche classificazione generica dei rapporti giuridici non guasta.

Per nostro conto, le classificazioni che riteniamo più opportune sono quelle dei rapporti giuridici in rapporti assoluti o relativi, in rapporti di debito o di responsabilità, in rapporti ad esecuzione libera o ad esecuzione coatta, in rapporti pubblici (attinenti all'esercizio di funzioni di governo) o privati (estranei all'esercizio di funzioni di governo).

(*a*) Rapporti assoluti e relativi. I rapporti giuridici 'assoluti' sono quelli che intercorrono tra uno o più soggetti attivi e tutti (indistintamente e indeterminatamente) gli altri consociati, i quali sono quindi tenuti ad un comportamento di sopportazione ('*pati*') nei riguardi del soggetto attivo. Il soggetto attivo di un rapporto giuridico assoluto (si pensi per tutti al proprietario di una cosa) viene ad avere, pertanto, una pretesa *erga omnes* di non essere turbato nell'esercizio delle sue facoltà giuridiche; in caso di inosservanza dell'obbligo corrispondente da parte di un soggetto passivo, si costituirà a carico di quest'ultimo un rapporto di responsabilità, eventualmente ad esecuzione coatta. I rapporti giuridici 'relativi' intercorrono invece tra uno o più soggetti ben determinati (non solo gli attivi, ma anche i passivi): i soggetti passivi sono, in tal caso, tenuti ad un comportamento soddisfattorio positivo o negativo ('*dare*', '*facere*', '*non facere*'), nel senso che questo comportamento vale a determinare di per se stesso il soddisfacimento di un interesse del soggetto attivo. Esempi tipici di rapporti relativi sono i rapporti cd. obbligatori (da compravendita, da mutuo, da atto illecito ecc.: il debitore è tenuto a soddisfare il creditore consegnandogli la merce, restituendogli la somma avuta in prestito, risarcendogli il danno patrimoniale prodotto ecc.).

(*b*) Rapporti di debito e di responsabilità. I rapporti giuridici 'di debito' sono rapporti (assoluti o relativi) consistenti in un vincolo che si costituisce per effetto di un fatto giuridico involontario o di un atto giuridico lecito (n. 7). I rapporti giuridici 'di responsabilità' sono rapporti giuridici relativi (mai assoluti) consistenti in un vincolo che si pone, a carico di uno o più soggetti passivi determinati, a titolo di responsabilità, per aver essi compiuto, in pregiudizio del soggetto attivo, un atto illecito (es.: la produzione di un danno ingiusto, che ovviamente dovrà essere risarcito, oppure l'inadempimento di un obbligo relativo, cui ovviamente deve seguire una riparazione dell'inadempiente).

(*c*) Rapporti ad esecuzione libera e ad esecuzione coatta. I rapporti giuridici 'ad esecuzione libera' sono rapporti (di debito o di responsabilità) considerati nel momento della correlazione di una mera pretesa del soggetto attivo con un mero obbligo del soggetto passivo. I rapporti giuridici 'ad esecuzione coatta' sono rapporti considerati nel momento della correlazione di un'azione del soggetto attivo con una soggezione del soggetto passivo. È ovvio che i rapporti giuridici ad esecuzione coatta sono sempre rapporti di responsabilità, essendo la

soggezione posta in opera solo nell'ipotesi che il titolare di un obbligo abbia compiuto un atto illecito, cioè l'inadempimento di un obbligo.

(d) Rapporti giuridici pubblici e rapporti giuridici privati. I rapporti giuridici 'pubblici' sono quelli relativi alla esplicazione di una funzione di governo, quindi all'esercizio di una potestà sovrana. Almeno uno dei soggetti di essi (attivo o passivo) è dunque lo stato (nei suoi funzionari o ausiliari di governo) o un ente pubblico parastatale. Esempi di rapporti giuridici pubblici sono il rapporto di debito in forza del quale il cittadino (o anche, eventualmente, il suddito) è tenuto verso lo stato al servizio militare; il rapporto di debito in forza del quale lo stato è tenuto ad accettare la candidatura ad una funzione pubblica presentata da un cittadino; il rapporto di responsabilità tra lo stato ed il cittadino per la commissione, da parte di quest'ultimo, di un atto lesivo dei pubblici interessi ecc. I rapporti giuridici 'privati', di contro, non attengono alla esplicazione di una funzione di governo, ma riguardano il soddisfacimento di interessi estranei ai fini supremi della comunità politica.

Anche i rapporti giuridici privati interessano la comunità (non sarebbero altrimenti previsti e regolati dal diritto), ma non la interessano direttamente, bensì di riflesso, e cioè se ed in quanto il conflitto intersubiettivo di interessi possa, deflagrando, turbare l'esplicazione delle finalità dello stato. Così, allo stato non interessa, in sé e per sé, che il mutuatario restituisca alla scadenza la somma prestatagli dal mutuante, ma interessa che, in caso di inadempimento, l'eventuale dissidio fra i due non turbi l'ordine sociale, ed è perciò che esso considera giuridicamente rilevante il rapporto di debito *ex mutuo*, regolandolo in un certo modo.

7. Fine dell'ordinamento giuridico è l'attuazione dell' 'ordine giuridico', cioè il verificarsi in concreto degli effetti che le norme giuridiche ricollegano alla ipotesi che si verifichi una delle fattispecie da esse previste (cd. 'effetti giuridici').

L'ordine giuridico può risolversi in una triplice categoria di effetti giuridici: a) la costituzione di un rapporto sinora inesistente; b) la estinzione di un rapporto sinora esistente; c) la modificazione di un rapporto in uno dei suoi elementi caratteristici. A proposito degli effetti modificativi, si avverta che un tipo importante di modificazione è rappresentato dal cd. fenomeno della 'successione', cioè del subentrare di un soggetto nella situazione o nelle situazioni giuridiche di un altro. Si tratta, dunque, di un caso di modificazione soggettiva, che, più precisamente, può essere 'a titolo particolare' (cd. 'acquisto derivativo del diritto o del dovere giuridico'), se si subentri nella situazione attiva o passiva di un singolo rapporto; oppure 'a titolo universale', se in una sola volta si subentri nella totalità o in un complesso di rapporti di cui un soggetto ('antecessore' o 'dante causa') è titolare (attivo o

passivo). Si distingue, inoltre, una successione *inter vivos*, cioè ad un antecessore vivente, da una successione *mortis causa*, cioè ad un antecessore defunto.

Causa dell'ordine giuridico è il prodursi in atto di accadimenti conformi alle fattispecie ipotetiche delle norme giuridiche ('fatti giuridici'). La classificazione più semplice e generale dei fatti giuridici consiste nel distinguere tra fatti involontari e volontari e nel suddividere questi ultimi in leciti e illeciti.

(a) I 'fatti giuridici involontari' sono quelli il cui accadimento non dipende dalla volontà dei futuri o attuali titolari del rapporto giuridico riguardo al quale sono chiamati a esercitare la loro influenza, ma dipende o dall'ordine naturale delle cose (cd. 'fatti naturali': es., la nascita o la morte di un soggetto, il perimento naturale di un oggetto giuridico) o dalla volontà di un soggetto del tutto estraneo (cd. 'atti del terzo': es., la requisizione di un oggetto di proprietà privata da parte dell'autorità di governo).

(b) I 'fatti giuridici volontari', anche detti 'atti giuridici', sono quelli il cui accadimento è determinato dalla volontà dei futuri o degli attuali titolari del rapporto giuridico riguardo al quale sono chiamati ad esercitare la loro influenza. Gli atti giuridici si dicono: a) 'leciti', se il comportamento in cui consistono è permesso dall'ordinamento giuridico; b) 'illeciti', se il comportamento in cui consistono è vietato dall'ordinamento giuridico, che ricollega perciò a tale comportamento il sorgere di una situazione di responsabilità (ad esecuzione libera, oppure, in casi estremi, ad esecuzione coatta) dell'agente.

A rigor di logica, la determinazione degli effetti riconnessi al verificarsi di un fatto giuridico dovrebbe essere in tutto e per tutto operata dall'ordinamento giuridico. I soggetti giuridici dovrebbero, in altri termini, poter influire sugli effetti giuridici soltanto nel caso in cui l'ordinamento giuridico facesse dipendere i medesimi da un fatto volontario e, in questo caso, solo nel senso di essere liberi tra il compiere l'atto, determinando gli effetti prestabiliti, o il non compierlo, impedendo che gli effetti stessi si verificino. Senonché questo sistema presuppone la esistenza di ordinamenti giuridici tanto perfetti e completi in ogni particolare, da potersi dire praticamente impossibile che un qualsivoglia effetto giuridico sia stato da essi non previsto. Siccome tutto ciò è assurdo, gli ordinamenti giuridici (e non soltanto quelli più primitivi e meno completi) usano lasciare una certa sfera di autonomia ai soggetti giuridici nella determinazione degli effetti da riconnettersi ai loro atti, purché leciti. Di qui la distinzione degli atti giuridicamente leciti in: a) 'meri atti giuridici', che sono per l'appunto quelli i cui effetti sono esattamente stabiliti dall'ordinamento; b) 'atti

giuridici di autonomia', che sono quelli i cui effetti sono totalmente o parzialmente stabiliti dai soggetti stessi che li compiono.

Gli atti giuridici di autonomia possono essere, più esattamente, definiti come atti lecitamente produttivi di effetti giuridici conformi alla volontà manifestata da chi li compie ed allo scopo pratico che con essi si è voluto raggiungere. L'ordinamento giuridico ne determina i limiti più o meno lati di liceità, precisando chi sia capace di compierli, a quale tipo di oggetti possano riferirsi, quali tipi di scopi pratici possano essere destinati a realizzare (o, più spesso, quali scopi pratici non siano perseguibili con atti di autonomia). Per il resto, gli effetti giuridici degli atti di autonomia dipendono esclusivamente dall'identificazione della loro funzione specifica e obbiettiva (cd. 'causa' dell'atto) e dall'interpretazione della volontà manifestata da chi li compie.

La distinzione fondamentale degli atti giuridici di autonomia va fatta con riguardo alla natura pubblica o privata degli interessi che essi sono diretti a soddisfare, cioè con riguardo al fatto che la loro causa consista nella esplicazione di una funzione di governo o no. Da questo punto di vista si distinguono gli atti di autonomia pubblica, o 'provvedimenti di governo', dagli atti di autonomia privata, o 'negozi giuridici'. I provvedimenti di governo si suddividono, a loro volta, in legislativi, sanzionatori ed amministrativi. Gli ordinamenti giuridici sogliono, ovviamente, stabilire una rigida gerarchia tra questi atti, nel senso che i negozi giuridici non possono comunque interferire nella sfera di efficacia dei provvedimenti di governo e che, tra questi ultimi, i provvedimenti legislativi prevalgono sugli altri, ed i provvedimenti sanzionatori prevalgono su quelli amministrativi (n. 3).

8. Chiuso con questa specie di lessico che ci siamo predisposto ai fini della chiarezza dell'esposizione (n. 2-7), e ribadito (se pure è necessario) che esso non è inteso a condizionare la ricostruzione storica (non è inteso cioè a ritrovare nella storia del diritto romano tutte e precise le categorie e le combinazioni formali che abbiamo dianzi indicate), veniamo alla identificazione di massima dell'oggetto del presente manuale. Che cosa intenderemo per diritto romano?

Per dare una risposta (o meglio, la nostra risposta) a questo interrogativo, bisogna prendere atto, crediamo, di ciò: che lo studio critico della storia dell'umanità ha portato già da gran tempo ad individuare, accanto a molti altri, uno specifico settore spaziale ed uno specifico ciclo temporale di essa, che sogliono intitolarsi a Roma ed alla sua civiltà. 'Diritto romano' è, dunque, l'ordinamento giuridico proprio di Roma e della sua civiltà in tutto il corso della relativa storia.

La risposta può sembrare semplice, ma non è altrettanto semplice (a prescindere dalle difficoltà di documentazione delle quali parleremo più oltre) la individuazione concettuale della 'civiltà

romana' e dello stesso ordinamento giuridico che le fu proprio. Da quali indici di identificazione risulta quella che diciamo la civiltà romana? E a quali aspetti di quella civiltà bisogna particolarmente guardare per farsi un'idea del relativo ordinamento giuridico?

A nostro avviso, è impresa vana il cercare di evadere da una definizione generica ed approssimativa, perché la civiltà di un popolo non è un dato obbiettivo della realtà, ma è un prodotto della valutazione dello spirito umano, cioè il frutto di un ripensamento e riordinamento creativo di dati di fatto di per sé amorfi ed insignificanti. Tutto ciò che riguarda o sembra riguardare Roma e la sua vita sociale dovrà, dunque, essere preso in considerazione e valutato. Ma siccome il nocciolo di qualsivoglia civiltà non può non essere costituito da una società politica, e quindi da un ordinamento statale (che ne costituiscono, appunto, il nucleo, in certo senso, più materiato e percettibile), il nostro punto di riferimento immediato, anche se non esclusivo, sarà la storia dello stato romano e del suo ordinamento caratteristico. In relazione ad essa tenteremo di vedere che cosa i Romani, e perché, abbiano ritenuto essere, in particolare, il loro 'ius', il loro ordinamento giuridico.

Ne consegue che l'espressione 'diritto romano' indica, più precisamente, l'ordinamento giuridico dello stato romano, in tutti i successivi momenti della sua plurisecolare evoluzione. Anzi, più precisamente ancora, lo stesso stato romano studiato *sub specie* del suo ordinamento giuridico.

Dato che, come generalmente si ritiene, la storia dello stato romano ebbe inizio, al più presto, nel sec. VIII a.C. e terminò, al più tardi, nel sec. VI d.C., questi due termini estremi, sempre che ci risultino appresso esattamente determinati, valgono anche, e non possono non valere, per la storia del diritto romano. Entro i tredici secoli intercorrenti dal leggendario re Romolo, fondatore di Roma, a Giustiniano I, imperatore d'Oriente (m. 565 d.C.), lo stato romano e il suo diritto non furono sempre identici a se stessi, ma mutarono continuamente coi tempi. Occorre, dunque, per formulare una sintesi che non astragga eccessivamente dalla realtà degli accadimenti, individuare, nelle sue grandi linee, questo processo di trasformazione vitale, fissando anzi tutto alcuni più generali periodi dello sviluppo storico dello stato e del diritto romano. È fuor di dubbio che questo procedimento implica lo svantaggio dell'arbitraria schematizzazione di una materia che tende a sottrarsi a schemi fissi, ma bisogna anche considerare che esso importa, come si è detto, il vantaggio di facilitare, attraverso successive sintesi delle caratteristiche più spiccate, la ricostruzione critica della storia di Roma. Tutto sta nel determinare accor-

tamente i tratti che meglio valgono ad individuare i vari periodi storici, tenendo presente che questi 'periodi' altro non sono che inquadrature subbiettive di fatti e istituzioni.

Una ripartizione in periodi, che voglia essere la meno arbitraria possibile, deve, a parere dei piú, tener conto delle piú importanti 'crisi', di sviluppo o di decadenza, subite dallo stato romano e dal suo diritto. Vero è che la vita dei popoli, come quella degli esseri umani, è essa stessa in una perpetua trasformazione, in una crisi continuamente rinnovantesi: che di crisi, dunque, non si potrebbe mai, a rigor di termini, parlare. Tuttavia è altresí vero che vi sono momenti, o addirittura fasi, talvolta anche lunghe o lunghissime, tanto nella vita dei singoli quanto in quella delle società umane, in cui la crisi di vita assume visibilmente un ritmo piú rapido, integra una vicenda piú concitata e concentrata. E a queste fasi squisitamente dinamiche, che può ritenersi legittimo far capo, onde segnare la transizione da un certo assetto, apparentemente ed approssimativamente statico, ad un nuovo e diverso assetto, anch'esso apparentemente e approssimativamente statico, dello stato e del diritto di Roma. Vediamo perciò di quali crisi sia ragionevolmente opportuno far conto.

9. Salvo qualche eccezione, gli storiografi del diritto romano sembrano orientati nel senso che non sia assolutamente possibile tracciare una periodizzazione unitaria per il diritto pubblico e per il diritto privato romano.

In merito al cd. diritto pubblico, cioè alla storia dei rapporti giuridici pubblici, si segnano ordinariamente come fasi critiche di transizione: a) il V sec. a. C., che vide il passaggio dall'originaria forma di governo monarchica alla forma comunemente detta repubblicana; b) il I sec. a. C., durante cui maturò la trasformazione della repubblica in principato; c) il III sec. d. C., in cui si profilò e prese piede il sistema di governo dell'impero assolutistico. In ordine al diritto privato, invece, le fasi critiche che si segnalano generalmente son due: a) il II sec. a. C., durante il quale, dopo la vittoria su Cartagine e la conquista del mondo mediterraneo, gli istituti del diritto privato, che prima avevano carattere esclusivistico e nazionale, dovettero adattarsi alle vaste e varie esigenze del nuovo impero mondiale; b) il III sec. d. C., che assisté, secondo la maggioranza dei romanisti, alla decadenza delle genuine istituzioni romane e che comunque fu testimone, secondo altri, del fenomeno di progressiva unificazione di quelli che ancora erano, nel periodo precedente, sistemi normativi separati e concorrenti.

La scissione della materia del nostro studio in due settori, il diritto pubblico e il diritto privato, non ci convince. È un modo

inammissibile per condizionare l'analisi e l'esposizione dell'ordinamento giuridico romano ad una distinzione, quella tra rapporti giuridici pubblici e rapporti giuridici privati (n. 6), che non soltanto ha carattere puramente classificatorio (e artificioso), ma è stata, come vedremo, concepita e formulata dagli stessi Romani proprio e solo in sede classificatoria e in età relativamente tarda. A parte ciò, come si fa a non valutare l'ordinamento giuridico romano per una realtà unitaria, anzi per l'espressione di quella piú complessa realtà unitaria che è costituita dalla civiltà e dallo stato romano? Gli aspetti, indubbiamente molteplici e vari, del diritto di Roma non possono essere predeterminati in alcun modo, ma debbono scaturire da un esame completo e compatto della realtà romana, quale a noi ci si offre nelle testimonianze che ne riferiscono. Il nostro parere è, si aggiunga, che una periodizzazione unitaria di tutta la materia dell'ordinamento giuridico romano, pubblico e privato, oltre che doverosa, sia anche possibile. Che sia possibile discenderà, come logica conseguenza, dall'esposizione di questo libro, se risulterà organicamente svolta.

Noi riteniamo, in particolare, che plausibile sia l'individuazione, sulla quale tutti concordano, della crisi del III sec. d. C., particolarmente nel tratto dalla fine della dinastia dei Severi all'ascesa di Diocleziano al potere, perché essa coinvolse certamente tutto quanto l'ordinamento giuridico romano, sia pubblico che privato. Quanto alla crisi economico-sociale del II sec. a. C., assunta generalmente come punto di transizione tra due periodi storici del diritto privato romano, essa ci sembra, in realtà, soltanto un aspetto, un momento di una fase critica piú lunga e complessa, che, dalla metà del sec. II alla fine del sec. I a. C., determinò, ad un tempo, la trasformazione sia del diritto pubblico, sia del diritto privato. Infine, risalendo ulteriormente nei secoli, noi pensiamo che, se non è possibile prescindere, nella valutazione della storia statale romana, dalla crisi che segnò il passaggio dall'assetto costituzionale arcaico a quello dei tempi storici (crisi che, peraltro, apertasi nel V sec. a. C., si protrasse per buona parte del sec. IV a. C.), nemmeno è possibile prescindere dalla sicura, evidente trasformazione degli istituti privatistici arcaici, avvenuta nel corso dello stesso arco di tempo e per influenza delle medesime cause.

Dunque, a nostro avviso, tre crisi: quella dei sec. V-IV a. C.; quella dei secoli II-I a. C.; quella del sec. III d. C.

Ciascuna delle tre crisi ora accennate è un po', tra l'una e l'altra fase statica del diritto romano, come la 'terra di nessuno' fra due belligeranti: ragion per cui sorge inevitabilmente il problema se sia conveniente trattarne in ordine alla fase che precede, o in ordine a quella che segue, o isolatamente. Contrariamente alla


generalità degli storiografi, noi siamo per il primo sistema espositivo: anzi tutto perché riteniamo che ciascuna crisi stia essenzialmente a mostrarci la lenta e inesorabile dissoluzione di un periodo, piuttosto che la formazione degli elementi tipici del periodo successivo; secondariamente, perché è un fatto innegabile che l'organizzazione politica e giuridica di un popolo presenta sempre, nella storia della civiltà, la peculiare caratteristica di svolgersi e mutarsi assai più lentamente di quanto non si evolvano i presupposti culturali, economici e sociali di essa. Sopra tutto la storia di Roma ci dimostra che l'ordinamento giuridico vigente nelle fasi di crisi fu ancora, in buona sostanza, quello della fase statica precedente. Le ripercussioni di ciascun rivolgimento economico-sociale sull'assetto giuridico di Roma non furono quasi mai immediate e complete, ma, a causa di un caratteristico fenomeno di viscosità o di inerzia dell'ordinamento (e degli ambienti interessati alla conservazione del passato), avvenne, in generale, che esse si profilarono e si approfondirono ad una certa distanza di tempo dalla dellagrazione della crisi sul piano economico-sociale.

Per concludere, noi ripartiremo la storia giuridica romana in quattro periodi: un periodo del diritto arcaico; un periodo del diritto preclassico; un periodo del diritto classico; un periodo del diritto postclassico.

**10.** Le caratteristiche dei periodi or ora indicati risulteranno dalla trattazione che, nei capitoli relativi a ciascuno, sarà ad essi dedicata. Qui ci limiteremo a precisarne i limiti temporali ed a giustificare la denominazione di comodo, la quale cerca di non discostarsi vanamente da quella che è anche la terminologia ormai corrente tra gli studiosi del diritto romano.

(a) Il periodo arcaico del diritto romano corrisponde, in termini di ordinamento statale, a quello della formazione e della fioritura della *civitas* quiritaria e si inquadra in esso. Esso va dal sec. VIII a. C. fin verso la metà del sec. IV a. C., cioè dalla mitica fondazione di Roma (754, o altro anno di poco successivo) alle *ed. leges Liciniae Sextiae* del 367 a. C. Ma, in verità, non sarebbe possibile intendere e valutare il diritto romano arcaico, se non si tentasse di penetrare induttivamente nella preistoria di Roma, allo scopo di ritrovarne le più lontane radici.

La denominazione del periodo come 'arcaico' deriva dal fatto che in esso le istituzioni statali e giuridiche tipicamente romane ancora non sono tutte ed in tutto formate e evidenti. Tra molti elementi destinati a decadere o a sparire del tutto emergono progressivamente, in questo periodo essenzialmente protostorico, le



CARTA I. Planta di Roma nell'epoca di massimo sviluppo (sec. I-III d.C.)

prime tracce di quella che sarà la *respublica Romanorum* e di quel che sarà, correlativamente, il *ius civile Romanorum*.

(b) Il periodo preclassico del diritto romano corrisponde a quello della *respublica* nazionale romana e si inquadra in esso. Esso va dalla metà del sec. IV a. C. sin verso la fine del sec. I a. C., cioè dalle *cd. leges Liciniae Sextiae* del 367 a. C. al 27 a. C., anno in cui furono conferiti ad Augusto i primi poteri costituzionali di *princeps*.

La denominazione del periodo come 'preclassico' non deriva dal fatto che in esso le istituzioni giuridiche tipicamente romane non siano ancora tutte presenti e perfette. Tanto meno è ricollegabile alla tesi, storiograficamente assurda, che la *respublica* nazionale sia qualcosa di meno rispetto alla successiva *respublica* universale. È solo che, almeno dal punto di vista della nostra informazione, il periodo successivo suole essere designato comunemente, con riferimento ai valori del diritto, come 'classico', per le ragioni che passiamo subito ad indicare, sì che il nostro periodo è, rispetto ad esso, null'altro che quello che lo precede.

(c) Il periodo classico del diritto romano corrisponde a quello della *respublica* universale romana e si inquadra in esso. Esso va dagli ultimi anni del sec. I a. C. sin verso la fine del sec. III d. C., cioè dal conferimento dei poteri di *princeps* ad Augusto (27 a. C.), sino al 285 d. C., anno della fine della terza anarchia militare e della connessa ascesa al potere di Diocleziano.

La *respublica* universale romana, con il regime di governo del *principatus* che si affermò in essa, può essere valutata, in sé e rispetto alla *respublica* nazionale che la precede, molto variamente. Sta di fatto, comunque, che l'attenzione degli storici del diritto è sempre stata attratta, e quasi affascinata, dalla fioritura in essa di un pensiero giuridico singolarmente copioso e maturo, che si suole denominare, nel suo complesso, 'giurisprudenza classica'. Il 'monumento' della giurisprudenza classica ha influenzato, nell'uso corrente, la denominazione (e spesso anche, meno ragionevolmente, la stessa valutazione) di tutto il periodo. Poco male, purché ci si renda conto delle dimensioni eminentemente formali del fenomeno.

(d) Il periodo postclassico del diritto romano corrisponde a quello dell'*imperium* assolutistico e si inquadra in esso. Esso va dagli ultimi anni del sec. III sino al sec. VI d. C., cioè dalla ascesa al potere di Diocleziano (285 d. C.) sino alla morte dell'imperatore d'Oriente Giustiniano I (565 d. C.).

Le ragioni per cui il periodo è denominato (rispetto a quello precedente) 'postclassico' sono ormai intuibili, ma può essere an-

ticipato senz'altro che il periodo postclassico fu un periodo di declino della civiltà romana e di vario inquinamento dei suoi principi. Si parli o non si parli di 'decadenza', la progressiva denaturazione della romanità, in tutti i suoi aspetti, è evidente, ed è ad essa che va ricollegata la fine della civiltà romana e del suo diritto.

Non va tralasciato di aggiungere fin d'ora, a proposito del periodo postclassico, che esso è stato assai povero di 'giurisprudenza' propria e autonoma, ma è stato anche quello che ci ha fatto pervenire, attraverso riedizioni e rielaborazioni varie, quasi tutto quel poco (ma non pochissimo) che sappiamo della copiosa giurisprudenza classica e della precedente giurisprudenza preclassica. Particolarmente importante è la grande compilazione di ritagli delle opere giurisprudenziali preclassiche e classiche (*cd. iura*) e di brani delle costituzioni imperiali dal II al VI secolo (*cd. leges*) fatta fare da Giustiniano, con molti opportuni ritocchi di aggiornamento (*cd. interpolazioni*), per servire alla disciplina della società dei suoi tempi e allo studio nelle università imperiali: compilazione trasfusa essenzialmente nelle tre opere denominate *Digesta*, *Codex Iustinianus*, *Institutiones*, e cui i posteri hanno dato, per la sua grandiosità, il titolo di *Corpus iuris civilis*.

Il periodo postclassico è, dunque, il *medium*, non si sa (e si discute parecchio) se e quanto deformante, che ci permette, in larga misura, di giungere alla conoscenza dei periodi precedenti, dei quali la documentazione direttamente a noi pervenuta è assai scarsa.

II. Pur se è vero, come abbiamo dianzi sostenuto (n. 8), che la civiltà romana si è conclusa essenzialmente nel sec. VI d. C., è a tutti noto che residui, più o meno genuini, di quella civiltà sono rimasti tenacemente in vita, sia in Occidente che sopra tutto in Oriente, anche nei secoli successivi. Quel che vale per la civiltà romana vale, evidentemente, anche per il diritto romano.

Il trapasso del diritto romano da ordinamento vigente a materia tutt'al più di conoscenza e di studio, si attuò, pertanto, in modo progressivo. In Occidente, anche dopo la deposizione di Romolo Augustolo nel 476, il diritto romano conservò vigore, almeno per i sudditi romani dei regni barbarici, ancora a lungo, e la restaurazione del dominio romano tentata da Giustiniano I valse molto a questo fine. In Oriente e nei domini bizantini di Occidente (Venezia, Ravenna, Napoli, Calabria) la resistenza del diritto romano, nella manifestazione giustiniana, fu assai prolungata, ma è un dato di fatto che si perse gradatamente la genuina ispirazione romana e si verificò una degenerazione del diritto romano in 'diritto bizantino', fortemente influenzato dalle istituzioni delle popolazioni

greco-orientali. In tal modo il diritto romano finì per essere, ma solo intorno all'anno 1000, piuttosto un ricordo e un vuoto nome, che un fattore vivo e operante del progresso civile dei popoli.

Il rilancio del diritto romano fu realizzato sul piano dello studio e fu favorito principalmente da due circostanze: la costituzione del Sacro Romano Impero, fondato sulla idea della successione all'*Imperium Romanum* antico, e il 'pre-rinascimento' italiano del sec. XII, caratterizzato da un nuovo interesse degli studiosi per la civiltà di Roma. Il ritrovamento in Pisa (nel 1050) di un fedele manoscritto dei *Digesta* giustinianeî risalente al sec. VI (la cd. '*Littera Pisana*', passata poi a Firenze nel 1406, ed appunto perciò oggi denominata '*Littera Florentina*') acuì l'interesse per il diritto romano. Sulle copie tratte da quel manoscritto (le cd. '*Lectioes vulgatae*') prese più tardi ad esercitare i suoi allievi un *magister artium* dello studio di Bologna (vissuto agli inizi del sec. XII) di nome Irnerio. Nell'intento di offrire nuovi materiali di studio ai suoi discepoli di grammatica e di retorica, Irnerio lesse loro i frammenti dei giuristi classici raccolti nei *Digesta*, chiosandoli opportunamente con 'glosse' là dove il testo fosse difficile ed oscuro. Di questa attività glossatoria i successori di Irnerio (tra cui primeggiano Martino, Bulgaro, Ugo, Iacopo e Azzone) fecero addirittura lo scopo esclusivo del loro studio e del loro insegnamento, fondando in tal modo, nell'ambito dello studio bolognese, una vera e propria scuola di diritto, che è passata alla storia col nome di 'scuola dei glossatori'.

L'attività insigne dei glossatori, che presto estesero i loro interessi anche alle altre parti del cd. *Corpus iuris* giustiniano e alle leggi longobarde e federiciane (di Federico II) di più comune applicazione, fu sintetizzata dal maestro Accursio (1185-1263?) in una grande edizione di insieme denominata *Magna glossa* o *Glossa ordinaria*, ancor oggi utilmente consultabile per la dovizia di notazioni, di esplicazioni e di richiami che vi figurano (generalmente con le iniziali dello studioso che per primo ebbe a formularli).

Le esigenze della pratica imposero, peraltro, nei secoli XIII-XIV, una evoluzione nello studio del diritto, sia a Bologna che nelle altre università frattanto costituite: Pisa, Padova, Perugia, Siena, Napoli. Si trattava di mettere in armonia le norme romane con quelle del diritto canonico e del diritto germanico, e si trattava altresì di affrontare più da vicino i problemi sollevati dalle mutate situazioni sociali e politiche. Senza abbandonare del tutto il metodo glossatorio, insigni maestri dello studio bolognese e degli altri studi si dedicarono alla stesura di vere e proprie monografie su specifici temi, argomentandole con richiami alle fonti romane, con l'effetto di un notevolissimo allargamento di orizzonti. Eccelsero su tutti tre uomini: Cino da Pistoia (1270-1336), Bartolo da Sassoferrato (1314-1357) e Baldo degli Ubaldi (1327-1400). Il nuovo indirizzo scientifico dominante in questa epoca ha fatto parlare di una 'scuola dei commentatori', anche detta meno propriamente dei 'post-glossatori'.

Nota comune a glossatori e commentatori fu il convincimento della perdurante vigenza del diritto romano, della sostanziale applicabilità delle sue norme, pur se in concorso con altre più recenti, alla società loro contemporanea. Orientamento caratteristico e fascinoso, che richiamò agli studi italiani uditori di ogni parte d'Europa e che meritò il nome di '*mos Italicus*'. Ma nel periodo delle preponderanze straniere in Italia, che si aprì nel 1492 con la morte di Lorenzo de' Medici ed i preparativi della calata di Carlo VIII in Italia, le scuole giuridiche italiane persero la loro supremazia. Nei confronti di esse si affermò e prevalse la così detta 'scuola culta', prevalentemente francese e dichiaratamente favorevole ad una interpretazione puramente storica delle fonti giuridiche romane ('*mos Gallicus*'). Tra i più illustri esponenti della scuola culta si possono citare: Andrea Alciati (1492-1550), Iacopo Cujacio (Cujas, 1522-1590), Ugo Donello (Doneau, 1527-1591), Dionigi Gotofredo (Godefroy, 1549-1622), Giacomo Gotofredo (1587-1652), Antonio Fabro (Favre, 1557-1624).

Nei secoli XVII-XVIII fiorì, anch'essa prevalentemente fuori d'Italia e più precisamente in Germania, la così detta 'scuola del diritto naturale', la quale, facendo leva sulla grande ricchezza e profondità dell'esperienza giuridica romana, ravvisò nel diritto romano l'espressione addirittura di un 'diritto naturale', inteso come diritto comune a tutti i popoli che ripete la sua ragion d'essere (e l'esigenza della sua invariabilità) da principi meramente razionali. Massimi rappresentanti di questa scuola (anche nota come scuola dell'*'usus modernus Pandectarum'*) furono Ugo Grozio (de Groot, 1583-1645), Tommaso Hobbes (1588-1679), Samuele Pufendorf (1632-1694), Guglielmo Leibniz (1646-1716), Cristiano Thomasius (Thomas, 1655-1728), Cristiano Wolff (1679-1754).

Agli albori del sec. XIX, sotto la scossa innovatrice della rivoluzione francese, si fece strada in Europa l'idea che il diritto romano, unitamente ad ogni altro ordinamento tradizionale, dovesse essere sostituito da sintetiche 'codificazioni', che ne riassumessero, riordinassero e riformassero, ove strettamente necessario, i principi. Sostenne vigorosamente questa tesi, tra gli altri, un tardo esponente della scuola razionalista, Antonio Federico Giusto Thibaut (1774-1840): un piccolo passo avanti verso la demitizzazione del diritto romano. Ma in senso contrario si schierava, con incomparabile vigore, la 'scuola storica tedesca', fondata da Federico Carlo Savigny (1789-1861), la quale concepiva il diritto come espressione immediata dello spirito popolare, come realtà storica perennemente evolventesi ed innovantesi, e sosteneva pertanto che esso non potesse essere condensato in leggi, dato che queste sarebbero state fatalmente superate dall'evoltersi della materia giuridica nell'atto stesso della loro emanazione. Siccome il Savigny era, d'altra parte, convinto che la tradizione del diritto romano, malgrado i molti secoli trascorsi, fosse tuttora il fondamento della civiltà giuridica contemporanea, il suo insegnamento non fu affatto quello di porre da parte, come inservibile, il vetusto diritto romano: fu piuttosto quello di continuare ad avvalersi dei suoi orientamenti di fondo,

senza peraltro sentirsi obbligati a far ricorso ad esso anche nelle ipotesi in cui, principalmente in materia di diritto pubblico, emergessero dallo 'spirito popolare' orientamenti ed esigenze parzialmente o totalmente diversi da quelli della tradizione romana.

Per l'impulso del Savigny e della sua scuola, il diritto romano venne, dunque, studiato ancor più di prima, per poterlo conoscere meglio in tutti i suoi aspetti. Da un lato si moltiplicarono le ricerche storiche sul diritto romano, pubblico e privato, e sulla sua evoluzione attraverso il medioevo; dall'altro fu ravvivato lo studio del *Corpus iuris* al fine pratico di applicare le regole ancor utili in esso contenute al regolamento dei rapporti sociali. Tra gli storici puri emersero le figure del Mommsen, del Huschke, del Bluhme, del Karlowa, del Bruns. Tra i pratici emersero il Jhering, il Vangerow, il Dernburg, il Windscheid. L'influenza della scuola storica fu, per ovvie ragioni, particolarmente sentita in Germania. In fondo, ad essa si deve se la Germania ha atteso sino al 1900 per darsi un codice civile. E ad essa si deve se, per sopperire alla carenza di leggi, è sorta, sempre in Germania, quella prodigiosa corrente scientifica, denominata della 'pandettistica', la quale ha speso tesori di intelligenza e di acume per la sistemazione dell'antiquato materiale romano (essenzialmente di diritto privato) entro nuovi e aggiornati schemi 'dogmatici'.

Comunque l'opera di codificazione, già praticamente iniziata in Russia nel 1794, trionfò e fu proseguita in Austria con un codice civile generale del 1811. Ma il codice di gran lunga più celebre, anche per la novità di molti suoi principi e per l'indubbia larghezza di idee e profondità di dottrina che presiedettero alla sua compilazione, fu il codice francese pubblicato con legge 21 marzo 1804, e successivamente denominato, a partire dal 1807, 'Còde Napoleon'. Fu sopra tutto dall'influsso del codice napoleonico che derivò il propagarsi delle codificazioni in tutti gli stati di Europa, e in particolare negli stati italiani.

La codificazione per l'Italia unita fu attuata col Codice civile del 1865, entrato in vigore il 1° gennaio 1866, e più tardi esteso a Roma nel 1870, alle provincie di Venezia e di Mantova nel 1871. Sempre nel 1865 furono pubblicati anche il Codice di procedura civile e il Codice di commercio, il quale ultimo fu, peraltro, sostituito dal nuovo Codice di commercio del 1882. Il codice civile del 1865 e il codice di commercio del 1882 sono rimasti immutati fino al 1942, anno in cui, a séguito di una lunga elaborazione preliminare, è stato pubblicato il vigente Codice civile, che li ha unificati. Nello stesso anno è entrato in vigore il nuovo Codice di procedura civile, pubblicato nel 1940. La vigente Costituzione della repubblica italiana ha acquistato vigenza a partire dal 1° gennaio 1948.

12. Nel 1900, con la entrata in vigore del Codice civile tedesco, anche la Germania si è affrancata completamente dal ricorso al diritto romano come componente del suo ordinamento giuridico. È stato principalmente in concomitanza con questo importante avvenimento che la storiografia del diritto romano, lo studio

cioè del diritto romano esclusivamente *sub specie* storica, ha preso un grandissimo sviluppo, propagandosi a pressoché tutti i paesi del mondo. L'alto interesse dell'esperienza giuridica romana, alimentato dall'eccellenza e dalla relativa abbondanza delle fonti che ce ne riferiscono, ha determinato una fioritura di ricerche che violente campagne scioccamente denigratorie, sia di radice politica che di ordine utilitaristico, non sono riuscite per ora a contenere.

Non è nostro scopo, almeno in questa sede, indugiare a difendere la storia del diritto romano dagli attacchi che spesso le si muovono. Riteniamo piuttosto opportuno mettere in chiaro il nostro punto di vista circa la sfera di realtà costituente il 'diritto romano' in quanto oggetto proprio del nostro studio. Nell'individuarela vi è chi pecca per difetto e vi è chi pecca per eccesso, commettendo gli uni e gli altri un grave errore di impostazione della ricerca.

Cominciamo col dire che peccano indubbiamente per difetto coloro (non pochi), i quali limitano il loro interessamento ai soli tempi in qualche modo 'documentati', o addirittura ai soli istituti esplicitamente qualificati come 'giuridici' dalle fonti romane. Non vi è dubbio che le documentazioni e le qualificazioni romane costituiscano la piattaforma più solida degli studi romanistici. Tuttavia lo storiografo del diritto romano non può e non deve precludersi né i problemi 'di origine', relativi cioè alle origini non documentate (quindi estremamente incerte ed essenzialmente ipotetiche) delle istituzioni, né i problemi della giuridicità implicita di istituzioni (specialmente di carattere pubblicistico, e perciò ai confini della politica) non qualificate come *ius* dai Romani, o meglio da quel che ci resta delle fonti romane. Per quanto riguarda questo secondo punto, è ovvio che sarebbe arbitrario considerare giuridici quei principi di ordine sociale di cui i Romani sicuramente escludono il valore di *ius*, ma è anche evidente che di fronte a qualunque principio di ordine sociale si pone il quesito del se esso sia stato almeno implicitamente ritenuto partecipe dell'ordinamento giuridico.

Non bisogna però nemmeno peccare per eccesso, come fanno, a nostro avviso, coloro che identificano genericamente il diritto romano nelle istituzioni sociali e politiche di Roma, senza porsi il problema ulteriore di isolare l'ordinamento giuridico dal resto, anzi spesso affermando che questa operazione di isolamento non sia possibile o comunque giustificabile. Questo orientamento metodico porta alla negazione del carattere autonomo e specialistico della storiografia del diritto romano, facendola coincidere con una storiografia generale, o diversa, che 'giuridica' certamente non è. Noi siamo pienamente convinti che il diritto romano debba emergere

dallo studio di tutta la storia di Roma (economica, sociale, religiosa, politica e via dicendo), ma siamo altrettanto persuasi che il 'romanista' (intendiamo qui dire lo storico del diritto di Roma), una volta giunto alla visione della società romana (e in particolare della società politica romana), debba ridurre, e nello stesso tempo concentrare, il suo sforzo alla ricerca dell'ordinamento (e in particolare dell'ordinamento giuridico) che presiedette alla organizzazione e al funzionamento di quella società, nonché alla difesa della stessa da ogni tentativo di sovvertirla.

Sopra tutto chi creda, come noi anche crediamo, che il diritto sia un complesso di principi che non sempre esprime le reali esigenze di tutte le componenti della società, ma talvolta viene imposto a quest'ultima dal prepotere di fatto di ceti dominanti e assai spesso, comunque, coarta la società alla conservazione di strutture superate dai tempi, ritardandone il naturale sviluppo; sopra tutto chi ammetta, come noi anche ammettiamo, che il diritto, anche per i processi solitamente lenti traverso cui si trasforma e si adegua alle nuove esigenze sociali, assume inevitabilmente, nei confronti dei destinatari, aspetti di estraneità, di sovrapposizione, di eteronomia; sopra tutto chi prenda atto, senza chiudere gli occhi per non vedere, di questi dati di fatto così frequenti e evidenti, non può non sentire la necessità di separare, per quel che è possibile, dal concreto dell'organizzazione sociale l'astratto (si dica pure così) dei principi che la regolano o che si sforzano di regolarla. L'ordinamento giuridico di Roma è indubbiamente un'astrazione, ma il romanista non impone di proprio e arbitrariamente questa astrazione alla realtà romana: egli cerca e ha il dovere di cercare di desumerla appunto da quella realtà, anche e sopra tutto (pur se non esclusivamente, abbiam visto) con il ricorso alle fonti che di esso concretamente ci parlano.

Ne consegue che la storiografia del diritto romano deve procedere in stretta alleanza con ogni altra disciplina storica applicata alla romanità per contribuire, con la specificità delle sue tecniche e con la peculiarità dei problemi di 'ordinamento' che costantemente si pone, alla costruzione di un quadro che altrimenti non sarebbe sufficientemente approfondito.

13. Il problema metodico preliminare di una ricerca o di una trattazione del diritto romano, nel senso dianzi illustrato, è quello di ritrovare, ordinare e scerverare i mezzi di cognizione dell'ordinamento giuridico romano, cioè le fonti a cui bisogna far capo per giungere alla conoscenza del diritto di Roma. La cosa non è così facile come per un ordinamento giuridico attualmente vigente. Il corso dei secoli ha di molto sbiadito le tracce del vecchio

diritto romano, talvolta le ha rese confuse e spesso le ha del tutto o quasi del tutto cancellate. Se, per ricostruire il diritto romano nelle varie fasi della sua evoluzione storica, ci si volesse accontentare delle poche norme che restano testualmente documentate o riferite, la ricostruzione sarebbe praticamente impossibile, tanto è povero il complesso di queste fonti immediate di cognizione.

Anche per questo motivo occorre, dunque, allargare il campo di indagine ed estenderlo a tutto quanto si sia, per nozione diretta o indiretta, della civiltà romana, al fine di desumerne notizie o indizi sull'ordinamento giuridico di Roma. Questo necessario estendimento del novero dei mezzi di cognizione dell'ordinamento giuridico romano implica, come è chiaro, un pericolo assai grave: e cioè che, ponendosi su di uno stesso piano questa con quella notizia, senza adeguatamente stabilirne il fondamento, la ricostruzione risulti ricca, sì, ma falsa, fuorviante od equivoca. È indispensabile, perciò, che uno sforzo attento di critica venga esercitato non solo su ogni singola notizia, come è dovere di ogni storiografo, ma, prima ancora, sul tipo, sul modo, sulla fonte di quella notizia, che non sempre può e deve avere identico valore ai fini ricostruttivi.

I mezzi di cognizione del diritto romano vanno pertanto distinti, per quanto attiene al loro tipo, in tecnici e atecnici, primari e derivati.

(a) Le fonti di cognizione in senso tecnico sono quelle di cui si sa o si ha ragione plausibile di ritenere che riguardino la storia di Roma proprio *sub specie* del suo ordinamento giuridico (documenti giuridici, scritti giurisprudenziali); mentre le fonti di cognizione in senso atecnico sono quelle di cui, viceversa, si sa o si ha motivo plausibile di credere che, pur dando notizia del diritto romano, stiano essenzialmente a rappresentare altri lati della civiltà romana (il politico, l'economico, il letterario, l'artistico ecc.).

(b) Le fonti di cognizione primarie sono quelle di cui si sa o si ha plausibile ragione di ritenere che riproducano fedelmente, senza elaborazioni o deformazioni di nessun genere, lo stato dell'ordinamento giuridico romano o gli aspetti dell'ordine giuridico che ne formò il risultato, sono cioè i documenti o anche le testimonianze di norme, di provvedimenti, di atti giuridici (iscrizioni, papiri, tavolette cerate, *ostraka*, ritrovati archeologici); mentre le fonti di cognizione derivate o secondarie sono quelle che ci forniscono delle elaborazioni (tecniche o atecniche) dell'ordinamento giuridico romano, ed impongono perciò una ricostruzione induttiva e indiziaria di esso.

Beninteso (e quasi non vale nemmeno la pena di dirlo) il tipo della fonte di cognizione non può e non deve condizionare il giudizio dello

storico. Una fonte di cognizione in senso tecnico può ben rivelarsi, ad un attento controllo, meno attendibile di una fonte di cognizione in senso atecnico (non è detto, ad esempio, che un giureconsulto professionale, e magari di grido, sia stato necessariamente, e in ogni momento, un buono ed accorto giurista; né è detto che un letterato sia stato necessariamente incurante o negligente nel riferire principi giuridici o fatti giuridicamente rilevanti). Così pure nessuno è in grado di escludere *a priori* che una fonte di cognizione primaria sia giunta a noi più o meno vastamente alterata nelle trascrizioni e che una fonte di cognizione secondaria (per esempio, la notizia riferita, con caratteristica minuziosità, da un erudito, da un grammatico, da un antiquario) si riveli addirittura preziosa per l'informazione dello storico del diritto. Si aggiunga a tutto ciò che i casi dubbi circa la tecnicità o meno di un certo tipo di fonte di cognizione sono addirittura numerosissimi. Tanto per dirne una, è fortemente disputato se Marco Tullio Cicerone, notoriamente ricchissimo di riferimenti giuridici, sia da considerarsi, o sia da considerarsi in tutte le sue opere, una fonte tecnica per la conoscenza del diritto romano (n. 285).

Ciò posto, è sempre al concreto che si debbono impostare o ridurre i problemi della storia del diritto romano, così come di tutte le storie. Pertanto, il metodo della scienza romanistica contemporanea è, con riferimento alle fonti di cognizione ora indicate, il metodo stesso della storiografia generale, vale a dire il metodo critico. Un metodo che può, grosso modo, distinguersi nei seguenti momenti: in primo luogo, raccolta e accertamento di tutti i dati disponibili; quindi, cernita dei dati utilizzabili; quindi ancora, analisi critica dei singoli dati per accertarne l'esatto valore costruttivo; infine, rimediazione e sintesi del tutto col cemento indispensabile della fantasia subbiettiva dello storiografo.

Le difficoltà degli studi di diritto romano sono accresciute dal fatto che le fonti di cognizione in senso tecnico sono relativamente abbondanti in ordine al periodo postclassico, mentre si presentano assai scarse in ordine ai periodi precedenti, di cui i documenti e le opere giurisprudenziali si sono dispersi e alterati col trascorrere dei secoli. Ne consegue che il pericolo di far degradare la fantasia storiografica in arbitraria e facilistica immaginazione di 'quel che può essere successo' è un pericolo presente, nei nostri studi, in ogni momento, né è un pericolo sempre accertamente evitato.

Un ausilio per la ricostruzione dei periodi preclassico e classico è dato dall'analisi delle fonti giuridiche postclassiche secondo il metodo esegetico-critico. Siccome le fonti postclassiche altro non sono, per la maggior parte, che le stesse fonti giurisprudenziali preclassiche e classiche, più o meno ampiamente alterate e rielaborate (per la accennata necessità del loro adattamento alle situazioni giuridiche del mondo postclassico), ci si ingegna, mediante l'ese-

gesi critica delle stesse, a circoscrivere i limiti delle alterazioni postclassiche (glossemi di scuola, interpolazioni giustiniane e così via); sì che risulta più facile (ma non perciò sicuro) rendersi conto dello stato originario dei testi e quindi dello stato del diritto romano in periodo preclassico e classico. Attraverso induzioni ancora più rischiose si arriva, poi, partendo dalla ricostruzione del mondo giuridico preclassico e classico, ad una figurazione, per vero assai approssimativa e variabile, del mondo giuridico arcaico.

Ogni fonte giuridica postclassica deve insomma costituire oggetto di una *cd. interpretatio duplex*, la quale consiste: primo, nell'accertarne il significato e il valore nel contesto della compilazione di cui essa fa parte; subordinatamente, nell'accertarne il testo, il significato e il valore (eventualmente diversi) al momento in cui essa fu posta in essere, se ed in quanto questo momento fu anteriore a quello della compilazione. E l'*interpretatio duplex* può, addirittura, talvolta, cedere il passo ad una ancora più complessa *interpretatio multiplex*, se si accerti (o si sospetti) che un determinato testo o gruppo di testi abbia subito successive alterazioni classiche e postclassiche, sicché abbia successivamente assunto, dal momento della nascita a quello dell'entrata in una compilazione definitiva, tenore, significato e valore diversi.

Il quadro qui delineato forse non è confortante, perché schiude, a coloro che si avvicinano alla storiografia del diritto romano, un mondo disseminato di incertezze, e quindi di divergenze e discussioni tra quelli che lo esplorano. Tuttavia, a parte che è strettamente doveroso non celare slealmente la realtà delle cose, può essere di consolazione, anche se piuttosto magra, il sapere che tutti i campi della ricerca storica, anzi della ricerca scientifica in generale, presentano analoghe, se non proprio identiche, incertezze, divergenze di vedute, addirittura polemiche. La scienza tende certamente alla ricerca del vero, ma è perfettamente conscia, anche se non ne è certo paga, di contribuire il più delle volte solo alla individuazione ed all'approfondimento dei problemi, sempre più numerosi e sottili, che questa ricerca per sua natura comporta.

14. La romanistica contemporanea, perfettamente conscia del lavoro di Sisifo cui è costretta a sottoporsi, presenta, ed è bene avvertirlo, alcuni non trascurabili atteggiamenti parziali di resa, oltre che taluni comprensibili episodi di fuga. Gli episodi di fuga possono dispiacere, ma sono in fondo salutari, anche se direttamente o indirettamente alimentano gli attacchi, cui abbiamo accennato dinanzi (n. 12), che alla ricerca romanistica si muovono in funzione della sua pretesa inutilità pratica, della sua asserita irrilevanza sul piano della *cd. preparazione professionale*, della sua immaginaria

estraneità alla problematica economica, sociale e politica moderna. Preoccupano invece, e non poco, per la loro azione inquinante, gli atteggiamenti di resa parziale di fronte alla difficoltà e complessità della ricerca.

Senza alcuna pretesa di tracciare un quadro completo, segnaliamo, a prescindere dai problemi relativi alla 'sfera' del diritto romano (n. 12), tre orientamenti metodologici rinunciatari che ci paiono particolarmente perniciosi.

Un primo orientamento rinunciatario sta nell'aprioristica riduzione dello studio delle fonti romane a quelle che sono (o sembrano) propriamente giuridiche, cioè essenzialmente alle fonti tecniche di conoscenza della materia. L'arbitrarietà della qualifica di una fonte come tecnica (in concreto, oltre che in astratto) è stata già illustrata (n. 13), ma a ciò si aggiunge, nella generalità dei casi, la povertà desolante di una ricostruzione che consideri estranei all'ordinamento giuridico romano tutti i molteplici dati che si ricavano dalle altre fonti e dalle altre storie sulle stesse basate. Siccome la tendenza riduttiva è diffusa anche nelle altre storiografie specialistiche di Roma, il risultato è spesso che coesistono, ignorandosi a vicenda, discorsi paralleli, e tutti più o meno insufficienti, chiusi in se stessi, aridi, che fanno insomma erudizione, ma non altrettanto storia. Dato che lo specialismo (come abbiamo sostenuto poco fa: n. 12) ha la sua ragion d'essere e presenta innegabili vantaggi, sembra chiaro che la situazione possa e debba essere superata, oltre che con una maggiore attenzione reciproca tra gli storiografi della romanità, sopra tutto con un metodo di lavoro basato sulla collaborazione, sulle *équipes*, sull'organizzazione 'dipartimentale' di diverse forze e capacità di ricerca, nel comune intento di convergere verso la sempre migliore conoscenza della realtà di Roma in tutte le sue sfaccettature.

Ma qual è l'apporto specifico del 'romanista' in questa direzione? Ecco manifestarsi, a questo proposito, un secondo orientamento rinunciatario, almeno da parte di alcuni studiosi, i quali pensano che il compito proprio del romanista sia solo quello di ricostruire il pensiero giuridico romano attraverso lo studio degli scritti dei giureconsulti e delle testimonianze ad essi comunque relative. A parte che non si vede come si possa ragionevolmente individuare il pensiero di un giureconsulto, quale che sia, se non se ne rapporti l'opera all'individuazione del diritto di cui ebbe a occuparsi (e viceversa), la limitazione della storia del diritto romano alla storia del pensiero giuridico romano lascia ingiustamente da parte, ci sembra, tutti quegli aspetti dell'ordinamento giuridico di Roma (per esempio, gli aspetti pubblicistici) di cui, come vedremo, i giureconsulti si occuparono solo di scorcio o di cui, come è più che probabile, non ci sono rimaste tracce apprezzabili nei residui di cui disponiamo delle opere giurisprudenziali. Né va tralasciato di aggiungere che, fatte alcune eccezioni di scritti giuridici dichiaratamente tali, in genere gli scritti 'giuridici' romani si ricono-

scano solo in base all'esame del contenuto, in base cioè alla identificazione del 'diritto' di cui si occupano.

Ad ogni modo, la posizione di rinuncia che sembra, almeno a noi, la più pericolosa è quella di molti studiosi contemporanei che, con motivazioni varie, sottovalutano il metodo dell'esegesi critica dei testi romani. Sia pur giustamente reagendo ad eccessi della critica interpolazionistica così come esercitata da vari romanisti fioriti sulla fine del secolo scorso e nel primo quarantennio del nostro secolo (romanisti, bisogna ammetterlo, che troppo facilmente desumevano dalle alterazioni testuali reperite o ipotizzate la congettura di importanti riforme del diritto classico verificatesi in età postclassica), questi studiosi esagerano oggi, non meno precipitosamente, nel partire dal presupposto che le alterazioni, i glossemi, le interpolazioni ravvisabili nelle fonti preclassiche e classiche abbiano obbedito, di regola, solo ad opportunità di carattere eminentemente formale (raccorciamenti, sunti, esplicazioni chiarificative) e non al bisogno di adattare a nuove situazioni fonti giuridiche che, per essere state redatte in tempi anteriori, sarebbero riuscite, se non modificate nella sostanza, praticamente inutilizzabili. Ora qui bisogna intendersi bene. Non vi è dubbio che parecchie mende formali e contraddizioni sostanziali riscontrabili nelle edizioni e compilazioni postclassiche possano essere dipese, direttamente o indirettamente, da rimaneggiamenti di forma o di contenuto degli scritti originali preclassici o classici; ma tutto ciò non vale ad escludere la più che ragionevole possibilità che alcune di quelle mende formali e di quelle contraddizioni sostanziali siano da ricollegare proprio allo sforzo, operato dai rieditori e dai compilatori postclassici, di riversare la novità dell'ordinamento giuridico postclassico nelle vecchie, e in parte superate, inquadrature espositive dei periodi precedenti. Se si tien conto del fatto che questa possibilità non è solo valida in punto di buon senso, ma è anche confermata da esplicite ammissioni postclassiche (di Giustiniano, ad esempio: n. 271) e da qualche puntuale raffronto tra la redazione postclassica e quella originaria che ci è pervenuta di alcuni frammenti, la conclusione deve essere, sempre a nostro avviso, questa. L'esegesi critica delle fonti preclassiche e classiche a noi pervenute in edizioni o compilazioni postclassico-giustiniane deve tendere con molta prudenza ma senza remore di sorta, alla individuazione non solo delle alterazioni 'formali' e delle alterazioni 'sostanziali' non innovative, ma anche alla individuazione delle alterazioni 'innovative', cioè delle alterazioni che denunciano o sembrano denunciare un mutamento nei secoli dell'assetto del diritto romano.

In altre parole, e per dirla ancora più esplicitamente, è incredibile che l'ordinamento giuridico romano sia rimasto immobile e sostanzialmente invariato durante i secoli del periodo postclassico. È assurdo, pertanto, che le edizioni postclassiche di opere delle età precedenti, e sopra tutto le rielaborazioni postclassiche di quelle fonti in compilazioni del tipo dei *Digesta* o del *Codex giustinianei* (n. 10), non abbiano coerentemente obbedito anche e sopra tutto alla esigenza pratica di aggiornarle, cioè di adattarle, mediante interpolazioni innovative,

agli svolgimenti postclassici dell'ordinamento giuridico romano nelle due parti dell'impero. Ravvisare l'indizio della innovazione in ogni alterazione testuale è certamente eccessivo (ed è anzi certamente eccessiva una ricerca tanto esasperata delle cd. interpolazioni, che si trasformi in una 'caccia' alle interpolazioni stesse). Tuttavia, quando ci si trovi di fronte ad un testo che sembri attendibilmente interpolato, la prima ipotesi da considerare è proprio quella dell'interpolazione innovativa, salvo a degradare (come il più delle volte è giusto, *re melius perpensa*, degradare) sull'ipotesi di un'interpolazione non innovativa effettuata a fini di parafrasi, di sintesi, di esplicazione del dettato originario.

Mai, comunque, sarebbe serio accantonare il rigore (e il tormento) dell'esegesi critica più accurata possibile, nel pregiudizio che essa non sia strettamente necessaria, come invece è, ad una indagine scientifica degna di questo nome. Ne andrebbe di mezzo la 'credibilità' stessa della scienza romanistica.

## CAPITOLO I

### IL DIRITTO ROMANO ARCAICO

#### § 2. — ROMA NEL PERIODO ARCAICO

SOMMARIO: 15. Quadro generale. — 16. La preistoria romana. — 17. Le origini di Roma. — 18. La *civitas* latino-sabina. — 19. La fase etrusco-latina della *civitas*. — 20. La crisi della *civitas* quiritaria e le sue cause. — 21. Le vicende della crisi. La politica esterna. — 22. Le vicende della crisi. La politica interna. — 23. La formazione della *respublica* nazionale romana.

15. Le origini della civiltà romana risalgono alla metà del sec. VIII a.C., epoca in cui ebbe inizio il processo di formazione della società politica romana. Da allora sin verso la metà del sec. IV a.C. la nuova civiltà assunse, precisò e mantenne alcune caratteristiche peculiari ed inconfondibili, il rilievo delle quali implica che i primi quattro secoli della storia romana siano chiamati a far parte di un unico periodo: periodo che può definirsi della 'civiltà quiritaria'.

La nostra costruzione di questo periodo quadrisecolare diverge, e lo abbiamo detto, dalle idee correnti tra gli storiografi antichi e moderni di Roma, i quali si mostrano generalmente (anche se non unanimemente) inclini, per quanto almeno riguarda la storia politica e costituzionale romana, a distinguere nettamente tra un originario 'periodo della monarchia' ed un successivo 'periodo della repubblica', iniziatosi quest'ultimo negli ultimi anni del sec. VI a.C. e protrattosi sino alla fine del sec. I a.C. Noi non siamo di questo parere, tanto più che non riteniamo di dover ravvisare la peculiarità dello stato romano arcaico nel fatto puramente esteriore della presenza alla sommità del governo di un *rex* vitalizio, piuttosto che di un altro o di altri funzionari con diversa denominazione (il *praetor*, i *consules*). A nostro parere, infatti, la ragione per cui lo stato dei primi quattro secoli deve essere considerato un *unicum* indifferenziabile e, nel contempo, radicalmente diverso dallo stato dei secoli successivi consiste in ciò: che la sua struttura fu (o, per meglio dire, progressivamente divenne) quella di una *πόλις* o *civitas* e che la sua cittadinanza fu rigorosamente ristretta ai membri delle *gentes patriciae*, cioè ai *Quirites*.

Sopra tutto questo secondo dato è determinante. Anche quando, a partire dagli ultimi anni del sec. VII a.C., l'esistenza della *civitas* e la sua resistenza di fronte alle pressioni dei popoli vicini furono largamente assicurate in concreto dall'apporto economico e militare di quella massa ulteriore di popolazione che si disse la *plebs*, cittadini furono esclusivamente i *Quirites*, mentre i *plebei* altro non furono, sul piano costituzionale e giuridico, che sudditi. Il giogo della sudditanza fu scrollato dai *plebei* solo nei primi decenni del sec. IV a.C. Solo allora fu conseguita una sufficiente, se pur non ancora completa, equiparazione dei plebei ai patrizi; solo allora, dunque, si affermò la *respublica Romanorum*. Prima di quegli anni decisivi di altro non si può parlare, ove ci si attenga al reale, che di civiltà quiritaria.

La riunione dei primi quattro secoli in un periodo unitario si raccomanda, subordinatamente, anche per un altro ordine di motivi, e cioè per le caratteristiche relative ai mezzi di conoscenza del periodo arcaico.

Le fonti di cognizione coeve a questi secoli sono tanto poche quanto nulle, riducendosi a scarsi ritrovamenti archeologici e paleontologici, per di più di difficile interpretazione. La ricostruzione storiografica, pertanto, è essenzialmente affidata al controllo critico della 'tradizione', per come questa ci è riferita (non senza contraddizioni e inverosimiglianze addirittura evidenti) dagli antiquari e dagli storiografi romani. Lavoro tutt'altro che facile, e sopra tutto ben altro che sicuro, cui si procede attraverso varie analisi: in primo luogo, la valutazione astratta del grado di verosimiglianza di un certo racconto; secondariamente, la valutazione comparativa del grado di maggior credibilità di due o più racconti relativi ad uno stesso episodio o gruppo di episodi; quindi, la commisurazione del racconto tradizionale ai risultati delle indagini glottologiche, archeologiche e via dicendo; infine, il riempimento delle lacune o la correzione dei dati leggendari attraverso i metodi della comparazione storica e dell'induzione evolucionistica.

La 'comparazione storica' parte dal presupposto che, se di un certo problema sia oscura o sembri dubbia la soluzione adottata in periodo arcaico, si deve logicamente presumere che questa soluzione sia stata analoga a quella che ci risulti essere stata data allo stesso problema, in condizioni analoghe, da altri popoli, non solo antichi ma anche moderni, di cui possa dirsi che si trovavano (o tuttora si trovano) ad un livello approssimativamente pari di sviluppo civile. A sua volta, l' 'induzione evolucionistica' (da alcuni definita, con formula poco felice, 'metodo organico') parte dal presupposto che, quando di un istituto dei tempi più avanzati la struttura mal si adatti alla attuale funzione del medesimo, ciò significa che la funzione originaria dell'istituto doveva essere diversa, sicché è lecito arguire quale possa essere stata la struttura dell'istituto originario.

Ove si rifletta a quanto vi è di arbitrario nei presupposti da cui par-



CARTINA II. L'Italia preromana.

tono questi ultimi due metodi ed a quanto deve esservi di fantasioso nelle ipotesi di raccordo tra i pochi dati di cui si dispone, ci si renderà facilmente conto delle divergenze talora macroscopiche che intercorrono tra le varie ricostruzioni storiografiche del periodo arcaico.

16. La penisola italiana, dotata com'era di un clima temperato e di varie possibilità di vita, non solo fu abitata sin dai più antichi tempi, ma sin dai più antichi tempi destò gli appetiti di popoli transalpini e transmarini. Lo si deduce, in termini generali, dallo studio degli insediamenti archeologici e dall'analisi linguistica. Le linee di una più precisa ricostruzione sono però, allo stato attuale delle indagini e delle riflessioni, ancora molto vaghe e largamente aperte ai dissensi.

Per quel tanto che qui interessa, è sufficiente avvertire che oggi sono state presso che abbandonate due tesi ricostruttive estreme che prima, sopra tutto nel secolo scorso, si fronteggiavano: quella dell' 'autoctonismo' e quella dell' 'invasionismo'. Una più matura ed equilibrata riflessione ha indotto la maggioranza degli studiosi a ritenere che sarebbe certamente assurdo negare o svalutare la possibilità dell'esistenza *ab antiquo* di forti nuclei di genti praticamente originarie del paese e variamente insediate nella tormentata diversità dei luoghi. Questi nuclei dei cd. 'mediterranei' non si prestano a troppe precisazioni, ma hanno lasciato tracce abbastanza sicure della loro presenza nell'età neolitica e agli inizi di quella eneolitica. Popolazioni seminomadie, i mediterranei praticavano la pastorizia, obbedivano alle esigenze della transumanza, cioè dello spostamento stagionale dai pascoli di pianura a quelli di altura, e usavano inumare i loro morti in fosse scavate nel terreno o in loculi ricavati dalle caverne. L'ammissione di tutto ciò non rende tuttavia inammissibile la tesi che, a partire dai primi secoli del secondo millennio avanti Cristo, ai mediterranei autoctoni si siano aggiunte e sovrapposte genti di civiltà superiore, esperte nell'uso del bronzo e linguisticamente imparentate con il grande ceppo delle popolazioni cd. 'arie' o 'indoeuropee'. Molti indizi depongono in questo senso. Più che di vere e proprie invasioni dovette trattarsi, per gli arii, di diffuse e sottili infiltrazioni nella penisola: quindi di processi che favorirono, di regola, la loro fusione con i mediterranei in forme culturali composite.

La prima grande violazione del baluardo naturale delle Alpi ebbe luogo, con buona probabilità, intorno al 1500 avanti Cristo, per opera di popolazioni arie, i cd. 'Italici', che si stanziarono nella pianura padana, vi dettero inizio all'età del bronzo, e vi introdussero il costume della incinerazione dei cadaveri. Dalla pianura padana, ove lasciarono le ben note vestigia dei villaggi terramaricoli, gli Italici fecero vari tentativi di diffondersi nell'Italia centro-meridionale ed in Sicilia, ma vi riuscirono solo parzialmente e con molte difficoltà, causa la viva resistenza delle popolazioni locali. Esenti del tutto dalla commistione con

ensi, se non dalla loro influenza civilizzatrice, rimasero soltanto, dopo qualche secolo, i Liguri del golfo di Genova e gli Elimi della Sicilia occidentale. In molti altri luoghi, e particolarmente nel Lazio, se la commistione non fu potuta evitare, si riuscì almeno a creare una civiltà mista, che praticò la incinerazione accanto alla inumazione.

Intorno al 1000 avanti Cristo, nuove ondate di Italici, conoscitori del ferro, penetrarono dal nord, traverso le Alpi, nella penisola, ove fu inaugurata la cd. civiltà villanoviana (così denominata dalla stazione archeologica di Villanova nella pianura padana). Ancora una volta la resistenza dell'Italia centro-meridionale e della Sicilia alla penetrazione arii si manifestò vigorosa, se non insuperabile.

Una stirpe di villanoviani più audace e più forte, la stirpe latino-faliska, riuscì, infatti, ad introdursi nel Lazio (il cd. *Latiun vetus*), insediandosi sui colli Albani, che proprio in quel tempo avevano cessato di essere vulcani attivi. Altri popoli italici, gli Umbro-osci, procedettero invece con minore successo, dapprima stabilendosi nella regione che da essi prese il nome di Umbria e poi aggirando lentamente, lungo la via del crinale appenninico, la pianura del Lazio, per riversarsi giù pel versante adriatico e nell'Italia meridionale. Le più rilevanti diramazioni dell'invasione umbro-oscia, numericamente assai importante, furono rappresentate dalle popolazioni umbro-sabelliche dell'Italia meridionale, tutte caratterizzate, in linea di massima, dal cedimento alle persistenti costumanze locali di inumazione dei defunti. Dagli Umbro-sabelli provennero altresì i Sabini, popoli tendenzialmente pacifici di pastori, che si infiltrarono cautamente nel Lazio, raggiungendo, agli albori del secolo VIII avanti Cristo, l'alto corso del Tevere.

Nel frattempo, tra il sec. IX e il sec. VIII avanti Cristo, altri stanziamenti si verificavano nella penisola. Il Veneto e l'altopiano pugliese venivano stabilmente occupati dagli Illirici, popolazioni provenienti dalla regione oggi denominata Dalmazia. Le coste della Sicilia occidentale e della Sardegna, già colonizzate dai Fenici, passavano sotto il dominio della potente colonia fenicia di Cartagine, sita in terra d'Africa, nell'odierna Tunisia. I migliori porti dell'Italia meridionale (la cd. Magna Grecia) e della Sicilia orientale erano accaparrati dagli Elleni, che vi andavano fondando le loro fiorentissime colonie.

Si realizzò anche, in quell'epoca, la misteriosa e possente invasione degli Etruschi, popolo di assai discussa origine, ancora per molti aspetti, e specialmente per quel che riguarda la lingua, a noi poco noto.

Malgrado se ne sia dubitato, pare oggi fortemente probabile

che questi Etruschi, o Tirreni, siano appartenuti effettivamente, secondo quanto la leggenda racconta, ad una stirpe non ariana dell'Asia Minore, che intratteneva intensi rapporti con le colonie greche ivi stanziate, e che, per ragioni che sfuggono, indirizzò via mare diversi contingenti dei suoi figli sulle coste tirreniche dell'odierna Toscana. Impadronitisi di questa regione (che da loro prese il suo antico nome di Etruria), gli Etruschi assorbirono facilmente i nuclei di Italici che la abitavano. Forti di un modulo di organizzazione politico-religiosa particolarmente efficiente e di una esperienza di civiltà arricchita dai contatti coi Greci, si riversarono poi rapidamente, da un lato nella fertile pianura padana, dall'altro nel fiorente entroterra campano, anch'esso particolarmente adatto, per la natura vulcanica del suolo, all'esercizio dell'agricoltura intensiva, che furono proprio gli Etruschi ad introdurre in Italia. La potenza delle singole comunità era aumentata notevolmente dalla loro tendenza ad allearsi nelle imprese di interesse comune, mettendo momentaneamente da parte le loro rivalità, sotto la guida di un organismo federativo a carattere politico-religioso costituito col contributo di dodici città, forse non sempre le stesse: la 'dodecapoli'.

Di più, e di meno impreciso, non può dirsi circa la preistoria di Roma, salvo che si voglia dar libero corso alle fantasie. Una cosa è certa, e cioè che l'Italia, come unità geo-politica, era ancora ben lontana dall'essersi formata. Il nome di 'Italia', che siamo soliti oggi attribuire alla penisola, riferendo poi ad esso la designazione dei primi invasori, si deve, a quanto pare, soltanto agli Umbro-sabelli del Mezzogiorno, e più particolarmente della Calabria, che usarono indicare la loro regione col termine 'Viteliu' (dalla radice di *vitulus*, e quindi con riferimento al *totem* del toro, proprio della tribù detta dei *Viteliói*, in greco *Ἰταλιόι* - *Italioi*). La denominazione ebbe fortuna sopra tutto tra le popolazioni elleniche e, perdendo per strada il 'vu' iniziale, passò nei secoli successivi ad essere progressivamente applicata, nella sua formula definitiva, a tutti i popoli a sud della pianura padana, finendo col sovrapporsi alla più antica e generica denominazione di *Hesperia* (*Ἑσπερία* cioè terra d'Occidente).

17. La zona più scarsamente popolata del *Latium vetus* era, ancora nel sec. VIII a.C., quella che si stendeva alla sinistra del Tevere, in prossimità dell'ansa in cui sorgeva l'isola Tiberina.

Sulla pianura acquitrinosa e malsana si levavano piccole alture boschive, isolate le une dalle altre, che imponevano una vita estremamente frammentata alle poche famiglie di pastori venute coraggiosamente ad abitarvi, staccandosi l'una dopo l'altra da matrici latine, sabine, o forse anche (in minima parte) etrusche.

Ma col passare del tempo il posto si rivelò di grande importanza sul piano economico, perché permetteva il controllo degli approdi e dei guadi di cui approfittavano sia gli Etruschi, nei loro traffici carovanieri per e dalla Campania, sia i Sabini, nei loro viaggi verso la foce per approvvigionarsi di sale nelle estese saline della riva destra (cd. *Campus salinarum*).

I gruppi familiari della riva sinistra furono quindi portati a dare inizio, appunto verso la metà del sec. VIII avanti Cristo, ad una serie di processi federativi che ne aumentassero la forza e contemporaneamente ne garantissero l'indipendenza non meno dai Latini dei monti Albani che dai Sabini e dagli Etruschi.

Queste origini umili e faticose di Roma non sono del tutto ignorate dalla tradizione romana, ma si perdono e quasi scompaiono entro la ricostruzione *a posteriori* che la storiografia antica ha fatto dei primordi.

Secondo il racconto avallato dagli annalisti, Roma sarebbe stata fondata, nel 754 (o 752 o 751) a.C., da Romolo, di stirpe reale latina, profugo di Albalonga, la città sino allora egemonica delle antiche popolazioni latine, e capo di un gruppo di avventurieri di varia provenienza. Alla nuova comunità Romolo avrebbe dato, tutte in una volta, le sue fondamentali istituzioni politiche. Il popolo sarebbe stato da lui diviso nel ceto dominante dei *patricii*, raccolti in un certo numero di *gentes*, e nel ceto inferiore dei *plebei*, privi di organizzazione gentilizia ed aggregati, in posizione di dipendenza, con il titolo di *clientes*, alle varie *gentes* patricie. I *patricii*, con il relativo seguito di *clientes* plebei, sarebbero stati distribuiti nelle tre *tribus* dei *Rames*, dei *Tities* e dei *Lúceres*, ciascuna divisa in dieci distretti, detti *curiae*. Sulla base delle *curiae* sarebbe stata istituita una assemblea popolare (detta dei *comitia curiata*), la quale era chiamata a votare le leggi dello stato, ad eleggere il *rex* ed a conferirgli solennemente i poteri sovrani mediante una apposita legge di investitura (*lex curiata de imperio*). Capo della comunità sarebbe stato appunto il *rex* elettivo, monarca a carattere vitalizio, che si sarebbe circondato di un consiglio di anziani (*senatus*), originariamente di cento *patres*, ma poi portato dai successori di Romolo sino a trecento membri.

La narrazione non può mancare di un fondo di verità, ma non vi è dubbio che le inverosimiglianze e le incongruenze siano in essa assai numerose.

Fortemente inverosimile è, innanzi tutto, la figura stessa di Romolo, il presunto creatore della città e dei suoi ordinamenti, che buona parte della storiografia moderna ritiene ormai soltanto un personaggio mitico, creato dall'immaginazione popolare per il bisogno di corredare anche Roma, come le altre più illustri città antiche, del suo eroe fondatore ed eponimo. Del resto, non soltanto è più credibile che *Romulus* (vale a dire *Romanus*) derivi da *Roma*, anziché *Roma* da *Romulus*, ma è, in ogni caso, sufficientemente probabile che Roma sia una denomi-

nazione (*Roma*) assegnata alla città del Tevere dai popoli etruschi, parecchio tempo dopo la sua fondazione.

Più ancora della figura di Romolo, inattendibile appare poi l'azione 'costituente' che la leggenda gli attribuisce. A prescindere dal fatto che non sembra per niente probabile che, in epoca tanto primitiva, una *civitas* sia stata creata da un momento all'altro in tutte le sue complesse strutture, vi sono, e contano, altre ed ancor più gravi ragioni di dubbio. Tutto si può credere, ma non certo che si sia proceduto a creare artificialmente le *gentes* patrizie. Se questi raggruppamenti furono esclusivamente a base parentale (furono cioè consociazioni di famiglie appartenenti ad una stessa stirpe), non si vede perché non se ne fossero naturalmente formati anche nel seno del ceto plebeo; e se invece le *gentes* furono ristrette ai soli patrizi, è evidente che non ebbero un fondamento strettamente parentale. Né certamente merita credito la distinzione, pur essa artificialmente operata, tra *patricii* e *plebei*, vale a dire la creazione artificiosa di una differenza di condizioni sociali, che deve avere avuto invece una precisa causa di fatto. L'assegnazione dei *plebei* in posizione di vassallaggio alle singole *gentes* patrizie, anziché alla comunità politica in generale (come sappiamo che a Sparta avvenne invece per gli Ilioti), completa il quadro delle improbabilità.

Un solo punto risulta, di tutto il racconto della leggenda, almeno parzialmente confermato e precisato da altri mezzi di cognizione in nostro possesso. Se non per iniziativa di Romolo, se non nella sua struttura più evoluta (quella delle tre tribù e delle trenta curie), Roma sorse effettivamente nel corso del sec. VIII avanti Cristo. Ne fanno certi i ritrovati archeologici del Palatino, i più antichi della zona dei colli romani, i quali datano appunto, per quanto è possibile supporre, dall'VIII secolo e consistono essenzialmente in un breve recinto di mura ed in una necropoli ad incinerazione, sita fuor dalle mura, nel Foro, la quale sembra analoga alle necropoli latino-falische, alquanto più antiche, dei colli Albani. Il resto può essere solo materia di induzioni, ma di induzioni cui non manca un certo *quid*, maggiore o minore, di attendibilità.

La esistenza nello stato arcaico di un doppio grado di ripartizione del popolo (dapprima in *curiae* e poi in *tribus*) e la coesistenza, con la ripartizione del popolo in *tribus*, della divisione dei *patricii* in *gentes*, fa presumere come altamente probabile che questo sistema (troppo complesso e nel contempo troppo irrazionale per essere stato il frutto di riflessioni e pianificazioni di carattere costituente) sia derivato da una lunga serie di processi federativi, e più precisamente dalla federazione di un numero imprecisabile di *gentes* patrizie in *tribus*, ripartite ciascuna in dieci curie, e dalla successiva federazione delle *tribus* nella *civitas*. L'assegnazione dei *clientes* alle *gentes*, e non allo stato, fa intuire, d'altro canto, che

la distinzione tra *patricii* e *clientes* si attuò in epoca precittadina, quando lo stato-città ancora non era venuto ad esistenza e quindi la organizzazione politica suprema era ancora quella delle *gentes*. Infine, siccome tutta la storia dello stato quiritario sta a dimostrare che l'elemento plebeo ebbe singolari caratteri di compattezza e di antagonismo rispetto al patriziato, pare evidente che i *plebei* non possano essere identificati con i *clientes* delle *gentes*, ma che, al contrario, la classe plebea debba essersi inserita nell'ordinamento cittadino arcaico posteriormente alla completa formazione di esso ed in connessione col decadimento dell'organizzazione gentilizia.

Questa ipotesi della formazione progressiva della *civitas* romana implica, ovviamente, il problema di stabilire sia pure con larghezza di approssimazione, il 'quando' della nascita dello stato arcaico. Ci si chiede, in altre parole, se il termine iniziale di Roma come *civitas* sia da far coincidere con la costituzione del primo nucleo comunitario sul Palatino o sia piuttosto da rapportare al momento in cui il processo federativo tra le *tribus* precittadine si perfezionò. La risposta nell'uno piuttosto che nell'altro senso porta a divari di secoli nella datazione dell'«*ab urbe condita*», sì che vi è stato chi, basandosi sui dati offerti dalla ricerca archeologica, ha addirittura collocato la nascita di Roma, come *urbs* e come *civitas*, non prima del 575 a. C.

Da parte nostra, riteniamo che il problema, indubbiamente legittimo, non meriti di essere sopravvalutato. I dati a nostra disposizione sono troppo vaghi per poterlo risolvere con un minimo di sicurezza. Appunto perciò siamo proclivi ad accettare il sec. VIII a. C. come punto di partenza (anche se non di arrivo) della storia della *civitas* quiritaria. L'accordo con la tradizione, quando è appena possibile, non è da respingere e le eccessive precisazioni, in materia di storia arcaica, confinano strettamente con l'immaginario.

18. Una prima fase della storia dello stato quiritario è la fase latino-sabina, che coincide approssimativamente con i sec. VIII e VII avanti Cristo.

In questa fase al primo consistente nucleo cittadino, di derivazione sopra tutto latina, vennero ad aggiungersi progressivamente altri nuclei di derivazione presumibilmente sabina. Gli elementi etnici latino e sabino concorsero quindi, con assoluta prevalenza su nuclei di altra provenienza (essenzialmente etruschi), alla prefigurazione di una comunità politica unitaria da cui sarebbe derivata la *civitas*.


La tradizione, che parla di sette re di Roma, segnala i primi quattro come oriundi, alternativamente, delle *gentes* latine e di quelle sabine. Già il fondatore latino, Romolo, dopo il ben noto episodio del ratto

delle donne sabine ed il conseguente conflitto con i Sabini del re Tito Tazio, avrebbe regnato per un certo tempo insieme con Tito Tazio su Roma, al fine di suggellare la pace e la fusione tra Latini e Sabini: gli abitanti della città si sarebbero denominati *Quirites* (nome di marca sabina) proprio in onore della componente sabina. A Romolo sarebbe succeduto Numa Pompilio, di discendenza sabina, il quale avrebbe lasciato larga traccia di sé nel riordinamento dei culti cittadini. A Numa avrebbe fatto seguito un latino, il bellicoso Tullio Ostilio, distruttore della città madre di Albalonga. Quarto re sarebbe stato Anco Marzio, appartenente alle genti sabine e fondatore del porto di Ostia.

Siano o non siano (il no è assai più probabile) realmente esistite queste figure di re, è doveroso riconoscere che, attraverso le stesse, la tradizione immaginosamente rappresenta una realtà storica, che l'archeologia è ancora una volta in grado di confermare. La necropoli del Foro presenta, infatti, accanto alle antiche urne ad incinerazione latine, tombe più recenti ad inumazione analoghe a quelle che si trovano sul colle Quirinale ed in altri luoghi notoriamente abitati dai Sabini.

Sulla base di queste costatazioni e di questi rilievi, pare lecito avanzare l'ipotesi che un insediamento latino originario, forse identificabile con la *tribus* dei *Rames* della leggenda, ebbe ad intrattenere, poco dopo il suo stanziamento sul Palatino, rapporti di buon vicinato con una *tribus* sabina, probabilmente quella dei *Tities*, stanziata sul Quirinale. Solo in un momento successivo, non sicuramente databile, l'alleanza si trasformò in federazione politica, con il concorso di una terza *tribus*, di origine etnica incerta, la *tribus* dei *Luceres*, in cui gli antichi tendevano a ravvisare sopra tutto l'elemento etnico etrusco. Precisazioni maggiori non sono possibili, ma forse si intravede, a guardar meglio, la fusione dei *Tities* del Quirinale con una comunità 'binaria', formatasi precedentemente e costituita a sua volta da Ramni e Luceri riuniti nel *Septimontium*, cioè nel complesso sveltante nelle due cime del Palatino (*Palatium* e *Cermalus*), nell'adiacente *Velia*, nelle tre cime dell'Esquilino (*Cispium*, *Oppium* e *Fagutal*) e nel Celio, tra cui correva la lunga valle della *Succusa* o *Subura*: lo si deduce dalle tracce lasciate nel costume romano da un'antichissima e misteriosa festa religiosa del *Septimontium*, che si celebrava con una processione nei luoghi ora indicati. Ad ogni modo, la conferma della costituzione finale della comunità ternaria è data, in sede archeologica, dal fatto che nel corso del sec. VII a.C. la necropoli venne allontanata dal Foro, che faceva ormai parte del territorio della nuova comunità e non poteva quindi servire, giusta la tradizione antica, ad albergare i resti dei cittadini defunti in età adulta.

Della raggiunta coagulazione politica delle tre tribù intorno al sec. VII a.C., e comunque in epoca anteriore all'ingresso degli Etruschi nella comunità, fanno fede parecchi importanti elementi, ma principalmente la derivazione etimologica latina o sabina di alcune fondamentali terminologie politiche romane (quali '*rex*', '*curia*', '*tribus*', '*potestas*' ecc.). Molto significativa è anche la denominazione dei primi romani come *Quirites*, e non ancora come *Romani*, perché la parola,



CARINA III. Il Lazio antico.

di cui già si è segnalata la derivazione sabina, fa abbastanza chiaramente intendere (sebbene se ne sia dubitato da alcuni) che i residenti del Quirinale prima, gli appartenenti alle altre tribù dopo, furono accomunati dall'organizzazione politica per *curiae* (cioè per *co-viriae*, per raggruppamenti di uomini), ed appunto perciò furono detti usualmente '*co-virites*', *Quirites*. Addirittura decisivo è, infine, l'evidentissimo carattere di indipendenza del nuovo organismo, che giunse a sentirsi talmente estraneo alla stirpe progenitrice del suo stesso nucleo latino, da portar guerra ad Albalonga e distruggerla.

La fase latino-sabina, insomma, se non segnò sin dal suo inizio la città completamente formata, fu certo il momento in cui vennero gettate le basi di quella che sarebbe poi stata la *civitas Quiritium* nelle sue strutture caratteristiche. Ma la comunità dei Quiriti pre-etruschi fu una comunità, sia aggiunto subito, estremamente elementare e quasi primitiva, la cui economia non era ancora basata sulla coltura intensiva, ma era legata essenzialmente alla pastorizia.

Le strutture 'politiche' (*tribus*, *curiae*, *rex*) interferivano ben poco nella vita economico-sociale, che si svolgeva ancora ed essenzialmente intorno alle *familiae*, potestativamente organizzate sotto la direzione del rispettivo *pater*, ed intorno alle *gentes* costituite dall'unione 'di convenienza' tra varie *familiae* anche non apparentate tra loro. Le *familiae* erano comunità incentrate intorno alla casa-fattoria (*domus*), con un piccolo orto circostante (il cd. *heredium*, di non più di due iugeri, pari ad un quarto di ettaro, cioè a 2500 metri quadrati), dalla quale si irradiava l'attività pastorale esercitata da *fili* e *clientes*. I terreni utilizzati per la pastorizia erano praticamente illimitati, e appunto perciò non sorgevano, a proposito di essi, problemi di assegnazione stabile alle famiglie, essendo più che sufficiente la loro ripartizione in zone di influenza delle varie *gentes*. La ricchezza privata, o più precisamente familiare, era quindi essenzialmente costituita da mandrie e greggi (la cd. *pecunia*, da *pecus*), i cui capi erano utilizzati sia per l'alimentazione che per gli scambi. Ma il potere non era dato dalla ricchezza materiale o da essa soltanto: era dato piuttosto dalla interna coesione e dalla forza comparativa di *familiae* e *gentes*.

19. Alla fase latino-sabina fece séguito, nel sec. VI avanti Cristo, la fase etrusco-latina di Roma arcaica, durante la quale, per effetto della dominazione degli Etruschi, l'organizzazione della comunità si precisò nei moduli di una *pólis* legata ad una ben circoscritta sede territoriale.

La tradizione, sebbene sia palesemente adulterata per motivi na-

zionalistici, che rendevano spiacevole ai Romani il ricordo di un'epoca di sottomissione a potentati stranieri, non manca di adombrare la fase della preponderanza etrusca. Lo fa attraverso il racconto relativo agli ultimi tre re di Roma, che furono appunto di stirpe etrusca. Dapprima si sarebbe impadronito del potere Tarquinio Prisco, debellatore dei popoli latini e sabini del Lazio, che arricchì Roma dei suoi primi monumenti ed introdusse nella vita cittadina il fasto regale caratteristico del suo popolo. Di poi sarebbe asceso al sommo dello stato Servio Tullio, riformatore dell'esercito e creatore di un nuovo tipo di assemblea popolare, i *comitia centuriata*, cui sarebbero stati ammessi, accanto ai *patricii*, anche i *plebei*. Ultimo sarebbe stato un secondo Tarquinio, detto il Superbo, il cui violento dispotismo avrebbe però determinato una rivolta di popolo, che avrebbe portato all'abolizione della monarchia (n. 20).

Che gli Etruschi abbiano realmente assunto, nel sec. VI a.C., la preponderanza su Roma e sul Lazio non può revocarsi seriamente in dubbio, perché della loro dominazione sulla *civitas* attestano in modo assai chiaro non soltanto i monumenti dell'epoca, di stile e struttura indiscutibilmente etruschi, ma (come si è detto) il nome stesso di Roma, nonché numerose terminologie della vita politica romana di derivazione etrusca (quali '*lictors*', '*augures*', '*imperium*' ecc.). Pare, tuttavia, eccessiva e da respingere l'opinione di alcuni storici, i quali, pur non negando la priorità cronologica degli insediamenti latino-sabini sulla riva sinistra del Tevere, indicano negli Etruschi addirittura i fondatori della comunità ternaria (*Rammes*, *Tities*, *Lúceres*) e giungono al punto di asserire, alcuni, che gli Etruschi conquistatori assunsero in quella comunità il rango di *patricii*, mentre tutti i preesistenti abitanti latino-sabini passarono alla condizione subordinata di *plebs*. L'ipotesi più attendibile, e più cauta, è che la preponderanza etrusca si riconnetta all'ingresso nella comunità di potenti ed evolute *gentes* provenienti dall'Etruria: un ingresso forse non del tutto pacifico, ma diretto piuttosto all'integrazione dei nuovi arrivati con le vecchie *gentes*, che non alla sottomissione di queste ultime alle *gentes* sopravvenute. Più che probabile è che taluni prestigiosi capi delle genti etrusche si siano imposti come 'tiranni' e, a un tempo, come riformatori della comunità secondo moduli propri della civiltà superiore di cui erano esponenti. La situazione comportò i suoi vantaggi sul piano organizzativo e fu perciò lungamente tollerata, almeno sin quando la tirannide non diventò apertamente oppressiva.

Ciò posto, il colpo di stato che chiuse l'era del predominio etrusco, più che una rivolta anti-etrusco dell'elemento latino-sabino, dovette essere una reazione sia dei Quiriti originari sia degli stessi Quiriti di derivazione etrusca contro la prepotenza di una specifica *gens* etrusca, quella dei Tarquinii, che pretendeva di assumere nello stato atteggiamenti assolutistici. Lo fa chiaramente intuire il fatto che, stando proprio alla tradizione, i capi della rivolta furono due etruschi, anzi due congiunti del *rex*, Bruto e Collatino. Che si sia trattato dell'abolizione del *regnum*, come vedremo, è da escludere.

Le implicazioni della preponderanza etrusca furono, per molti versi, ancor più importanti di quanto non dica la tradizione, mentre, per altri versi, risultano essere state meno notevoli ed immediate di quel che la tradizione stessa riferisce. Assolutamente da contestare è infatti che l'assemblea politica detta dei *comitia centuriata* possa essere stata introdotta *ex abrupto* da Servio Tullio o da qualsivoglia altro dominatore etrusco. Smentiscono questa leggenda, non solo il fatto che l'elemento plebeo si formò in Roma proprio nel corso del sec. VI a.C. (il che rende pressoché assurdo che esso si sia immediatamente inserito nel governo della *civitas*), ma sopra tutto la circostanza che appunto la tradizione mette in luce con grande abbondanza di particolari che la *plebs* fu tenuta per tutto il sec. V a.C. in tale stato di dura sottomissione rispetto al patriziato, da essere indotta a ricorrere alla più energica azione rivoluzionaria per liberarsi con lento progresso del giogo politico. In compenso, gli Etruschi influirono sulla vita di Roma assai più di quanto la leggenda voglia ammettere, sia perché collegarono l'autorità del *rex* al comando militare (*imperium*), sia perché dotarono l'organizzazione cittadina di un esercito compatto e ben armato, di tipo ignoto anche alle antiche stirpi italiche. Ad essi si deve l'organizzazione dell'armata sulla base del cd. 'sistema oplitico', in uso presso i popoli greci, e cioè la formazione di una *legio* (da *legere* = scegliere) divisa in centurie di fanteria pesante (la *classis*) contornate da nuclei di fanteria leggera (i cd. *infra classem*) e di cavalleria: la formazione, insomma, del cd. *exercitus centuriatus*, il quale permise a Roma di combattere con successo contro le popolazioni laziali e di sottometterle in buon numero.

La riforma che portò alla costituzione dell'*exercitus centuriatus*, subordinato all'*imperium* del *rex* in quanto capo militare (*praetor*), non fu un ritocco limitato al campo tattico, ma fu espressione di un importantissimo rimaneggiamento della comunità ternaria sul piano costituzionale, sul piano religioso, sul piano economico e sul piano sociale. L'appartenenza alle *gentes* (latine, sabine ed etrusche) rimase titolo esclusivo di partecipazione al governo comunitario, alle *coviriae* o *curiae* dei *Quirites*, anzi fu esaltata dalla chiusura della comunità entro una linea perimetrale sacra, il *pomerium*, e dall'introduzione di una religione di stato facente capo ad *Iupiter* (*Iovis pater*), *Iuno* e *Minerva*, cioè alla cd. 'triade capitolina' (venerata nel nuovo tempio di Giove eretto sull'arce del Campidoglio). Ma intorno alla *civitas*, e al di fuori delle riserve di pascolo spettanti alle *gentes* quiritarie, fiorì, proprio per influenza etrusca, una vita economica nuova incentrata sull'agricoltura intensiva esercitata da famiglie contadine che erano escluse formalmente dalla comunità quiritaria, ma erano

tuttavia interessate a difenderla a salvaguardia del loro stesso benessere.

Il nuovo sistema economico, applicato prevalentemente ai bassi cereali (orzo, miglio, farro ecc.) ed agli alberi da frutta, contribuì a valorizzare, nei confronti delle *gentes* quiritarie, i piccoli e compatti raggruppamenti familiari, del contado extra-pomeriale, che coltivavano a titolo stabile, stanziale, ciascuno un certo numero di iugeri di seminativo circostante alla *domus* e all'orto o *heredium*. Forse al nuovo e più progredito tipo di produzione si dedicarono anche, nel seno delle *gentes*, sempre più numerose famiglie di *clientes*, che conseguentemente si affrancarono, sia pur con difficoltà e con lentezza, dalla soggezione alle rispettive *gentes*. L'economia familiare, basata sull'agricoltura intensiva, e l'economia gentilizia, legata all'agricoltura estensiva, divennero pertanto complementari tra loro e il loro punto di incontro fu il mercato periodico che si svolgeva nel Foro (*nundinae*: ogni nove giorni), dando luogo a scambi di prodotti agricoli contro il bestiame bovino e ovino delle mandrie e delle greggi. Fu per questa via che il *pecus*, il bestiame, si avviò a diventare *pecunia*, cioè misura dei valori, con funzioni che in un'economia più progredita sarebbero state poi assunte dalla *pecunia*-moneta.

Viste così le cose, l'antico mistero delle origini della *plebs* si chiarisce. Infatti l'ipotesi, ancora largamente accolta, che essa si sia formata, in coincidenza col decadimento dell'organizzazione in *gentes*, solo per la liberazione dei *clientes* e delle rispettive famiglie dalla soggezione gentilizia, o anche, per giunta, attraverso la *deditio* o l'*applicatio* alla *civitas* (anziché alle *gentes* decadute) dei nemici sconfitti e degli stranieri raminghi, è una ipotesi che non basta a spiegare né la relevantissima consistenza numerica dei *plebei* nella fase etrusco-latina, né la singolare coesione raggiunta dal ceto plebeo in antitesi a quello patrizio. Altrettanto inappagante è la congettura secondo cui il nucleo originario della *plebs* sarebbe stato costituito da un *pagus* latino stanziato sul colle Aventino, fuori del primitivo *pomerium* della *civitas*: il che si vuol ricavare dal fatto che la *plebs* era lontana dal Palatino e si addensava preferibilmente sul colle Aventino, ove adorava divinità diverse da quelle venerate dai *patricii* (principalmente Cerere, Libero e Libera) e in un apposito tempio conservava una sua propria cassa e obbediva (entro i ristrettissimi limiti posti alla sua autonomia dai dominatori *Quirites*) ad un suo capo politico-religioso di estrazione elettiva, quindi ad una sorta di corrispondente del *rex* patrizio, denominato l'*aedilis*. Il nucleo aventiniano extraquiritario probabilmente è davvero esistito, ma è pensabile che esso si sia costituito dopo, non prima della emer-

sione della plebe, e cioè quando i *plebei* si misero in posizione contestativa nei confronti del patriziato e fecero capo all'Aventino per stabilire il centro della loro organizzazione.

Secondo noi la *plebs* (termine che significativamente indica una *multitudo*, un *πλήθος* di famiglie, tutte accomunate dalla caratteristica negativa di non essere *patriciae*) ebbe radici etniche e politiche le più diverse. Essa trovò una sua ragione unitaria nel fatto di essere dedita all'agricoltura intensiva a base familiare (nonché, in piccola parte, all'artigianato), di non avere, a causa del suo tenore di vita economica, un'organizzazione per *gentes*, ma di essere comunque interessata alla difesa della *civitas Quiritium* contro le altre popolazioni laziali. Di qui l'ammissione dei *plebei* al *commercium* con i *Quirites* e il contributo da essi liberamente prestato all'*exercitus centuriatus*, ma, nel contempo, la esclusione loro (considerati pur sempre stranieri) dal *connubium* con i *Quirites* e, a maggior ragione, dal governo della *civitas*.

20. La fase ultima dello stato quiritario fu quella della sua crisi e della degenerazione dei suoi ordinamenti tipici, che coincide approssimativamente con i secoli dal V alla metà del IV avanti Cristo.

Secondo il racconto della tradizione, con la rivoluzione di Bruto e Collatino, avvenuta nel 510 a. C., il sistema monarchico originario sarebbe stato rovesciato per sempre, insieme con la dominazione etrusca, e sarebbe stato introdotto di un solo tratto in Roma il sistema ed. 'repubblicano' dei tempi storici, fondato sulla magistratura collegiale suprema dei due *consules*, eletti annualmente dai *comitia centuriata* serviani. La leggenda sottolinea, tuttavia, con molta ricchezza di particolari, che la pace e la tranquillità non tornarono per ciò nella *civitas*. Mentre all'esterno premevano le popolazioni laziali, tumultuava turbinosa all'interno la plebe, malcontenta di dover sopportare gli oneri delle continue guerre e di restare ciò nonostante in una posizione di netta inferiorità rispetto al patriziato. Ne derivò un séguito pauroso di gravi torbidi civili, che, dopo molte e varie vicende, furono potuti definitivamente sedare solo nel 367 a. C., allorché le ed. *leges Liciniae Sextiae* riconobbero ai *plebei* il diritto di aspirare annualmente ad uno dei due posti supremi di *consules*.

Vari sono gli elementi discordi, anacronistici ed incredibili di questo racconto tradizionale, specie per quanto riguarda la storia interna di Roma. Una rivolta di una certa portata, che abbia avuto luogo alla fine del sec. VI a. C. ed abbia determinato la fine della dominazione etrusca in Roma, o quanto meno la caduta di una tirannide particolarmente odiosa sulla *civitas*, è cosa che può sostanzialmente ammettersi. Del tutto da escludere, peraltro, almeno sino a prova contraria, è che d'improvviso possa essere stato abolito il sistema monarchico vitalizio e costituito in sua vece il sistema della diarchia consolare annua. Passag-

gi siffatti non avvengono in un giorno, specie presso i popoli ancora primitivi, piuttosto lenti a mutare i propri ordinamenti. Comunque, a prescindere da ciò, vi è sopra tutto da rilevare che non è vero affatto che l'istituto del *rex* sia stato mai abolito in Roma, perché ancora in epoca storica ne sopravviveva il rudere, rappresentato dal *rex sacrorum* o *sacrificulus*, capo supremo dei culti romani e munito a quest'uopo di un proprio *ius edicendi*; larva, dunque, dell'antico monarca quiritario, ch'era capo politico e religioso al tempo stesso. Il mutamento della struttura di governo dello stato romano avvenne, insomma, con assai maggior fatica, nel corso dei sec. V e IV a. C., in virtù di una complessa evoluzione determinata da molteplici e svariate causali.

Gli storiografi che accedono alla tesi, qui accolta, di una lenta trasformazione del sistema di governo romano sono, comunque, tutt'altro che concordi nell'individuare l'esatto itinerario con le sue tappe successive. A prescindere da ipotesi meno fortunate, le teorie più note sono due. Secondo alcuni, di pari passo con il decadere spontaneo della magistratura del *rex* venne affermandosi la magistratura del *dictator* o *magister populi*, capo supremo dell'esercito e di tutta la cosa pubblica, che era coadiuvato strettamente da un *magister equitum*, comandante la cavalleria e suo collaboratore in ogni campo: il consolato repubblicano (di due magistrati) sarebbe appunto derivato dalla progressiva trasformazione della *dictatura* in magistratura ordinaria e dal progressivo elevamento del *magister equitum* a pari grado e collega del *dictator*. Secondo altri, decaduta la magistratura regale, si vennero alternando al vertice del governo statale il sistema magistratuale straordinario del *dictator*, caratteristicamente etrusco, ed una magistratura collegiale ordinaria di derivazione sabina: quest'ultima magistratura avrebbe finito per ottenere la prevalenza sull'altra, dando luogo all'istituto del consolato. Ma, a nostro avviso, tanto l'una quanto l'altra ipotesi devono essere messe da parte, perché sfortunate di un *quantum* sufficiente di verosimiglianza. Inammissibile è che il consolato sia potuto derivare da una trasformazione della dittatura, se si pensa che in epoca storica il *dictator* aveva ancora e sempre il carattere di magistratura straordinaria e monocratica, rispetto a cui il *magister equitum* altro non era che un subordinato. Inverosimile è, d'altro canto, la derivazione del consolato da una vittoria della magistratura collegiale sabina su quella monocratica etrusca, sia perché non si spiega il motivo per cui soltanto a partire dal sec. V a. C. si sarebbe fatto ricorso al tradizionale sistema collegiale sabino, sia perché non si tiene conto del fatto che le *dictaturae* furono, nel sec. IV a. C., in numero di più che tre volte superiore a quelle del secolo precedente (50 con-

tro 13), dimostrando con ciò un aumento e non una diminuzione della loro vitalità.

Il maggior difetto delle ipotesi sin qui ricordate è, a nostro parere, di non porre in rilievo, o almeno in adeguato rilievo, tutte le cause che possono aver dato luogo alla trasformazione della struttura di governo in Roma. Una di queste cause fu certamente la decadenza, l'esautoramento della carica del *rex*, ormai incapace di sopperire da solo a tutte le esigenze politiche e religiose dello stato. Ma altre ragioni, non meno e forse più importanti, concorsero a determinare la crisi e gli svolgimenti di essa. Anzitutto, la grave situazione militare in cui Roma venne a trovarsi successivamente alla caduta della dominazione etrusca: situazione, questa, che implicò un notevole aumento di importanza del *praetor*, capo della *legio*, ed un notevole aumento di importanza della *plebs*, necessariamente chiamata a integrare con la sua massa numerosa le troppo esigue file dei combattenti. Secondariamente, la violenta azione rivoluzionaria sviluppata dalla *plebs*, per ottenere dapprima l'alleviamento delle sue condizioni di sudditanza, di poi la piena parificazione, con caratteri di cittadinanza, alla classe patrizia. In questi frangenti l'*exercitus centuriatus*, essendo aperto anche ai plebei, rappresentò evidentemente il mezzo attraverso cui la plebe poté ottenere il soddisfacimento delle sue rivendicazioni ed attraverso cui si verificò l'evoluzione della struttura di governo di Roma.

21. Il predominio etrusco aveva assicurato a Roma il vantaggio della pace e di una sottintesa alleanza con le popolazioni di cui erano oriundi i Tarquinii, ma le aveva anche procurato, per converso, l'ostilità delle città latine: un'ostilità giustificata dalle tendenze espansionistiche dei Tarquinii e manifestatasi con la trasformazione della vecchia Lega latina, di cui Roma faceva parte, nella nuova Lega nemorense, da cui Roma era esclusa e guardata con astio. Della Lega nemorense, accentrata attorno al tempio di Diana a Nemi, erano membri particolarmente attivi e pericolosi per Roma le città di Tuscolo, Aricia, Lanuvio, Laurento, Cora, Tivoli, Pomezia, Ardea, la cui forza collettiva fu ulteriormente accresciuta dall'alleanza con i Greci di Cuma in Campania e con la popolazione osco-umbra dei Volsci, stabilita a cavallo tra Lazio e Campania.

La cacciata dei Tarquinii espose in un primo momento Roma a tentativi di riscossa etruschi: tentativi di cui la leggenda serba tracce nel racconto degli inutili sforzi operati per la conquista della città dal lucumone di Chiusi, Porsenna. In un secondo momento gli Etruschi, anche perché disfatti da Aristodemo, tiranno di Cuma, smisero di premere su Roma e sulla stessa Campania,



CARTINA IV. L'Italia tra il sec. VIII e il sec. IV a. C.

ma contro i Romani si schierarono apertamente i Latini ed i Volsci. Roma fu dunque costretta a moltiplicare i suoi sforzi di guerra e la fortuna l'aiutò non meno di una politica di prudenti rinunce.

Le rinunce ebbero per oggetto la politica espansionistica inaugurata dai Tarquinii. Le mire che questi pare abbiano avuto ad una irradiazione della sfera di influenza romana sul mare furono poste senz'altro da parte, per non doversi scontrare col difficile scoglio di Cartagine. La tradizione parla, anticipando di molto, addirittura di un trattato intervenuto tra Romani e Cartaginesi nel primo anno della repubblica: ma, se anche l'accordo esplicito tra le due potenze non vi fu, è pienamente credibile che vi sia stata l'intesa tacita di non turbare le rispettive sfere di influenza sulle coste tirreniche. Quanto all'espansionismo di Roma nei confronti di Latini e di Volsci, esso fu fortemente ridimensionato. Le puntigliose guerriglie instaurate con quei popoli dai Tarquinii furono portate avanti, ma non sino al punto di inseguire il miraggio di una assai improbabile vittoria totale. Contenta di aver vinto in battaglia i Latini al lago Regillo, presso Tuscolo, nel 497 o 496, Roma cercò la pace e la ottenne nel 493 a. C., allorché il suo dittatore Spurio Cassio riuscì a stipulare con i Latini il ed. *foedus Cassianum*: un trattato di alleanza difensiva, di amicizia perpetua e di buon vicinato, che assicurava ai Latini della lega una posizione di piena parità con la potenza ch'era in definitiva, almeno per il momento, risultata vittoriosa. Analogo *foedus aequum* (il ed. *foedus Hernicum*) fu concluso nel 486 a. C. con gli Ernici, la cui amicizia con i Romani garantì a questi ultimi che fossero tenute separate tra loro le popolazioni ostili dei Volsci e degli Equi.

Sicura della fedeltà della Lega nemorense e degli Ernici, Roma poté finalmente impegnarsi a fondo nel conflitto con gli Etruschi, sopra tutto per regolare i conti con la potenza di Veio, una città etrusca posta sulla destra del fiume, in posizione arretrata a monte dell'Isola tiberina, che ambiva a tagliare le comunicazioni tra Roma ed il mare e ad assumere la padronanza della foce del Tevere. Fu una guerra lunga e non facile, che la tradizione ha particolarmente arricchito di animati episodi. L'iniziativa fu presa, a quanto pare, nel 477 a. C. dalla gens romana dei Fabii, che sfidò da sola i Veienti e si recò ad incontrarli sul loro stesso territorio. I Fabii (ch'erano in numero di 306 *gentiles* più qualche migliaio di *clientes*) furono facilmente annientati in un'imboscata presso il fiume Crémere. Nei quarant'anni successivi altri numerosi fatti di guerriglia tennero in tensione, ma non scossero molto Veio. Nel 406 a. C. Roma si decise finalmente a creare una seconda *legio* per il fronte etrusco ed a muovere in forze contro il nemico, la cui *arx* fu però conquistata e distrutta non prima del 396 a. C. dal dittatore Marco Furio Camillo. Il territorio veiente venne diviso tra Roma e gli alleati latini.

I molti momenti di stasi totale o parziale nella guerra anti-etrusca furono imposti a Roma, in questi anni, dall'insorgere di altre compli-

cazioni su altri campi di guerra. Insidiavano permanentemente Roma i bellicosi Volsci e alla città guardavano con ostilità le popolazioni campane. Si formò pertanto, in funzione antiromana, una lega campana, che ebbe a sua guida Capua e Cuma ed a suoi alleati i Volsci cacciati da Pomezia, gli Equi di Preneste e i Sabini. Degli Equi i Romani si liberarono solo il 442 a. C., nella battaglia del monte Algidio, e di Volsci e Sabini essi rimasero definitivi vincitori, dopo alterne vicende che la leggenda ha vistosamente arricchito di frange, non prima del 430 a. C. Comunque anche in questi settori le armi romane finirono per prevalere. Roma, sconfitta Veio, si trovò ad aver raggiunto il primato di tutta l'Italia centrale.

Il primato romano, pagato a così caro prezzo di guerre incessanti, avrebbe avuto ora bisogno di un periodo di tranquillità per potersi efficacemente consolidare. Purtroppo per Roma, non fu così. A partire dal 400 a. C. cominciarono a premere sull'Italia centrale, sospinte a loro volta da altre invasioni provenienti dal Nord, impetuose orde di Celti, che giunsero sino alla posizione-chiave (in mano etrusca) di Chiusi. I Romani, divenuti in quest'occasione alleati di necessità degli Etruschi, cercarono di opporsi, ma furono travolti nella battaglia del fiume Allia, un affluente del Tevere. I Galli, guidati dal leggendario Brenno, pervennero entro le mura della città, che misero a sacco e incendiarono nel 387 a. C. Il Campidoglio resistette ad oltranza, ma la liberazione dell'urbe fu dovuta comprare con 1000 libbre d'oro. Solo dopo il pagamento di questo gravoso tributo gli invasori celtici presero la via del ritorno verso la pianura padana. La tradizione, all'evidente scopo di ridurre lo scorno dell'increscioso episodio, favoleggia di un rabbioso inseguimento del dittatore Camillo che, raggiunti i Galli, li sconfisse in battaglia, costringendoli a restituire il tributo sino all'ultima libbra.

Ovviamente le disavventure di Roma nei confronti dei Galli ravvivarono il coraggio dei suoi antichi rivali. Contro di essa si mossero, nello sforzo di distruggerla, gli Etruschi di Faleri, Cere e Tarquinia e i Latini di Anzio, Satrico, Fidene, Velletri, Tivoli e Preneste. Ma ancora una volta i Romani riuscirono a spuntarla. Dividendo gli avversari, li sopraffecero uno per uno. Prima Fidene, poi Sutri, poi la potente Tarquinia, contro cui nel 356 a. C. l'esercito romano fu per la prima volta al comando di un dittatore plebeo, Caio Marcio Rutilo. Tarquinia resistette a lungo, ma il suo crollo, avvenuto solo nel 351 a. C., determinò, almeno per il momento, la fine di ogni ostilità. Roma riaffermò il suo primato e, delle città etrusche, la sola Cere ebbe un trattamento speciale (il primo caso del genere), nel senso che i suoi abitanti furono rico-

nosciuti come cittadini romani, ma senza diritto di voto (*cives sine suffragio*).

22. Le guerre incessanti di Roma nei sec. V e IV avanti Cristo posero i plebei in condizioni di singolare favore per svolgere la loro battaglia politica, mirante ad ottenere l'affrancazione completa dallo stato increscioso di sudditanza. La *civitas* aveva, di fatti, un estremo bisogno della *plebs*, non solo acché rimanesse tranquilla e operosa nel contado, ma anche affinché concorresse con la sua valida massa di uomini a rinforzare l'esercito cittadino, così strenuamente impegnato.

Inevitabilmente la *plebs* si atteggiò, nei confronti del patriziato, come una classe economico-sociale capace di opporglisi e di condizionarlo. Pertanto le sue aspirazioni uscirono dal generico e dal vago e andarono progressivamente esaltandosi e precisandosi nei fini da raggiungere, nell'azione da svolgere, nell'organizzazione atta a sostenere l'azione prestabilita.

Gli ostacoli più gravi che la *plebs* aveva da superare per l'ottenimento della sua affrancazione erano due: da un lato, la persistenza dei *Quirites* nel considerare l'appartenenza alle *gentes* precittadine ed etrusche come qualifica esclusiva per il godimento dello *status* di cittadino, e quindi per la partecipazione ai comizi, al senato, alle cariche magistratuali e ai pubblici sacerdozi; dall'altro lato, e conseguentemente, la impossibilità per la plebe di controllare, attraverso suoi rappresentanti, la giusta ripartizione tra le famiglie plebee dei territori di conquista o, quanto meno, la imparziale tutela giurisdizionale dell'appartenenza alle famiglie plebee di quelle terre cui esse si dedicavano in modo stabile (e ovviamente con aspettativa di uno stabile godimento) secondo i metodi dell'agricoltura intensiva.

La plebe, insomma, non era fatta esclusivamente di poveri, anzi buon numero di famiglie plebee era economicamente abbiente, ed appunto perciò era chiamato al servizio dei *pedites* nell'*exercitus centuriatus*. Il grosso problema dei *plebei* era quello di liberarsi dalla sudditanza verso il patriziato, per non dipendere dall'incontrollato potere di quest'ultimo. Le difficoltà, peraltro, non venivano solo dalla riluttanza dei patrizi a riconoscere genti plebee e ad ammettere conseguentemente i plebei al governo della *civitas*: venivano anche, e non meno, dalla riluttanza dei plebei a partecipare ad un tipo di organizzazione, quella gentilizia, ch'era espressione di una economia superata, quella dell'agricoltura estensiva, e che avrebbe perciò obbligato i plebei a rinunciare ai metodi più moderni di lavorazione, e di connessa appartenenza stabile familiare, delle terre. Ecco il motivo per cui i *plebei* (e tra i plebei, con più chiara visione, quelli abbienti) si orientarono sempre più decisamente verso l'abolizione della *civitas* gentilizia e verso

la sovrapposizione alla *civitas* dei Quiriti del *populus Romanus Quiritium*, cioè dell'esercito centuriato di cui facevano parte anch'essi.

La politica della plebe si sviluppò in due tempi. In un primo tempo essa reclamò ed ottenne l'ammissione del *connubium* con i *patricii*, l'assegnazione, sopra tutto alle *familiae* plebee, di altri appezzamenti dei territori di conquista e una più sicura garanzia della sua libertà nell'ambito cittadino. In un secondo tempo, coincidente con la fine del V e la prima metà del IV sec. a.C., la plebe passò a reclamare la piena equiparazione giuridica con i *patricii* nell'ambito dell'*exercitus centuriatus*; quindi la utilizzazione di quest'ultimo come assemblea costituzionale fatta di votanti patrizi e plebei; quindi ancora la eleggibilità dei plebei, su un piano di parità con i patrizi, alle massime cariche del *populus Romanus Quiritium*.

L'azione posta in opera per il raggiungimento di questi fini ebbe insomma carattere nettamente rivoluzionario, perché fu intesa ad una completa eversione del sistema economico, sociale, politico, costituzionale della *civitas* gentilizia dei Quiriti. Quanto ai modi di lotta, il metodo basilare fu quello delle secessioni, cioè dell'allontanamento in massa dei plebei dalla vita cittadina proprio nei momenti in cui la città avrebbe avuto maggior bisogno per la sua salvaguardia del concorso della *plebs*, particolarmente di quella della *classis* oplitica. La tradizione ricorda, in proposito, una prima secessione sul monte Sacro (o più probabilmente sull'Aventino), del 494 a.C., ed una seconda secessione sul monte Aventino, del 471 a.C., ambo le quali costrinsero i *patricii* a fare concessioni ai *plebei*. Ma intanto la plebe si andò addirittura organizzando in partito politico rivoluzionario, con proprie assemblee, propri capi e propri fondi: il che le permise di manovrare ancor meglio contro il prepotere patrizio e di procedere sempre più sicuramente di successo in successo.

L'organizzazione rivoluzionaria della *plebs* fu stabilita, secondo la tradizione, in occasione della prima secessione. In quella contingenza la *plebs* avrebbe deciso di porsi sotto la direzione di un collegio di *aediles*, di un collegio di *iudices decemviri* e di due *tribuni plebis*, ai quali ultimi più particolarmente spettava di difendere gli interessi plebei di fronte ai *Quirites*. La decisione sarebbe stata presa per comune accordo mediante le cd. *leges sacratae*, le quali avrebbero inoltre stabilito che i funzionari *plebei* fossero *sacrosancti*, cioè posti sotto la protezione delle divinità della *plebs* (Cerere, Libero e Libera), e che, pertanto, chiunque avesse sacrilegamente levato mano su di essi fosse ucciso in segno di espiazione. Una *lex Valeria Horatia* del 449 a.C.,

votata dai *comitia centuriata*, avrebbe finito per confermare il disposto delle *leges sacratae* plebee, rendendolo obbligatorio per i *patricii*.

Per vero, molte ragioni sconsigliano dal prestar piena fede a questa leggenda, la quale da un lato pare anticipare eccessivamente l'istituzione dei *tribuni plebis* e dall'altro sembra eccessivamente predatore il riconoscimento delle cariche rivoluzionarie plebee da parte della *civitas*. È assai probabile, in particolare, che il termine '*leges sacratae*' non derivi dal fatto che la deliberazione fu presa sul monte Sacro, visto che la sede della prima secessione fu forse l'Aventino, ma derivi piuttosto dal fatto che la sanzione da esse comminata consisteva nella cd. *sacertias* del violatore. Tutto fa credere che, se pure un paio di spontanei capi-popolo (*tribuni*) sorsero dal seno della plebe in occasione della prima secessione, la istituzione dei *tribuni plebis* e degli altri 'funzionari di partito' sia piuttosto avvenuta nella seconda secessione sul monte Aventino, durante la quale, del resto, la tradizione racconta che il numero dei *tribuni* fu portato da due a quattro. Quanto alle *leges Valeriae Horatiae* del 449 a. C., si tratta di una pura invenzione della leggenda. Il riconoscimento delle 'magistrature' plebee non avvenne mai di diritto, ma avvenne *de facto*, nel senso che i *patricii* non poterono nulla per impedire che esse funzionassero.

Istituite le sue magistrature rivoluzionarie, la *plebs* si affidò ostentatamente ad esse e si raccolse annualmente per rinnovarle, mediante *plebis-seita*, in sue proprie assemblee, che vennero dette *concilia plebis*. Non è ben chiaro quale possa essere stata la funzione degli *iudices decemviri*, di cui l'epoca storica non conservò che il ricordo. Gli *aediles* derivavano dall'antica magistratura aventina dell'*aedilis* ed erano una rappresentanza, forse di 4 membri, le cui funzioni si riducevano alla custodia del tesoro plebeo nei templi in cui era racchiuso e ad una generica sorveglianza del buon andamento della vita della *plebs* nella *civitas*. Il compito dei *tribuni plebis* si riassunse nel portare ogni possibile appoggio agli interessi della loro classe in contrapposto alla classe patrizia (*auxilii latio*) e si esplicò nelle azioni più varie: dalla convocazione della plebe in *concilium* per ottenere voti di elezione o deliberare (*plebiscita*), alla energica frapposizione di veti ai magistrati cittadini (*intercessionibus*), alla formulazione dei desiderati plebei in contraddittorio con i patrizi, alla direzione delle sommosse della *plebs* nei casi più gravi.

Tra i molti particolari della leggenda che volutamente tralasciamo qui di riferire merita una eccezione la cd. *lex Icilia de Aventino publicando*: una *lex* ottenuta nel 456 dal tribuno della plebe Lucio Icilio Ruga, quindi non una *lex populi*, ma un *plebiscitum*. La legge Icilia avrebbe assegnato ai plebei i suoli dell'Aventino affinché vi costruissero le loro case, ma in questi termini la notizia è assolutamente inaccoglibile perché presuppone che i plebisciti avessero già conseguito nel 456 forza di legge: risultato che, anche a voler credere ad una poco credibile tradizione, fu conseguito, al più presto, nel successivo 449 a. C. (n. 23). È chiaro quindi, almeno a nostro avviso, che il plebiscito Icilio fu espressione di un voto politico dei *concilia plebis*, i quali affermarono

con esso la riserva agli insediamenti plebei del monte (extrapomeriale) Aventino.

23. Per effetto della violenta azione rivoluzionaria condotta dalla *plebs*, la struttura dello stato quiritario venne ad essere, nei sec. V e IV, sempre più gravemente minata, sin che si giunse, verso la metà del sec. IV avanti Cristo, ad una sua sostanziale trasformazione.

Come si è detto, il racconto della tradizione in proposito, pur essendo accettabile in molti suoi particolari, non soddisfa nelle sue linee generali, perché non coglie affatto i motivi delle agitazioni dei sec. V e IV a. C.

Secondo la leggenda, dopo l'instaurazione della forma di governo consolare (510 a. C.), la plebe (che già da tempo sarebbe stata ammessa a partecipare ai *comitia centuriata*) si sarebbe agitata e si sarebbe organizzata rivoluzionariamente sopra tutto per ottenere l'esaudimento di due rivendicazioni: l'ammissione al *conubium* con i *patricii* e l'abolizione del fero ed inumano sistema di uccidere i debitori morosi, che appartenevano prevalentemente alla cerchia dei *plebei* urbani. Un primo successo sarebbe stato ottenuto nel 451 a. C., attraverso la sospensione della magistratura consolare e la nomina di un collegio patrizio di *decemviri legibus scribundis consulari potestate*, rinnovato l'anno successivo: collegio cui sarebbe stato affidato il compito di mettere insieme un corpo organico di leggi. Ma i *decemviri*, presieduti dall'antiplebeo Appio Claudio, non avrebbero risposto alla fiducia della *plebs* e sarebbero stati deposti per tumulto di popolo nel 450 a. C., senza ancora aver appagato le aspirazioni plebee (n. 66). Ai *consules* del 449 a. C., Lucio Valerio Poplicola e Marco Orazio Turrino, non sarebbe rimasto che tentar di pacificar gli animi con una serie di leggi, mediante le quali provvidero a pubblicare le dodici tavole legislative approntate dal collegio decemvirale, riconobbero le cariche rivoluzionarie della *plebs* (n. 22) e giunsero sinanche ad ammettere che i *plebiscita* avessero efficacia di leggi dello stato. Senonché la plebe, tuttora malcontenta, insisté col massimo vigore nella sua azione e fece ostruzionismo, nei *comitia centuriata*, all'elezione dei consoli ordinari, di modo che, nell'ottantennio intercorso tra il 448 ed il 368 a. C., i supremi poteri politici e militari dovettero essere, in via di ripiego, quasi costantemente esercitati dagli ufficiali superiori dell'esercito, i *tribuni militari*, tra i quali si annoveravano anche elementi plebei (*tribuni militum consulari potestate*). Indipendentemente da ciò, con un suo plebiscito (*plebiscitum* o *lex Canuleia*), la plebe provvide ad introdurre il *conubium* con i patrizi, mentre invece il sistema di esecuzione personale per debiti non fu potuto mitigare che oltre un secolo dopo (*lex Poetelia Papiria* del 326 a. C.). Solo nel 367 a. C. i *patricii* avrebbero ceduto di fronte all'aspirazione plebea di giungere al consolato. Le *leges Liciniae Sextiae* di quell'anno avrebbero, infatti, reso accessibile ad un plebeo uno dei

due seggi della magistratura consolare, concedendo ai *patricii*, a titolo di parziale rivalsa, l'esclusività della nuova magistratura del *praetor minor*, avente il compito di amministrare giustizia tra i *cives*, e la partecipazione di due loro esponenti alla carica plebea degli *aediles*, con il titolo e le funzioni preponderanti di *aediles curules*.

Un racconto, quello ora riassunto, che presenta alcuni punti assolutamente inammissibili entro una trama sostanzialmente accettabile. Inammissibile è che i *plebei* facessero sin dall'inizio parte dei *comitia centuriata*, perché, anche a voler ammettere che questi già esistessero nel sec. V a.C., non può credersi che i *plebei* avrebbero in tal caso fatto uso del sistema rivoluzionario delle secessioni, invece di ricorrere direttamente al metodo ostruzionistico adottato nel 448-368 a.C. Incredibile è che tra le aspirazioni della plebe vi fosse realmente l'abolizione dell'esecuzione personale per debiti, perché non si capirebbe il motivo per cui la mitigazione sopravvenne soltanto un secolo dopo. Incredibile è anche che la legislazione decemvirale sia stata elaborata per appagare questa e l'altra aspirazione della plebe al *connubium* col patriziato, perché sarebbe strano che, viceversa, essa abbia negato il *connubium* ed abbia dedicato norme minuziose al sistema dell'esecuzione personale, che fu presupposto tuttora valido. Assurdo è, infine, che le leggi Valerio Orazio siano potute andar tanto incontro alle esigenze plebee quanto assicura la leggenda, perché non può ragionevolmente ammettersi che vi sia poi voluto un altro secolo di lotte per veder soddisfatta la residua richiesta plebea dell'ammissione al consolato.

Tutto l'equivoco della tradizione consiste nel dare come inizialmente avvenuto quello che, invece, non poté avvenire se non alla fine della fase critica dello stato quiritario: la costituzione dei *comitia centuriata*, l'ammissione dei *plebei* agli stessi, l'instaurazione del collegio consolare. A nostro parere, la vera storia della degenerazione dello stato quiritario si concretò, con ogni verosimiglianza, nella seguente ben diversa serie di eventi.

Sin dagli ultimi anni del sec. VI a. C. la *plebs* era stata chiamata a far parte dell'*exercitus centuriatus*, comandato dal *rex-praetor* di marca etrusca (più precisamente, 'serviana'). È ben naturale che, se non subito, almeno a partire dagli inizi del sec. V a.C. essa, approfittando della crisi interna ed esterna che si profilava in Roma, si sia indotta a subordinare sempre più insistentemente il suo importante apporto militare alle rivendicazioni del *connubium* con i Quiriti e della garanzia di un ordinamento giuridico non esposto ad equivoci ed arbitri. L'una e l'altra aspirazione furono appagate, o cominciate ad appagare, entro la prima metà del sec. V a.C., durante la quale fu operato anche il riconoscimento di fatto delle cariche rivoluzionarie plebee e avvenne che, per accontentare le insistenti richieste della plebe di essere ulteriormente garantita attraverso la pubblicità delle linee fondamentali

del sistema giuridico (sino ad allora gelosamente monopolizzato dai *pontifices patrizi*), i *patricii* si decisero a proclamare le *leges XII tabularum*.

Forte di queste prime conquiste, la *plebs* passò, nel corso della seconda metà del sec. V e della prima metà del sec. IV a.C., a tentare di realizzare il suo scopo ultimo e supremo, della abolizione del sistema politico gentilizio. Mentre i *tribuni plebis* continuavano attivamente ad organizzare l'agitazione plebea nelle piazze cittadine, i *plebei* dell'esercito cominciarono a rifiutare obbedienza ai *praetores* che non fossero di loro gradimento, costringendo la *civitas* a rinunciare alla designazione di *praetores* patrizi e a lasciare i poteri militari e politici nelle mani dei *tribuni militum*. Il *rex* e i *comitia curiata* vennero, per tal modo, definitivamente esautorati nei riguardi politici, mentre assunse preponderante rilievo l'*exercitus centuriatus*, quindi il *praetor* (ormai distinto dal *rex* e di lui nei fatti più potente) che dell'esercito patrizio-plebeo aveva il comando.

Il *praetor* dell'esercito, essendo unico, non poteva che essere patrizio, designato dai *patres* quiritari e confermato dall'acclamazione di obbedienza dei comizi curiati (*lex curiata de imperio*). Per giungere ad ottenere che al supremo comando potesse arrivare anche uno dei loro, i plebei approfittarono di un'occasione offerta dal divampare e dal protrarsi nel tempo della guerra di Veio. Il fronte settentrionale, che era dunque un 'secondo fronte' rispetto a quello che opponeva i Romani ai loro nemici del sud, consiglio di duplicare la *legio* dell'esercito e di portare l'organico dello stesso a due *legiones* autonome, anche se ovviamente coordinate tra loro: il che è confermato dal fatto che giusto nel corso della guerra di Veio il numero dei *tribuni militum* risulta essersi raddoppiato. Due legioni implicavano peraltro due *praetores* in luogo di uno: due *praetores* di pari grado, ma tenuti anche a consultarsi reciprocamente, ad essere cioè *praetores-consules*. La possibilità di un posto di *praetor* aperto anche ai plebei era creata.

Per questa via si pervenne, intorno alla metà del sec. IV a.C., al riconoscimento del carattere di *comitia* all'*exercitus centuriatus* (*comitia centuriata*) e, conseguentemente, all'ammissione dei *plebei* ad uno dei posti di *praetor maximus* e al *senatus*. È più che probabile che le *leges Licinia Sextiae* siano il prodotto di una invenzione della leggenda, mediante la quale si è tentato di dare forma costituzionale ad un compromesso politico ottenuto, nei confronti del patriziato, da due tribuni della plebe, C. Licinio Stolone e L. Sestio Laterano. Sia come sia, alla organizzazione politica della *civitas* si sovrappose, senza peraltro distruggerla, una nuova organizzazione: la *res publica Romanorum*, derivazione del *populus Ro-*

*manus Quiritium*, aperta a patrizi e plebei e, piú in generale, a tutti quanti (compresi gli ex-schiavi delle piú varie derivazioni etniche) dessero affidamento concreto di partecipazione fedele alle aspirazioni e agli ideali della 'nazione' romana.

### § 3. — LA 'CIVITAS' QUIRITARIA

SOMMARIO: 24. La *civitas* quiritaria. — 25. La popolazione della *civitas* quiritaria. — 26. Segue. La cittadinanza quiritaria. — 27. Segue. La sudditanza quiritaria. — 28. Il territorio della *civitas* quiritaria. — 29. Il governo della *civitas* quiritaria. — 30. Le fasi storiche del governo patriarcale quiritario.

24. Il panorama storico tracciato nelle pagine che precedono fa intendere abbastanza facilmente che non è possibile, in ordine ai quattro secoli della Roma arcaica, individuare un'unica e ben precisa struttura statale. Le variazioni sono state molteplici. Tuttavia, se è vero che la storia arcaica di Roma è la storia della formazione prima, della dissoluzione poi di una piccola comunità omogenea, il punto focale della specifica storia costituzionale di Roma piú antica è da ravvisare nella struttura di *civitas* o *πόλις*, nel senso classico della parola, che a Roma fu impressa dagli Etruschi (n. 19).

Due elementi essenziali caratterizzavano il fenomeno 'statale' della *πόλις* classica. In primo luogo, la concentrazione dei *cives* in un piccolo centro urbano (*urbs*), dominato da un'*arx* (l'acropoli delle *πόλεις* greche) e circondato a sua volta da un ristretto contado: ciò che permetteva ai membri della comunità e ai residenti dell'immediato contado di rifugiarsi tra le mura fortificate in caso di pericolo e, nello stesso tempo, rendeva possibile ai *cives* la diretta ed immediata partecipazione agli affari della comunità, con la concreta possibilità di correre a raccolta nell'assemblea politica e nell'esercito. In secondo luogo, il riconoscimento della qualifica di cittadino agli appartenenti a quei soli e determinati ceppi genetici che avessero contribuito alla fondazione o all'incremento decisivo dello stato: ciò che implicava l'esclusione dal governo di ogni altro elemento della popolazione, pur se contribuisse fattivamente allo sviluppo economico e alla difesa della comunità cittadina. La *πόλις*, dunque, era un *quid* di scelto e di strettamente chiuso sul piano umano e su quello territoriale, che non di rado sfruttava a suo beneficio, e secondo criteri esclusivistici del suo governo, una sudditanza e un territorio pertinenziale anche assai vasti.

Ambedue i connotati ora accennati risaltano con tutta la possibile limpidezza nello stato romano dei primi quattro secoli, che fu

di estensione limitatissima: sia perché preferì, di regola, non annettersi i territori di conquista, ma piuttosto stringere alleanze (*foedera*) con le popolazioni vinte, e sia perché, sopra tutto, condizionò rigidamente la qualifica di cittadino (*civis*) al requisito dell'appartenenza ad una delle *gentes* che inizialmente o successivamente avessero concorso, in quanto tali, alla sua formazione od al suo estendimento. Questa limitazione della cittadinanza alla *gentilitas*, di cui abbiamo visto a suo tempo le ragioni economiche e politiche, fu appunto il connotato specifico della *civitas Quiritium*. Cittadini si fu, nella Roma dei primi quattro secoli, in quanto *gentiles*, e *gentiles* si fu in quanto si appartenesse a determinate *gentes* dette dei *patricii* o *Quirites*.

La *civitas* quiritaria fu, insomma, una *polis* gentilizia, che si reggeva sull'esistenza e sulla larga autonomia delle *gentes* patrizie, e la cui fine fu segnata dalla progressiva decadenza delle *gentes* e dalla miope ostinazione dei *patricii* nel voler riservare a se stessi la cittadinanza.

Questa ricostruzione aderisce abbastanza fedelmente alla *communis opinio*, ma non è unanimemente accettata. Vi è, infatti, chi nega il carattere di *civitas* alla Roma monarchica della tradizione, sostenendo che ad essa mancò un altro elemento essenziale della *πόλις* o *civitas*, che sarebbe da ravvisare nella rigorosa libertà delle istituzioni, e quindi nella inconciliabilità con la forma di governo del *regnum*. Ora, questa fu certo la peculiarità delle *πόλεις* greche, ma solo nel loro assetto piú evoluto, analogo a quello stadio di sviluppo politico che sarebbe stato raggiunto nel sec. IV a. C., sia pure con strutture costituzionali parzialmente diverse, dalla *respublica Romanorum*: non sembra invece affatto una connotazione irrinunciabile della *civitas*. D'altro canto, la ricostruzione della monarchia originaria romana come *regnum* di tipo assolutistico, radicalmente antitetico alla conformazione democratica della *civitas-respublica* che seguì, è in parte, a nostro avviso, il frutto di una polemica ricostruzione a forti tinte dell'annalistica dei secoli successivi, la quale era visibilmente preoccupata di contrapporre alle angustie del *regnum* l'eccellenza della *libera respublica*.

Come non crediamo alla negazione della *civitas* in ordine almeno al secolo etrusco della storia arcaica, così (è appena il caso di ripeterlo) rifuggiamo dalle opinioni di chi, prestando per altro verso eccessiva fede al racconto tradizionale sulle vicende di Roma, nega che l'antica struttura della *civitas* quiritaria abbia, in buona sostanza, resistito sino alla metà del sec. IV a. C. ai fermenti della *respublica* che doveva finalmente sommergerla. La *respublica Romanorum* non prese consistenza durevole prima del quarto secolo, ed è perciò che sin verso la metà del sec. IV a. C. la configurazione costituzionale tipica di Roma fu, tutto sommato, quella della *civitas Quiritium*.

25. In relazione ai punti ora precisati, la popolazione della *civitas* quiritaria va distinta in una cittadinanza, composta esclusivamente da *Quirites* o *patricii*, ed in una sudditanza, di cui fecero parte, a diverso titolo, i *clientes* ed i *plebei*. Al di fuori di questi elementi umani vi erano gli stranieri, anzi i 'nemici' (*hostes*), così denominati perché avversari, se non sempre attuali, almeno potenziali della *civitas Quiritium* e della sua sfera di interessi.

Questo in astratto, ai fini cioè di una schematizzazione di massima delle visuali che sembrano essere state alla radice delle impostazioni arcaiche. In concreto, con più immediata aderenza ai suggerimenti correttivi che emergono dalla analisi storica di questi lontanissimi tempi, è necessario precisare che i *Quirites* non concepivano tutti gli stranieri alla stessa stregua, né consideravano alla stessa stregua tutti i sudditi della *civitas*.

Per ciò che concerne gli stranieri, ve ne erano, dal punto di vista dei Quiriti, di due tipi: quelli appartenenti a comunità politiche rientranti nel cd. *nomen Latinum*, cioè nell'ambito delle popolazioni laziali e particolarmente di stirpe latina, e quelli estranei a questo ambito più ristretto e immediato (Sabini, Ernici, Equi, Volsci, Etruschi, Campani, Cartaginesi ecc.). Con i primi esisteva uno stato naturale di buon vicinato (*amicitia*), che poteva essere sempre sovvertito, ovviamente, dall'insorgere di una guerra; con i secondi esisteva, ma in gradazioni varie, uno stato naturale di ostilità, che non escludeva peraltro la possibilità di trattati di alleanza (*foedera*), che li rendesse *socii* dei Quiriti. Gli *hostes* per antonomasia si trovavano oltre la riva destra del Tevere (*trans Tiberim*), erano quindi gli Etruschi, ma non erano i soli *hostes* della *civitas*.

Agli stranieri, e particolarmente ai Latini, l'accesso alla comunità romana non era, sia chiaro, rigidamente precluso. L'accesso pieno e totale (o, in altri termini, l'acquisto della cittadinanza) dipendeva da una concessione, deliberata dai *patres* e proclamata dal *rex*, a favore di singole famiglie latine (che entravano però a far parte di una delle *gentes* quiritarie preesistenti) o di intere *gentes* anche non latine: il che costituiva per i beneficiari un '*ius Quiritium consequi*'. Un accesso parziale, che non comportava conseguimento di *ius Quiritium*, era costituito invece dal permesso di risiedere più o meno a lungo in città o nei dintorni, di cui fruivano quegli stranieri che appartenessero a popoli in relazione di stabile *amicitia* con Roma o che fossero accolti in benevolo *hospitium* da singole *gentes* quiritarie.

Per ciò che concerne i sudditi della *civitas* quiritaria, tali furono, nel senso più proprio, i *plebei*, i quali risiedevano stabilmente nell'*urbs* o nel contado, ma non avevano organizzazione gen-

tilizia e perciò erano esclusi dal *ius Quiritium*. Più ambigua la condizione dei *clientes*, che risiedevano del pari nell'*urbs* o nel contado e che del pari mancavano di un'organizzazione gentilizia autonoma, ma erano più specificamente sottoposti alle *gentes* quiritarie, di cui dividevano il *modus vivendi* e portavano il *nomen*. Si trattava, in fondo, sia per gli uni che per gli altri, di *hospites*, ma di ospiti permanenti e non tendenzialmente temporanei, della comunità cittadina o, rispettivamente, delle *gentes*. I confini tra l'*hospitium* e la plebità o la clientela erano, insomma, assai tenui.

26. Cittadini (*cives*) dello stato quiritario furono, dunque, esclusivamente i membri liberi e nati liberi (*ingenui*) delle *gentes* o, dopo la decadenza di queste ultime, i discendenti delle medesime. Essi vennero denominati sin dalle origini *Quirites* ed ebbero anche la denominazione di *patricii*, per il fatto di appartenere all'organizzazione gentilizia e di far capo pertanto ai *patres*, in cui, come vedremo (n. 37-38), si concentravano i sommi poteri cittadini.

Nell'ambito della cittadinanza quiritaria è opportuno procedere, per meglio identificarla, alla distinzione di tre categorie: i cittadini di piena capacità, i cittadini di capacità limitata e i cittadini meramente nominali.

(a) *Cives* di piena capacità, ammessi a partecipare a tutte le funzioni di governo della *civitas*, e capaci, in particolare, di far parte del *senatus*, furono dapprima, forse i soli *patres gentium*, ma poi anche i *patres familiarum*. Se pur è vero che qualche *filius familias* sia stato chiamato, nella fase di crisi, a sedere in *senatus*, ciò avvenne in ogni caso a puro titolo di privilegio, cioè di concessione *ad personam*. Di regola, la severa organizzazione potestativa delle *familiae* faceva sì che la vita della *civitas* fosse, non meno di quella delle famiglie, nelle mani di coloro, e solo di coloro, che avessero veste di *pater familias* (n. 62).

(b) *Cives* di capacità limitata, ammessi soltanto ai *comitia curiata*, ma esclusi da ogni altra funzione di governo, furono i membri *ingenui* e maschi delle *familiae*, privi della qualità di *pater*, cioè sottoposti alla *potestas* di un *pater familias*. L'inferiorità della loro condizione di cittadini derivava, come vedremo, non solo dalla loro subordinazione familiare, ma anche dalla assenza di attribuzioni deliberative dei *comitia curiata* (n. 32).

(c) Cittadini nominali furono le *mulieres* delle genti patricie: ad esse appartenenti per nascita (*mulieres ingenuae*) oppure per acquisizione da altre famiglie (*mulieres in manu*). Esse erano escluse dai *comitia curiata* e assoggettate alla *potestas* di un *pater familias* per tutta la vita (n. 62, 69), senza prospettive di liberazione dalla disciplina familiare. Probabilmente nella *civitas* latino-sabina le donne non erano tenute in nessuna considerazione sociale, ma la situazione mutò

fortemente con l'avvento in Roma degli Etruschi, nella cui civiltà le donne avevano un rilievo sociale molto accentuato. Non vi è dubbio quindi che le *mulieres*, se ed in quanto *ingenuae* o *in manu*, siano state considerate, a partire dal sec. VI a. C., cittadine, sia pur solo di nome, dello stato quiritario; ne fa fede il fatto che era escluso per esse il *connubium* con i plebei. La loro estraneità ai *comitia curiata* è peraltro da considerarsi certa, salvo forse che nel caso eccezionale delle *virgines Vestales* (n. 46).

La condizione di cittadino di piena o di limitata capacità era subordinata alla riconosciuta e riconoscibile esistenza della capacità di esercitare effettivamente le facoltà ricomprese nello *status* di cittadino. A quest'uopo furono ritenuti necessari, sin da epoca assai risalente, gli ulteriori requisiti della *pubertas*, vale a dire di un'età minima che costituisse garanzia di equilibrato giudizio del *civis*, e dell'assenza di cause di grave ed evidente alienazione mentale, tali cioè da far considerare l'individuo pazzo (*furiosus*). L'impubere maschio e il *furiosus* erano insomma, non meno della *mulier*, meri cittadini nominali, almeno sino a quando venisse meno l'impedimento all'esercizio responsabile da parte loro delle facoltà di cittadino.

27. Sudditi della *civitas* furono, abbiám visto, i *clientes* e i *plebei*. Anche su di essi occorre tornare per qualche ulteriore precisazione.

(a) I *clientes* erano, a rigor di termini, sudditi delle singole *gentes* quiritarie, ed appunto perciò scomparvero progressivamente, in una con la decadenza del sistema economico, sociale e politico dell'organizzazione gentilizia. È la stessa denominazione di *clientes* (da *cliere* o *cluere*, cioè *κλύειν*, obbedire) a denunciare la condizione di sudditanza di questa categoria sociale. La correlazione di essa con le *gentes*, e non con la *civitas*, è, a sua volta, chiaramente comprovata dall'esame della sua condizione nel quadro dell'ordinamento quiritario.

I *clientes* erano tenuti ad obbedire solo ed esclusivamente ad un *paterfamilias* della *gens* cui erano aggregati, godendone in cambio la protezione (*patronatus*). Essi erano considerati *in fide patroni*, fiduciarmente affidati a lui, di tal che una sanzione religiosa, la *sacertas*, colpiva il *patronus* che avesse tradito l'affidamento del suo *cliens*. Ammessi a portare il *nomen gentilicium* ed a partecipare ai culti (*sacra*) della *gens*, i *clientes* si differenziavano dai *gentiles* per il fatto di non essere *ingenui*, cioè nati da un membro libero della *gens*, ma di essersi aggregati alla medesima o per resa a discrezione (*deditio in fidem*) o per volontaria sottomissione (*applicatio*). La loro utilità consisteva nell'aiuto che offrivano, con le rispettive famiglie, ai fini dell'economia della *gens*, non meno che all'esigenza di truppe ausiliarie per l'esercito.

L'esaurimento e la sparizione della *clientela* furono essenzialmente determinati dalla decadenza dell'agricoltura estensiva e quindi delle *gentes*. Non più richieste dalle *gentes*; né più adeguatamente protette dalle stesse, le famiglie clientelari divennero autonome e passarono a confondersi con la *plebs*: il che determinò il fenomeno, a prima vista singolare, che alcune *familiae plebeiae* vennero ad avere *nomina gentilicia*, cioè denominazioni caratteristiche della *familiae patriciae*.

(b) I *plebei*, di cui già abbiamo ripetutamente parlato (n. 19), non ebbero nulla a che fare né con i *Quirites*, né con l'economia connessa all'agricoltura estensiva, né con l'organizzazione gentilizia. Organizzati esclusivamente per *familiae*, o al più per consorzi di famiglie apparentate tra loro, essi praticarono l'agricoltura intensiva e l'artigianato, risiedendo nel primo caso nelle tribù rustiche, nel secondo caso (almeno prevalentemente) nelle tribù urbane dell'urbe serviana (n. 28). Contribuivano decisamente all'esercito centuriato (facevano cioè parte del *populus Romanus Quiritium*), ma non avevano la partecipazione al *ius Quiritium*, o meglio dovettero lottare energicamente, nei modi che sappiamo, per ottenere dapprima terre di appartenenza stabile, di poi il *connubium* con i patrizi, infine la partecipazione alla vita politica mediante la trasformazione dell'esercito centuriato in *comitia centuriata*. Sin che la loro rivoluzione non giunse a compimento (n. 22-23), i *plebei* furono dunque soltanto sudditi della *civitas* quiritaria.

L'estrazione della *plebs*, come pure abbiamo detto, fu varia. Ne fecero parte tanto le famiglie residenti nel contado via via annesso all'*urbs*, anzi alle tribù rustiche dai *Quirites*, quanto i *clientes* staccatisi dalle *gentes*, quanto tutte le altre famiglie via via attratte a Roma dalle possibilità di vita (sopra tutto sul piano del lavoro artigianale) che la città offriva. Non a caso si parlò, come già abbiamo rilevato, di *plebs*, di *πληθος*, di *multitudo*: non vi era altro modo per designare la sostanza composita dei residenti non *Quirites*.

28. Il territorio dello stato quiritario era costituito dall'*urbs* e da un contado, che con il tempo andò sempre più ingrandendosi. Anche le ripartizioni amministrative di esso variarono per influenza della dominazione etrusca.

(a) Nella fase latino-sabina l'*urbs* non esisteva ancora: esistevano le *tribus* che si sarebbero progressivamente unificate per dar luogo ad essa. Vi fu probabilmente, alle soglie dell'età etrusca, la città 'binaria' del cd. *Septimontium*, di cui abbiamo detto (n. 17-18), che fu contornata da un contado, di estensione non precisabile, nel quale si muovevano, secondo le esigenze stagionali della pastorizia, le *gentes*. Sembra sicuro che un'*arx* latina fosse stanziata

sin dai piú antichi tempi sul *Capitolium* e che una *tribus* sabina ricoprì le pendici del Quirinale, detto *Collis* per antonomasia, ma non si può stabilire quando il villaggio sabino sia entrato col *Septimontium* a far parte della *civitas*, e se già prima degli Etruschi una sorta di *pomerium* (fascia di terreno consacrato e inviolabile che, a prescindere dal baluardo materiale delle mura in essa comprese, costituiva la cerchia protettiva dell'*urbs*) abbia abbracciato i relativi territori.

(b) Nella fase etrusco-latina l'*urbs*, con relativa arce sistemata sul Campidoglio, era certamente giunta alla sua piena maturazione. Ma a questo proposito è necessario distinguere tra una *urbs* 'tarquiniana' e una *urbs* 'serviana', con riferimento all'opera organizzativa che può rispettivamente attribuirsi a Tarquinio Prisco e a Servio Tullio (n. 19).

L'*urbs* tarquiniana fu quella che racchiuse entro un *pomerium* unico il territorio delle tre *tribus* dei *Rammes*, dei *Tities* e dei *Lúceres*. Il suo contado, posto al di fuori del pomerio, non è precisabile, ma non dovette essere assai vasto e fu costituito dai pascoli utilizzati dalle *gentes* quiritarie. L'apporto organizzativo di Tarquinio Prisco consistette nel concentrare in un luogo di riunione unico, e precisamente nel Foro, le *curiae* in cui le *tribù* erano ripartite. Ne risultò un totale di 30 *curiae* (dieci per ciascuna *tribù*), in cui si davano convegno, come vedremo (n. 31), i *cives* (sia di piena capacità che di capacità limitata) e forse anche i *clientes*.

L'*urbs* serviana, pur lasciando intatta la divisione in 30 curie, fu piú estesa e piú modernamente organizzata. Servio Tullio la ripartì in quattro *regiones* o *tribus urbanae* (la Palatina, l'Esquilina, la Succusana [o Suburana], la Collina), che comprendevano anche il monte Aventino, e la circondò di mura difensive: tuttavia il *pomerium* dell'*urbs* tarquiniana, anche se fu di qualche poco allargato, non coincise con le mura serviane e certamente non incluse, per motivi che sfuggono, l'Aventino. Il contado, che già era fitto di *pagi*, venne a sua volta ripartito in *regiones* o *tribus rusticae*: il che era reso necessario dall'introduzione dell'*exercitus centuriatus* (n. 35). Forse le *tribù* rustiche di Servio Tullio non furono piú di sei, ma in ogni caso è certo che, sul finire del sec. VI a. C., di *regiones rusticae* se ne contavano 16, denominate le piú col *nomen* della *gens* patrizia piú importante ivi residente: Aemilia, Camilia, Claudia, Cornelia, Fabia, Galeria, Horatia, Lemonia, Menenia, Papiria, Pollia, Pupinia, Romulia, Sergia, Voltinia, Voturia (o Veturia).

(c) Nella fase di crisi della *civitas* rimase intatta la ripartizione dell'*urbs* in quattro *tribus*, e il *pomerium* continuò a non includere il territorio dell'Aventino. Le *tribus rusticae* si accrebbero, sia nel-

l'estensione che nel numero. Nel 450 a. C., dopo la presa della città latina di Crustumium, fu costituita la diciassettesima *tribù* rustica, la *tribus Clustumina*. Il totale delle *tribus rusticae* fu ulteriormente portato da 17 a 21 nel 387 a. C. (Stellatina, Tromentina, Sabatina, Arniensis), da 21 a 23 nel 358 a. C. (Pomptinia e Populilia o Publilia).

29. Anche se abbiamo escluso che la *civitas* quiritaria abbia mai avuto quel carattere di *regnum* assolutistico che la tradizione attribuisce al periodo da Romolo a Tarquinio il Superbo, non possiamo perciò dire che il suo sia stato mai un governo a struttura democratica. Si trattò, sino al compromesso licinio-sestio del 367 a. C., di uno stato a governo chiuso e, si può precisare, a regime di governo patriarcale.

La *civitas Quiritium* fu uno stato a governo chiuso nel senso che la cittadinanza quiritaria fu preclusa, in linea di principio, a chi non appartenesse alle *gentes* quiritarie. Il modo normale per diventare Quirite era di appartenere ad una *gens* che fosse ammessa a far parte della comunità in virtù di una espressa e specifica accettazione del suo sopravvivere da parte dei *patres* delle *gentes* già quiritarie. L'essere residente nell'*urbe* o nel contado non costituiva titolo per l'ammissione alla cittadinanza. È vero che verso la metà del sec. V a. C. i *plebei*, come poi anche alcune popolazioni amiche del Lazio, ottennero il *conubium* con i *patricii* (n. 22); ma probabilmente per tutta la durata del periodo arcaico si continuò a ritenere giuridicamente inammissibile l'*adrogatio* (n. 62) di *plebei*, ed a maggior ragione di stranieri in genere, da parte dei *cives* patrizi, di modo che neanche per questa via indiretta fu lecito incrementare la cittadinanza con elementi che non fossero già di nascita *gentiles*, cioè *ingenui*.

A guardar meglio, il regime di governo della *civitas* quiritaria fu un regime patriarcale, nel senso che, pur essendo tutti i *gentiles* considerati *cives*, la *civitas* a pieno titolo, comprensiva di ogni capacità di partecipazione al governo dello stato, fu, in linea di principio, riconosciuta ai soli *patres* (*gentium* o *familiarum*), membri del *senatus*. Gli altri membri della cittadinanza, cioè i sottoposti *liberi* e *ingenui* delle *gentes* e delle *familiae*, non ebbero (purché fossero di sesso maschile) che l'ammissione ai *comitia curiata*, spesso convocati, ma privi, come si dirà (n. 32), di ogni attribuzione deliberativa.

Gli elementi costitutivi del governo della *civitas* patriarcale furono, come in tutte le *civitates* antiche, tre: a) un'assemblea popolare (*comitia curiata*); b) un consiglio superiore direttivo (*senatus*); c) un ufficio o una serie di uffici a carattere direttivo o esecutivo. Questo schema rimase inalterato in Roma per tutta la durata del periodo arcaico, ma variarono notevolmente, in esso, gli

uffici direttivi o esecutivi: non solo nel senso di una loro specializzazione e moltiplicazione, ma anche nel senso di una progressiva differenziazione tra la categoria dei veri e propri funzionari di governo e la categoria dei semplici ausiliari di governo, che furono i *sacerdotes*.

30. Le caratteristiche della *civitas* quiritaria, risultanti dalla specifica indagine della struttura e del regime del suo governo, appariranno ancora più chiare attraverso un breve *excursus* sulla evoluzione del governo patriarcale nelle tre fasi storiche in cui può essere approssimativamente diviso il periodo arcaico dello stato romano.

Queste fasi sono, a nostro avviso, le seguenti: una fase di formazione del governo patriarcale quiritario; una fase di completamento di quell'assetto di governo; una fase di degenerazione e di crisi del sistema di governo patriarcale.

(a) La fase di formazione del governo patriarcale fu la fase latinosabina della *civitas* (sec. VIII-VII a. C.).

In questa fase le poche e limitate decisioni di interesse comune delle *gentes* confederate furono essenzialmente riposte nell'accordo dei *patres gentium*, che passarono a costituire quel consesso stabile, cui fu più tardi dato il nome di *senatus*. Occorse ovviamente, sin dall'inizio, un personaggio che esprimesse in sé e con la sua azione personale l'unità e l'autorità della *civitas*, e questo personaggio fu il *rex*. Ma il *rex*, capo civile e religioso a un tempo, ebbe una assai limitata autonomia di governo (*potestas*) e fu, più che altro, l'esponente, il fiduciario a vita dei *patres*.

I membri delle *gentes*, sottoposti com'erano all'assorbente *potestas* dei loro rispettivi *patres*, rimasero, in questa situazione di cose, sostanzialmente estranei alle funzioni di governo, privi cioè di ogni potere di deliberazione in merito agli affari cittadini. Se talvolta, o anche periodicamente, essi erano riuniti (del resto, unitamente ai *clientes*) nelle *curiae* (*comitia curiata*), ciò avveniva soltanto affinché essi partecipassero ai riti comuni della *civitas* o passivamente ascoltassero i deliberati di interesse collettivo che fossero stati presi sull'accordo dei *patres* e fossero proclamati dal *rex* mediante le *leges regiae*.

(b) La fase di completamento del governo patriarcale fu quella etrusco-latina della *civitas* (sec. VI a. C.).

In questa fase, sia a causa del decadere delle *gentes* che a causa del potente influsso esercitato dalla civiltà etrusca, i rapporti tra *rex* e *senatus* si modificarono sensibilmente. Il *rex*, continuando ad essere capo civile e religioso a un tempo, acquistò maggiore autonomia nella direzione degli affari cittadini e, come capo dell'*exercitus centuriatus*, aggiunse alla sua originaria *potestas* il supremo potere di comando militare (*imperium*). Il *senatus* non fu più composto dei soli *patres gen-*

*tium*, ma fu costituito da un numero fisso di *patres familiarum*, scelti tra quelli di maggiore affidamento e capacità e nominati, probabilmente, dal *rex*.

Non mutò di molto, in questa situazione di cose, la posizione originaria dei *comitia curiata*, che però furono anche convocati per prestare il formale giuramento di obbedienza al nuovo *rex* ed al suo *imperium* di *praetor* dell'esercito centuriato, per acclamare cioè la *lex curiata de imperio*.

(c) La fase di degenerazione e di crisi del sistema di governo patriarcale costituì un aspetto particolare della fase di degenerazione e di crisi di tutta la struttura politica quiritaria (sec. V - metà IV a. C.).

In questa fase la magistratura del *rex* si svuotò progressivamente di contenuto, riducendosi alla sola supremazia religiosa (*rex sacrorum*). Assunse invece preminenza, come suprema magistratura ordinaria, la carica del *praetor maximus* (in un secondo tempo, dei due *praetores*), di durata annuale. Il *senatus* rimase essenzialmente composto di *patres familiarum*, sebbene non sia da escludere che incominciasse ad esservi immesso anche qualche *filius familias* di più provata capacità. I *comitia curiata* andarono vieppiù perdendo di importanza e di vitalità.

A prescindere dall'organizzazione rivoluzionaria della *plebs*, cominciò intanto a profilarsi nell'*exercitus centuriatus* un mezzo extracostituzionale, praticamente efficacissimo, di manifestazione della volontà del popolo combattente, sia patrizio sia plebeo (*populus Romanus Quiritium*). Le deliberazioni del *populus* riunito in *centuriae*, pur non avendo carattere costituzionale, produssero indirettamente i loro effetti attraverso la convalida del *senatus* (*auctoritas patrum*), e fu per questa via che vennero, in linea di fatto, designati i *praetores*, la cui nomina spettava invece, formalmente, al *rex*.

#### § 4. — LE ASSEMBLEE DELLA 'CIVITAS' QUIRITARIA

SOMMARIO: 31. I *comitia curiata*. — 32. Le pretese attribuzioni deliberative dei *comitia curiata*. — 33. Le vere attribuzioni dei *comitia curiata*. — 34. Le assemblee extracostituzionali. I *concilia plebis*. — 35. Segue. L'*exercitus centuriatus*. — 36. Segue. L'influenza politica dell'*exercitus centuriatus*.

31. L'unica e sola assemblea costituzionale dei cittadini fu, nella *civitas Quiritium*, quella denominata dei *comitia curiata*, cioè del convegno generale dei *patricii* di sesso maschile nelle 30 *curiae* della comunità ternaria (n. 28).

La riunione avveniva normalmente nel *forum*, a ridosso del Campidoglio, in uno spazio detto appunto *comitium*. In tempi relativamente tardi ed a titolo eccezionale, per particolari cerimonie religiose, i comizi si riunirono anche sullo stesso Campidoglio, davanti alla sede del collegio dei pontefici (*pro collegio pontificum*). Giunti al luogo di riunione, i *Quirites* si ripartivano ordinatamente per *curiae*, ciascuna presieduta da un *curio*, e la riunione era diret-

ta dal *rex (curio maximus)* o anche, nella fase di crisi, dal *pontifex maximus*. La convocazione dei *comitia ('comitia calari')* avveniva originariamente per mezzo di araldi (*praefones*), mentre a partire dalla fase etrusco-latina fu spesso fatta per il tramite di un littore del *rex (lictore curiatius)*.

In ordine alla composizione dei *comitia* si ritiene con buona verosimiglianza che ne facessero parte, in quanto inquadrati nelle *gentes* quiritarie, anche i *clientes*. Costituisce invece argomento di qualche discussione se ai comizi curiati partecipassero i soli *patricii*, o se vi abbiano anche partecipato, almeno a cominciare da una certa epoca, i *plebei*. A nostro parere, tutto quel che si può intuire circa il reale andamento della storia dello stato quiritario depone nettamente contro la tesi dell'ammissione dei *plebei* ai *comitia curiata*, anzi contro la stessa ipotesi che la plebe abbia mai aspirato ad esservi accolta. Vero è soltanto che, nel successivo periodo preclassico, caduta ogni importanza dell'assemblea curiata in materia politica, vi furono talvolta ammessi anche i plebei, che giunsero persino a rivestire la dignità di *curio* o di *curio maximus* (n. 93). Il silenzio delle fonti circa questa tardiva apertura dei *comitia curiata* ai *plebei* dipende solo dal fatto che nel periodo della repubblica nazionale i comizi curiati avevano perduto pressoché ogni importanza.

Il problema della composizione dei comizi curiati si chiarisce di molto quanto si passi ad esaminare le probabili attribuzioni degli stessi.

Secondo la tradizione, queste attribuzioni sarebbero state di due specie. Da un lato, i *comitia* avrebbero avuto, per certi atti, una mera funzione di partecipazione passiva, di assistenza materiale al loro compimento: onde è che per essi si sarebbe parlato, più propriamente, di *comitia calata*. Da un altro lato, per altre categorie di atti, essi avrebbero invece avuto una vera e propria competenza deliberativa, che si sarebbe estrinsecata attraverso una prima votazione interna dei *patricii* nelle *curiae* ed attraverso una successiva conta dei voti delle *curiae*, al fine di stabilire la maggioranza. Tra tutte le *curie* si sarebbe tirata a sorte quella di cui il voto collettivo dovesse essere rivelato per primo (*principium*). Se gli auguri, presenti alle operazioni, decretavano che il voto del *principium* non era gradito agli dei, la votazione era rinviata ad altra data e doveva essere completamente rinnovata.

Queste notizie circa le attribuzioni deliberative dei comizi curiati si desumono però, è bene precisarlo, da pochi e incerti accenni dell'annalistica repubblicana, la quale, pur trovandosi ai suoi tempi di fronte a comizi curiati del tutto privi di funzioni deliberanti (n. 93), non dubitava affatto che in età arcaica le funzioni deliberanti vi fossero state e che pertanto la procedura di votazione si fosse svolta, in quei tempi precedenti, in maniera approssimativamente corrispondente alle operazioni di voto delle altre assemblee costituzionali repubblicane. Tuttavia

una più avveduta lettura di queste tarde notizie induce a dubitare seriamente del carattere di assemblea deliberante dei comizi curiati anche in età arcaica.

32. Le attribuzioni deliberative dei *comitia curiata* sarebbero state, secondo la tradizione, essenzialmente due: una funzione elettorale, consistente nell'approvazione della designazione del nuovo *rex*, fatta dall'*interrex*, e nel riconoscimento solenne, attraverso una seconda votazione, dell'*imperium* del monarca (*lex curiata de imperio*); una funzione legislativa in senso sostanziale, consistente nella votazione della *leges* normative proposte dal re (*leges regiae* o *curiatae*). Vi è chi parla anche di una funzione giurisdizionale, introdotta da una *lex Valeria* del 509 o da una *lex Valeria Horatia* del 449 a. C., la quale consisteva nella delibera, su istanza (*provocatio ad populum*) volta ai suoi concittadini dal condannato alla *poena capitis*, di commutare (o non commutare) la pena di morte nell'*aqua et igni interdictio*.

Crederci alla verità di queste notizie è veramente difficile. Non solo del fondamento della tradizione circa le attribuzioni deliberative delle assemblee curiate inducono a dubitare fortemente la probabile partecipazione agli stessi dei *clientes*, che erano semplici sudditi delle *gentes*, ed il fatto che la massa dei *patricii* era costituita dai *fili familiarum*, cioè da persone rigidamente sottoposte alla *potestas* dei loro *patres*, che si riunivano nel cd. *senatus*. Va tenuto presente, inoltre, che i *comitia curiata*, essendo composti di un numero pari di *curiae* (trenta), erano singolarmente inadeguati ad una votazione di maggioranza.

Ove si voglia discendere all'esame specifico delle singole funzioni deliberative, ancor più inattendibile si rivela, per ciascuna di esse, la narrazione tradizionale.

Delle pretese attribuzioni normative parleremo più in là (n. 61), ma è opportuno avvertire sin d'ora che la tradizione circa la esistenza di *leges regiae* approvate dai comizi curiati si rivela, per più di una ragione, tra le più labili. Puramente formali, cioè prive di contenuto normativo, erano poi la *lex curiata de imperio* e la *lex de bello indico*, l'una relativa ai poteri di *imperium* conferiti al *rex* (o a chi per lui comandasse l'esercito centuriato), l'altra relativa alla dichiarazione di guerra, delle quali egualmente ci occuperemo tra poco (n. 33).

Ancora meno sicure delle attribuzioni normative sono le pretese attribuzioni giurisdizionali. Pare assodato, infatti, che la leggenda di una *provocatio ad populum* introdotta già nel sec. VI o nel V a. C. sia frutto di un'anticipazione storica e che il sistema della *provocatio* sia stato riconosciuto soltanto da una *lex Valeria de provocatione* del 300 a. C. (n. 134). Comunque, anche se si contestasse l'anticipazione storica, mai si potrebbe fondatamente parlare di una competenza dei

*comitia curiata* in ordine alla *provocatio*. La tradizione attribuisce, infatti, le *leges de provocatione* sempre ai *comitia centuriata*, il che porta a credere che la *provocatio* potesse essere rivolta solo a questi ultimi. E del resto, ove si tenga presente che 'populus' fu il termine adoperato per indicare l'*exercitus centuriatus*, risulta fortemente consolidata la tesi della assoluta mancanza di attribuzioni giurisdizionali dei *comitia curiata*.

Restano le pretese attribuzioni elettorali. Ma, a ben riflettere, anche esse sembrano il frutto, se non di una invenzione della leggenda (che sarebbe troppo), certamente di un grosso equivoco. Per quanto riguarda l'intervento dei *comitia curiata* in ordine alla designazione del nuovo *rex* operata dall'*interrex*, nessun dubbio che esso si sia verificato sin dalle origini, a titolo di 'presa di conoscenza' della persona del nuovo monarca da parte di coloro che avrebbero dovuto obbedirgli in pace e in guerra, ma è addirittura inverosimile che la scelta dell'*interrex*, portavoce dei *patres* della comunità, sia stata formalmente subordinata all'approvazione (o disapprovazione) dei *cives*. Vero è che, secondo la tradizione, le delibere comiziali erano a loro volta subordinate all'approvazione del senato (*auctoritas patrum*; n. 38); tuttavia, tenuto presente che il nuovo *rex* era persona di gradimento appunto dei *patres*, non si vede a che servisse, ciò posto, lasciare ai comizi la possibilità di disapprovare la deliberazione operata dall'*interrex*, per vedersi poi, in tale ipotesi, negata l'*auctoritas patrum*. Considerazioni analoghe valgono per la *lex curiata de imperio*, introdotta con ogni probabilità nella fase etrusco-latina (n. 33).

33. I *comitia curiata* furono, dunque, a nostro parere, sempre e solo riunioni non deliberative dei *patricii* di sesso maschile (e di età pubere) e dei loro *clientes*. A dir così, si trattò sempre, nella sostanza delle cose, di *comitia calata*, anche se quest'ultima denominazione si ridusse col tempo ad indicare le sole convocazioni fatte dal *rex sacrorum* o dal *pontifex maximus*.

I motivi delle adunanze comiziali furono svariati. Nell'interesse cittadino in generale, i comizi erano riuniti per: la partecipazione alle funzioni religiose della *civitas*, celebrate dal *rex* o, più tardi, dal *pontifex maximus*; l'*inauguratio* del *rex*, vale a dire la silenziosa attesa nel *forum* che il nuovo *rex* ottenesse gli *auspicia* favorevoli al suo regno, attraverso la consultazione dei segni celesti operata prima dall'*interrex* e, nella fase etrusco-latina, da un *augur* sull'*arx Capitolina* (*auguraculum*); la *lex curiata de imperio*, venuta in uso nella fase etrusco-latina, e consistente nel giuramento di obbedienza all'*imperium* del *rex* inaugurato; la presa di conoscenza di tutte le deliberazioni e prescrizioni di interesse collettivo (guerra, pace, condanne capitali, disposizioni varie); l'accettazione di nuove *gentes* nella comunità (*adlectio gentium*). Particolarmente improntate alla religione, e perciò spesso convocate anche dal *pontifex*

*maximus*, erano le adunanze dedicate all'assistenza agli atti di *de-testatio sacrorum*, cioè di abiura dei culti gentilizi o familiari, operati dai *patres*. I *patres*, per tale modo, o uscivano affatto dal novero dei cittadini (*transitio ad plebem*), oppure passavano sotto la *potestas* di un altro *pater*, se questo dichiarava solennemente di assumerli come *filii* nella sua *gens* o nella sua famiglia e quindi come suoi successori in caso di morte (*adrogatio* o *testamentum calatis comitiis*; n. 62).

Queste (ed eventuali altre) funzioni dei *comitia curiata* furono altrettante espressioni di quella partecipazione immediata dei cittadini alla vita politica e religiosa della comunità che era caratteristica della *polis* antica.

È ovvio che le forme in cui i convocanti si rivolgevano ai *Quirites* convocati non fossero quelle di un'arida e scostante notificazione delle decisioni già prese, ma tendessero al persuasivo e tal volta anche all'interrogativo o all'esortativo (per es.: '*Velitis, iubeatis, Quirites*'), al fine di ottenere una convinta adesione o addirittura la finale acclamazione: le sorti della *civitas* non erano certo indipendenti dal buon volere dei *cives* e degli utilissimi *clientes*. Ciò non autorizza, peraltro, a ritenere che i *Quirites* addirittura votassero per il sì o per il no. Tanto per fare un esempio, l'*adlectio* di nuove *gentes*, atto che avrebbe comportato quanto altri mai l'adesione della cittadinanza tutta, viene anche presentata dalle fonti annalistiche, molto più realisticamente, come l'effetto di una delibera assolutamente autonoma dei *patres* (come *cooptatio gentium*). Quanto alla *lex de bello indicendo*, non vi è dubbio che, di fronte ad un imminente conflitto con altre popolazioni, fosse ritenuto utile e opportuno riunire i comizi per preannunciarlo e per giustificarlo, ma sta di fatto che questa *promulgatio* delle buone ragioni di un *iustum bellum* non risulta essere stata condizionata da una vincolante manifestazione di volontà dei *comitia*: la decisione spettava ai *patres*.

L'istituto più suggestivo, in parte tuttora misterioso, tra quelli ora indicati è, fuor di dubbio, la *lex curiata de imperio*, in ordine a cui sopra tutto ci si chiede come mai abbia potuto resistere alle profonde trasformazioni delle strutture costituzionali, che travolsero la preponderanza del *rex* e portarono al culmine dello stato, in luogo di lui, il *praetor* o i *praetores* comandanti dell'esercito. Se il *praetor* prima, i due *praetores* poi (e nel periodo della *libera respublica*, come vedremo, i magistrati *cum imperio*) traevano la loro designazione dalle *centuriae* dell'*exercitus* (cioè, nel periodo successivo, dai *comitia centuriata*), come mai fu richiesta anche per essi la *lex curiata* per l'investitura nell'*imperium*? Ma la risposta, pur se ipotetica, non ci pare difficile. L'*imperium* sin dalle

origini non fu affatto un potere caratteristico ed esclusivo del *rex*, ma fu piuttosto l'espressione del comando supremo ed effettivo, sanzionato dal gradimento degli dei, sul *populus Romanus Quiritium*. Ciò spiega perché, subordinatamente all'*inauguratio*, non trovarono difficoltà ad ottenere l'*imperium*, ad un certo momento, in luogo del *rex*, i *praetores*. E ciò chiarisce altresì perché mai i *comitia curiata*, essendo stati *ab origine* gli spettatori della *inauguratio* dei titolari dell'*imperium*, lo rimasero, per forza di tradizione, anche nel periodo della *respublica* nazionale.

Per l'assistenza agli atti di *detestatio sacrorum* ed alle eventuali successive *adrogationes* i *comitia curiata* si riunivano, di regola, due volte l'anno a data fissa (24 marzo e 24 maggio). Per ogni altra attività si riunivano invece secondo bisogno.

34. La fase di crisi della *civitas* quiritaria (sec. V-IV a. C.) vide emergere, accanto ai *comitia curiata*, due assemblee extracostruzionali, praticamente influentissime, che rappresentarono, in modi diversi, il mezzo di cui la plebe si valse per interferire direttamente negli affari della *civitas Quiritium* e per realizzare conseguentemente la sua rivoluzione: i *concilia plebis* e l'*exercitus centuriatus*. Nonostante che la tradizione, seguita largamente dalla storiografia moderna, ritenga che alla costituzionalizzazione di ambedue le assemblee si sia proceduto assai per tempo, noi escludiamo che esse abbiano avuto in età arcaica altro carattere che di assemblee puramente politiche.

Cominciamo dai concili plebei.

I *concilia plebis tributa* (n. 22) nacquero, con carattere spiccatamente rivoluzionario, nel primo decennio del sec. V a. C., come riunioni dell'elemento plebeo distribuito nelle varie tribù urbane e rustiche. Il punto di incontro comune fu sin dall'inizio, o comunque divenne ben presto, il monte Aventino, che faceva parte della cerchia delle quattro *regiones urbanae* di Servio Tullio, ma era fuori dal circuito sacro del *pomerium* quiritario. Non è da escludere che, già in periodo arcaico, qualche riunione di questa assemblea così fortemente contestativa del predominio patrizio si sia svolta arditamente nel *forum*. I *plebei* vi convenivano da tutte le tribù della città e del contado, e non lo facevano a puro titolo di presenza fisica, ma allo scopo (messo chiaramente in evidenza dalla terminologia di *concilium*) di concordare, sulla base di una libera discussione, le richieste e le decisioni da far presenti ai *Quirites*. Il voto non era espresso, tuttavia, in assemblea plenaria, sulla base della maggioranza dei presenti alla riunione, ma era formulato *tributum*, cioè come manifestazione degli orientamenti di ogni singola tribù: il che fa presumere che i presenti alla adunanza

votassero, in qualche modo, anche sulla base delle 'deleghe' ricevute dagli assenti. La convocazione era solitamente fatta dai *tribuni plebis*.

Oltre ad eleggere i loro rappresentanti (cioè gli stessi *tribuni*, gli *aediles* e i *iudices decemviri*), i *concilia* esprimevano, mediante *plebiscita* (cioè 'scita plebis', delibere da portarsi a conoscenza dei *Quirites*), le istanze plebee di rinnovamento della *civitas*: istanze che i *patricii* (e per essi i *patres* del cd. *senatus*) erano, dal punto di vista formale, pienamente liberi di accogliere o meno, ma che, dal punto di vista sostanziale, erano il più delle volte addirittura decisive per indurre i *patricii* alla concessione, sia pur contro voglia, dalle richieste riforme. Essenzialmente dai *plebiscita* furono determinate le cd. *leges Liciniae Sextiae* del 367 a. C. (n. 23), che risultano appunto proposte da due *tribuni plebis*. Così pure dalle richieste plebiscitarie della *plebs* sortì quel complesso di leggi integrative del *ius Quiritium*, che conosceremo di qui a poco come *ius legitimum vetus* (n. 65 ss.).

A nostro avviso, il carattere costituzionale dei *concilia plebis tributa* in periodo arcaico è da negare, non soltanto per le considerazioni di ordine generale che portano a ravvisare nella plebe di questo periodo una categoria di sudditi della *civitas Quiritium* (n. 27), ma anche per considerazioni di ordine specifico che inducono ad escludere ogni rilievo costituzionale delle delibere conciliari. Se è vero che i rappresentanti della plebe ebbero veste meramente politica (n. 44), è chiaro che ai *concilia plebis* non furono riconosciute dalla *civitas* attribuzioni elettorali; e se è vero che le leggi Licinie Sestie del 367 a. C. furono ottenute dalla plebe solo su pressione politica, è evidente che sino ad allora la plebe non ebbe attribuzioni legislative. La tradizione riferisce, per verità, di tre *leges Valeriae Horatae* del 449 a. C. relative alle delibere plebee e alle magistrature della plebe; ma si tratta di invenzioni oltre tutto largamente riconosciute. In particolare, nessuno può credere alla verità della pretesa *lex de plebiscitis*, con la quale si sarebbe disposto l'equiparazione dei *plebiscita* alle *leges publicae* in un'epoca in cui probabilmente queste ultime non esistevano ancora (n. 132).

35. L'*exercitus centuriatus* fu come tale, cioè come corpo armato, un istituto pienamente costituzionale a cominciare dalla fase etrusco-latina (n. 19). Esso svolse peraltro anche funzioni extracostruzionali, politicamente importantissime, che prelusero alla sua trasformazione in *comitia centuriata* nel periodo della *respublica* nazionale (n. 23).

Anticipare la trasformazione dell'esercito all'epoca delle XII tavole, o comunque ad età anteriore al 367 a. C., è, secondo noi, azzardato, checché dica in contrario la tradizione. Ciò che vera-

mente poté accadere e probabilmente accadde, nel corso della fase di crisi della *civitas* quiritaria, fu che l'esercito centuriato, e nel seno dell'esercito la forte categoria dei *pedites* plebei, facesse sentire sempre più pressantemente il suo peso condizionante nella vita cittadina sino al punto da prefigurare quel *comitiatus maximus* che esso sarebbe divenuto nel periodo preclassico.

Anche dell'organico dell'*exercitus centuriatus* di Servio Tullio è impossibile credere che abbia comportato sin dall'inizio quel totale di ben 193 centurie che fu dei *comitia centuriata* nel periodo preclassico (n. 94): è chiaro cioè che il punto di partenza deve essere stato molto più modesto delle tappe successive e del punto d'arrivo. Tuttavia le varie e diverse teorie formulate in proposito sono tutte accomunate dal segno, visibilissimo, della fantasiosità.

Secondo noi è probabile che inizialmente la consistenza numerica degli armati sia stata quella stessa di prima, e che la riforma serviana abbia inciso sulla diversa organizzazione dell'esercito, non più incentrato sulla cavalleria, ma sulla fanteria pesante: dunque, sei centurie di *equites* patrizi (i *Rammes*, *Tities* e *Lúceres*, 'primi' e 'secondi' di Tarquinio Prisco) e trenta centurie di *pedites* plebei in età di combattimento (cioè *iuniores*), costituenti quella che si disse la *classis clipeata* (munita dello scudo rotondo di bronzo denominato *clipeus*), con un ausilio di una dozzina di centurie di véliti (detti tradizionalmente *infra classem*). Questo organico, di cui l'indizio più evidente è costituito dal numero iniziale dei *tribuni militum*, che erano tre, fu successivamente, come sappiamo, raddoppiato, nel senso che la *legio* unica cedette il posto a due *legiones*, per un totale di dodici centurie equestri, sessanta centurie di fanteria, più le centurie dei véliti e qualche centuria di complementi specializzati (i *fabri*, la fanfara, i portatori). Ma non fu la sola variazione verificatasi nel corso dei secoli V-IV a.C. I veterani delle singole centurie di fanteria passarono progressivamente a costituire altrettante centurie di *seniores* (dai 46 ai 60 anni), utilizzabili in ultima schiera o per difesa territoriale: centurie che, essendo formate da residuati del servizio di prima schiera, non furono a numero pieno di 100 *pedites*, ma a numero di componenti alquanto inferiore, variabile dall'una all'altra. Non solo: è ben comprensibile che anche le centurie degli *infra classem* siano state successivamente graduate in nuclei diversificati dal tipo più o meno importante di armamento (cioè in una seconda, terza, quarta, quinta *classis*); ed è altresì comprensibile che, col passar del tempo, tutte le centurie (sia degli *equites* che dei *pedites*) abbiano perso il carattere di unità di immediato impiego e siano piuttosto diventate le unità di reclutamento (assommate in ultimo a diciotto per gli *equites* e a ottanta per la *classis clipeata* o *prima classis*) alle quali si attingeva di volta in volta per la formazione della *legio* o delle *legiones*. Questo il motivo per cui, ancora nel sec. II a.C., la legione, pur essendo organizzata su 30 manipoli di fanteria (più gli ausiliari),

era ripartita in 60 centurie per un totale di 3000 uomini con armatura pesante (n. 75).

Comunque siano andate di preciso le cose, certo è che le complesse operazioni di leva dei patrizi destinati alla cavalleria e dei plebei destinati alla fanteria furono operate nel campo Marzio attraverso un periodico *census* (da *'censere'*, valutare), cioè attraverso una periodica valutazione dei titoli di appartenenza alla cavalleria e del patrimonio familiare minimo occorrente per l'iscrizione dei plebei alla *classis clipeata* piuttosto che a un gruppo di centurie degli *infra classem*. Coerentemente con la trasformazione delle centurie da unità di immediato impiego in unità di reclutamento a fini di eventuale impiego, il *census* ascese all'importanza di una periodica revisione della popolazione (cittadini patrizi e sudditi plebei) nella sua consistenza numerica, nelle sue componenti di età, nella diversa 'cifra' delle varie genti e famiglie, nello stesso comportamento più o meno affidante dimostrato (sul piano del valore personale e su quello morale) dai singoli individui chiamati al servizio nell'*exercitus*. Ben si comprende che, ad un certo punto, si sia resa opportuna l'istituzione, ai fini di queste complesse e delicate operazioni, degli appositi *censores* (n. 45).

36. Nel loro complesso, i membri dell'*exercitus centuriatus* costituivano il *populus*, vale a dire la massa armata, ed erano denominati, più precisamente, il '*populus Romanus Quiritium*', cioè la massa armata della *civitas* dei *Quirites*. In che modo sia potuto avvenire che il *populus* abbia assunto, nel corso del sec. V a.C., sempre maggiore peso politico, è, a ben guardare, abbastanza facilmente comprensibile.

Per poter essere inquadrato e, in caso di operazioni militari, efficacemente impiegato, l'esercito doveva essere abbastanza spesso radunato, dal *rex* o dal *praetor*, nel *campus Martius*, la piazza d'armi sita fuori del *pomerium* cittadino, là dove infatti ci risulta che era eseguita la leva (il *census*) ed avevano luogo le esercitazioni. In queste sue riunioni al campo Marzio l'esercito si presentava ovviamente al gran completo: non solo vi partecipavano gli *equites* e i *pedites* chiamati all'impiego di linea, ma vi prendevano parte anche coloro che erano esclusi, per ragioni di età o di insufficiente ricchezza familiare, dalla *classis clipeata*, cioè i *seniores* e gli *infra classem*. Nulla di più naturale che, in queste occasioni, si procedesse anche alla formazione delle centurie degli *infra classem*, chiamati a compiti di fanteria leggera, e si inquadrassero i *seniores*, ai fini del loro eventuale impiego territoriale, in centurie corrispondenti a quelle degli *iuniores* da cui provenivano. Nulla di più naturale, altresì, che gli *infra classem* fossero ulteriormente ripartiti in gruppi di centurie diversificati dal tipo di armamento che la

maggiore o minore ricchezza dei partecipanti fosse in grado di assicurare.

I raduni plenari del campo Marzio furono propizi a discussioni, e in certo senso ce lo fa intendere la stessa tradizione quando, parlando delle operazioni di *census*, precisa che i rilevamenti erano fatti dal  *censor* in pubblico e in contraddittorio con gli interessati. Gli  *equites*, facendo parte della cittadinanza quiritaria, erano la categoria privilegiata e meno incline a discutere le decisioni comunicate dai capi. Ma per i  *pedites* plebei era diverso. Il grave carico economico che essi si assumevano, pur essendo esclusi dalla cittadinanza quiritaria, per difendere gli interessi romani li induceva comprensibilmente a far intendere in tutti i modi i loro orientamenti di approvazione o di disapprovazione sul piano politico di quelle decisioni quiritarie. Sopra tutto il parere delle centurie di  *iuniores* e di  *seniores* da cui proveniva o era provenuta la  *classis clipeata* doveva aver importanza pratica notevole. I loro mezzi di pressione erano il rifiuto di obbedienza e la minaccia di ammutinamento: mezzi che si rivelarono particolarmente efficaci anche allo scopo di condizionare al gradimento delle  *centuriae* la nomina, fatta dall' *interrex* (n. 44), del  *praetor maximus*, comandante della  *legio*, e dei  *tribuni militum*, costituenti lo stato maggiore del  *praetor*.

Data questa situazione, è molto verosimile che, sopra tutto nell'imminenza delle battaglie, sia invalso il metodo da parte del  *praetor* di tastare il polso al  *populus*, interrogando sugli umori dei singoli reparti i capi delle  *centurie* ( *centuriones*). Ed è verosimile, se le cose sono andate in tal modo, che l'interrogazione si iniziasse con i capi delle centurie degli  *equites*, per passare poi ai capi delle centurie di fanteria nell'ordine di importanza delle medesime, cominciando cioè dalla prima classe ed eventualmente arrendendo l'interrogazione stessa quando fossero state accertate le buone disposizioni degli  *equites* e dei  *pedites* con armatura pesante, i  *cd. classici*.

Oltre queste ipotesi, già piuttosto azzardate, non è il caso di spingersi. Certo è (giòva ribadirlo) che, se il  *populus* riunito nell' *exercitus centuriatus* venne ad acquistare per le vie ora descritte una notevole importanza nella  *civitas*, non è plausibile che il riconoscimento dell' *exercitus* come assemblea istituzionalmente deliberante sia potuto avvenire prima della metà del IV sec. a. C. Davvero non si saprebbe assolutamente spiegare, altrimenti, perché mai tante lotte intestine si sarebbero combattute sino a quell'epoca tra  *patricii* e  *plebei* per l'ammissione dei secondi alla carica di  *praetor*, cioè ad una carica che sarebbe dipesa dal voto della maggioranza (per l'appunto  *plebea*) delle

centurie comiziali. Quel che solo può ammettersi è che già nella fase di crisi della  *civitas* sia stato concesso ai plebei di ottenere qualche posto di  *tribunus militum*, e, inoltre, che in quella fase sia sorto l'uso del  *senatus* di convalidare talvolta con la propria  *auctoritas*, facendole sostanzialmente sue, le deliberazioni, per sé non costituzionalmente valide, dell' *exercitus centuriatus*.

## § 5. — IL 'SENATUS' DELLA 'CIVITAS' QUIRITARIA

SOMMARIO: 37. Il  *senatus*. — 38. Le attribuzioni del  *senatus*.

37. Il  *cd. senatus* (denominazione probabilmente ancora estranea al periodo arcaico) fu inizialmente l'assemblea dei  *patres* delle  *gentes* quiritarie e si trasformò poi man mano, a partire dalla fase etrusca, in  *consilium regis*, formato dai  *patres familiarum* di maggior senno ed età ( *senes*,  *senatores*) nell'ambito della categoria dei  *patricii*.  *Patres maiorum gentium* quelli provenienti dalle genti originarie,  *patres minorum gentium* quelli appartenenti alle genti introdotte in Roma dai re etruschi o riconosciute  *ex novo* dagli stessi.

Il dato della tradizione, secondo cui il  *senatus*, istituito da Romolo, sarebbe stato inizialmente composto di un numero di cento membri, poi portati a trecento, abbiám visto che non può essere creduto, salvo forse per quanto riguarda il particolare della triplicazione dei membri del consesso, che adombra la realtà delle confederazioni in un'unica  *civitas* delle tre  *tribus* dei  *Ramnes*, dei  *Tities* e dei  *Luceres*. In realtà è pensabile che, inizialmente, il numero dei  *senatores* non sia stato fisso, ma che sia invece dipeso dal numero effettivo delle  *gentes* confederate. Fisso esso può essere divenuto soltanto nella fase etrusco-latina, allorquando, decadendo le  *gentes* e non potendo essere ammessi al  *consilium regis* tutti i  *patres familiarum*, che erano in numero eccessivo, si dovettero scegliere tra questi coloro che, sopra tutto per esperienza di età, dessero maggior affidamento di avvedutezza. In questo secondo momento è probabilmente anche avvenuto che i senatori siano diventati di nomina regia, sebbene non sia affatto da escludere che l'atto di nomina da parte del  *rex* altro non fosse che la conferma di una chiamata decisa internamente dal  *senatus* ( *cooptatio*).

Può darsi, infine, che già nella fase di crisi del sistema di governo patriarcale, abbiám cominciato ad avere accesso in senato, accanto ai  *patres familiarum*, alcuni  *filii familiarum* di specifica e riconosciuta capacità: sopra tutto per essersi distinti nell' *exercitus centuriatus*. Tuttavia non è credibile che il fenomeno possa essere stato molto diffuso. Esclusi certamente furono, sino a tutta la metà del sec. IV a. C., non soltanto i  *clientes* delle genti, ma anche i  *plebei*, che non erano ammessi nemmeno ai  *comitia curiata* (n. 31).

38. Secondo la tradizione, spettava al *senatus* una triplice serie di attribuzioni: esprimere dal suo seno l'*interrex*, in caso di vacanza del trono; dare pareri al *rex* sugli argomenti per cui questi ne facesse richiesta; confermare con il proprio avallo (*auctoritas patrum*) le deliberazioni delle assemblee popolari.

Non vi è motivo per dubitare delle prime due attribuzioni, e, in particolare, dell'antichissima origine dell'*interregnum* (n. 39). A proposito della funzione consultiva del *senatus*, è però pensabile che essa abbia subito tutto un processo di evoluzione. Inizialmente, nella fase latino-sabina, è verosimile che i pareri dei *patres* fossero determinanti, dovessero essere perciò obbligatoriamente richiesti dal *rex* e fossero per lui vincolanti. Invece, nel periodo etrusco-latino, pur rimanendo per molte materie obbligatoria l'interrogazione del *senatus* (così in tema di trattati di alleanza, di dichiarazioni di guerra ecc.), i *senatus-consulta* sicuramente non ebbero carattere vincolante per il monarca, che teoricamente poteva anche non tenerne conto.

Quanto alla funzione confermativa nei confronti dei deliberati popolari, è da osservare, anzi tutto, che essa non ebbe ragione di esistere nei riguardi dei *comitia curiata*, i quali mancavano di potere deliberante (n. 32). È preferibile dunque ritenere che questa attribuzione si sia profilata nel corso della fase di crisi della *civitas*, quando si venne a manifestare l'opportunità di conferire rilevanza costituzionale alle deliberazioni di ordine politico, per sé invalide, del *populus* riunito nell'*exercitus centuriatus* o della *plebs* riunita nei *concilia plebis*. L'*auctoritas patrum*, sebbene se ne sia dubitato, fu insomma, nei riguardi dell'*exercitus* e dei *concilia*, un atto di conferma e di convalidazione della loro volontà, cioè di una volontà espressa da assemblee del tutto incapaci, costituzionalmente, di esprimere una delibera di governo.

Risulta da quanto ora detto che il *senatus* fu, nel contesto arcaico della *civitas Quiritium*, un'assemblea essenzialmente deliberante, dalla quale dipendevano la designazione del *rex* e delle altre cariche statali (in particolare, il *praetor maximus* dell'esercito centuriato), non meno che la stessa condotta del re negli affari politici. I re etruschi intaccarono progressivamente questo prepotere del senato, facendo degradare il consesso in organo consultivo. Ma quando, decaduta la monarchia, al sommo dello stato si trovò il *praetor* annuale, l'importanza del senato ebbe una forte ripresa perché, come meglio vedremo in seguito, le designazioni e le delibere dell'*exercitus centuriatus* furono rigorosamente subordinate all'autorevole e determinante *auctoritas patrum*.

## § 6. — IL 'REX' E LE MAGISTRATURE DELLA 'CIVITAS' QUIRITARIA

SOMMARIO: 39. Il *rex*. — 40. I poteri e gli attributi del *rex*. — 41. Le attribuzioni regie di carattere militare. — 42. Le attribuzioni regie di carattere civile. — 43. Lo sviluppo delle magistrature e dei sacerdoti. — 44. Le magistrature ordinarie. — 45. Le magistrature straordinarie. — 46. Gli ausiliari di governo.

39. Il capo della *civitas Quiritium*, sia sul piano civile e militare che sul piano religioso, fu inizialmente il *rex*, espresso dal seno del collegio dei *patres* per il tramite dell'*interrex*. Ma le vicende del periodo arcaico, e in particolare della fase di crisi della *civitas* quiritaria, determinarono non poche e non trascurabili variazioni di questa carica suprema (n. 40).

In linea molto approssimativa, si può dire della carica regia che essa ebbe, per tutto il periodo, almeno queste tre costanti: fu sacra, essendo il *rex* al vertice dei culti cittadini; fu monocratica, non ammettendosi la possibilità di una regalità collegiale; fu vitalizia, restando il *rex*, una volta nominato, tale sino alla morte, salvo spontanea *abdicatio*. Non bisogna dimenticare, peraltro, che la leggenda parla, a torto o a ragione, di una "correggenza" tra Romolo e Tito Tazio. E inoltre, per ciò che attiene al carattere vitalizio della regalità, l'istituto antichissimo (e misterioso agli stessi Romani) del '*regifugium*' fa sorgere un qualche sospetto che il *rex* fosse assoggettato ad una verifica annuale da parte dei *patres*. Dal 24 al 28 febbraio, infatti il *rex* si nascondeva ai suoi concittadini, sostituito da un *interrex*, tornando poi in circolazione, dopo questa 'fuga' di cinque giorni, senza bisogno di una nuova *inauguratio*. Questa singolare usanza potrebbe essere l'indizio del fatto che il ritorno dalla fuga si verificasse solo se il senato non decidesse di revocare il re, non esprimesse un 'voto di sfiducia' in lui.

La tradizione, mentre non dubita della durata vitalizia dell'istituto regale, è assai ferma nell'escludere che la monarchia quiritaria abbia mai avuto carattere ereditario, sebbene non sia difficile avvertire le tracce di una successione parentale sopra tutto negli ultimi tre re, quelli del periodo etrusco-latino. Nel racconto tradizionale la successione di un re ad un altro si sarebbe svolta in questo modo. Morto il *rex*, il potere di prendere gli *auspicia* divini per le buone sorti della *civitas* tornava automaticamente al *senatus* ('*auspicia ad patres redeunt*'). Il senato eleggeva tra i suoi membri un '*interrex*' per la durata di cinque giorni, che a sua volta passava il potere ad un altro *interrex* e così di seguito, sino a che, convocati i *comitia curiata*, l'*interrex* di turno proponeva il nome del nuovo monarca. Se la votazione dei *comitia* era affermativa, si procedeva alla *inauguratio* e finalmente,

in caso di *auspicia* favorevoli, il nuovo *rex* chiedeva ed otteneva la *lex curiata de imperio*.

Già si è detto perché si renda necessario dubitare fortemente di questa macchinosa procedura, ed in particolare della elezione del nuovo re da parte dei *comitia curiata* (n. 33-34). Ciò non importa, peraltro, che si possa rifiutare in blocco, come fanno alcuni, il racconto tradizionale, per sostenere che il nuovo *rex* fosse in realtà designato a titolo successorio dal monarca precedente. Che la scelta del predecessore possa avere avuto in pratica una certa influenza, talvolta notevole, è ben possibile e naturale. Ma negare la fondatezza della tradizione, almeno per quel che riguarda la nomina del *rex* da parte del *senatus* attraverso l'espedito dell'*interrex*, sarebbe, oltre tutto, in netto contrasto con tutto quanto è dato presumere circa il carattere originario del *senatus*, vero consesso di *reges* piuttosto che mero *consilium regis*.

È bene precisare, piuttosto, che, a quanto sembra, una sensibile differenza tra monarchia latino-sabina e monarchia etrusco-latina deve esservi stata anche in ordine all'investitura. I re latino-sabini furono tutti designati dall'*interrex* ed investiti da lui, mediante una solenne *inauguratio*, del potere di trarre gli *auspicia* per le sorti della *civitas Quiritium*. I re etrusco-latini, che la tradizione mostra assai più svincolati dall'autorità del senato, non giunsero tutti al potere per il tramite dell'*interrex*, ma in ogni caso introdussero l'uso di far procedere alla loro *inauguratio* da un sacerdozio indipendente dalla influenza del senato, il sacerdozio degli *augures* (n. 46). In più, i re etrusco-latini, se ed in quanto assumevano il comando dell'*exercitus centuriatus* (comando che, almeno in astratto, poteva essere anche affidato, anno per anno, ad un personaggio diverso da loro), avevano necessità della conferma cittadina rappresentata dalla *lex curiata de imperio* (n. 33).

40. Il culmine delle fortune dell'istituto monarchico fu raggiunto, a nostro avviso, nella fase etrusco-latina del periodo arcaico, quando il *rex* aggiunse alle sue attribuzioni politico-religiose di esponente supremo della *civitas Quiritium* l'attribuzione normale del comando sull'*exercitus centuriatus*, composto da *equites patrizi* e *pedites plebei*.

Nella fase latino-sabina il *rex* si poneva solitamente anche a capo dell'esercito in guerra (e in questo senso può dirsi che a lui spettava anche l'*imperium* sulle truppe), ma le sue attribuzioni di capo della comunità non erano espresse (o anche espresse) col termine e col concetto 'militare' di *imperium* (che fu oltre tutto, si ricordi, di importazione etrusca), bensì erano indicate, molto più genericamente, dall'unico e solo concetto e dalla corrispondente parola '*potestas (regis)*'. Quest'ultimo termine stava ad indicare una autorità suprema politico-religiosa nella *civitas* sostanzialmente analoga a quella dei *patres* sulle *gentes* e sulle *familiae*; ma è ovvio che la *potestas regis*, proprio per la concorrenza dei *patres*,

veniva ad essere praticamente esigua, riducendosi, più che altro, al cerimoniale esteriore, al simbolismo supremo della unità cittadina di cui il *rex* era la vivente personificazione. Furono gli Etruschi a modificare sostanzialmente questa situazione costituzionale, introducendo in Roma l'istituto dell'*imperium*' come attributo caratteristico di chi fosse preposto al comando dell'esercito, quindi (almeno normalmente) del *rex*. E lo confermano molteplici indizi: il fatto che agli Etruschi (diciamo, per intenderci, a Tarquinio Prisco) si deve la costituzione di una forza armata stabile, levata regolarmente ogni anno; il fatto che gli Etruschi (diciamo, sempre per intenderci, Servio Tullio) passarono ad istituire quello strumento perfezionato di potenza che fu l'*exercitus centuriatus*; il fatto che ad essi risale l'introduzione delle insegne esteriori dell'*imperium* magistratuale; il fatto, infine, che i *reges* etruschi ci vengono tradizionalmente rappresentati come titolari di due poteri in parte coincidenti, la *potestas* e l'*imperium*.

Per effetto dell'introduzione dell'*imperium*, la figura del *rex*, pur rimanendo fisicamente unica, venne insomma ad avere due facce: l'antica ed originaria, di esponente e simbolo dell'unità quiritaria; la nuova e sopravvenuta, di capo ed arbitro supremo delle sorti del *populus Romanus Quiritium*. Peraltro il nuovo carattere della carica regia, mentre dapprima ne fece enormemente aumentare l'importanza, di poi fu causa della sua decadenza. Per tener testa alla congerie delle funzioni inerenti alla sua carica, il *rex* fu costretto, nella fase di crisi, a cedere sempre più di sovente l'incombenza di *praetor* dell'esercito (quindi l'*imperium*) ad altre persone di fiducia del *senatus* e fu costretto altresì a ricorrere a svariati ausiliari, i quali passarono a sottrargli stabilmente le funzioni loro attribuite o delegate, riducendolo progressivamente a mero capo dei culti cittadini (*rex sacrorum*).

La sede del *rex* fu nel *forum*, in un edificio detto *regia*, che rimase poi sede del *rex sacrorum* in epoca preclassica. Insegne del monarca, in quanto titolare di *imperium*, furono il seggio curule (*sella curulis*), il mantello di porpora (*toga picta*), sostituito in guerra dalla tunica orlata di palme (*tunica palmata*), il cocchio da combattimento (*currus*). La scorta regale fu costituita da dodici *lictors*, muniti di un fascio di verghe con una scure (*fascis cum securi*), i quali avevano funzioni subalterne, tra cui primeggiava quella del carnefice.

I poteri del *rex-praetor* nella fase etrusco-latina si precisarono nelle seguenti funzioni: la direzione dei culti comuni ai *Quirites* e di quelli comuni al *populus Romanus Quiritium*; il comando militare in senso stretto; il regolamento dei rapporti della *civitas* con gli altri stati; la direzione della vita della *civitas* in ordine alle questioni interne di comune interesse; la coercizione dei recalcitranti all'*imperium*; l'enum-

ciazione del principio di diritto applicabile nelle controversie private (*iurisdictio*). Di queste attribuzioni, la direzione dei culti comuni dei *Quirites* e di quelli comuni a tutto il *populus Romanus Quiritium* (*sacra publica pro populo*) fu progressivamente attratta sotto l'antica *potestas regia*, la quale conferiva al *rex* la facoltà di convocazione dei cittadini quiritari nei *comitia curiata* o dell'intero *populus* in una *contio* (*ius contionis*), la facoltà di celebrazione dei riti, la facoltà di trarre gli *auspicia*, la facoltà di emanazione di norme culturali (*ius edicendi*). Le altre funzioni furono invece sempre più strettamente connesse con l'*imperium* e meritano un discorso a parte.

41. Un primo gruppo di funzioni regie ebbe ad oggetto gli affari militari e si concretò essenzialmente, nella fase etrusco-latina, in due ordini di attività: il comando dell'esercito e il regolamento dei rapporti con gli altri stati.

(a) Il comando militare in senso stretto, cioè il comando dello *exercitus centuriatus* in battaglia, costituì il contenuto originario dell'*imperium regio*. Nulla impediva, peraltro, che l'*imperium* fosse conferito annualmente a persona diversa dal *rex*, anche se non sembra che i re etruschi se ne siano mai privati.

Per il concreto esercizio del comando il *rex* si avvaleva di funzionari subordinati, che erano i *centuriones*, capi delle *centuriae*, e, al disopra dei centurioni, il *tribunus celerum*, capo della cavalleria, e i tre (poi sei) *tribuni militum*, ufficiali di stato maggiore che assumevano eventualmente il comando tattico degli schieramenti di fanteria in battaglia. Quando non potesse allontanarsi dalla città, il *rex* lasciava che l'*imperium* fosse esercitato, anziché da lui, da un *praetor*, che finì poi per surrogarlo del tutto (n. 44).

(b) Il regolamento dei rapporti della *civitas* con gli altri stati fu un'attribuzione che derivò al *rex* abbastanza naturalmente dallo *imperium* militare. Ma sopra tutto in questa materia rimase sempre fortissima, anche nella fase etrusco-latina, l'influenza del *senatus*, del cui conforto politico il re aveva tutto l'interesse a non fare a meno.

Sotto questo profilo, spettava al *rex* il potere di dichiarare la guerra e di porvi fine. Per la dichiarazione di guerra era, peraltro, tradizionalmente necessario che la *civitas* fosse stata provocata (nel qual caso si parlava di *iustum bellum*) e che il *pater patratus*, capo dei *fetiales* (n. 46), scavalcando il confine tra il territorio cittadino e quello dello stato provocatore, chiedesse solennemente al nemico la restituzione entro 33 giorni delle cose o degli uomini sottratti ai Romani (*rerum repetitio* o *clarigatio*). In mancanza di soddisfazione, il *pater patratus* tornava sul posto a pronunciare una formula di sfida e scagliava nel territorio nemico una lancia (simbolo

della potenza di Giove Feretrio): dopo di che la guerra incominciava, sempre che gli *auspicia* risultassero favorevoli. La guerra terminava, se vittoriosa: o con la materiale conquista del territorio nemico (*occupatio bellica*); o con la resa a discrezione (*deditio*) chiesta dal nemico prima della completa sconfitta ('*si aries nondum murum attigerat*'); o infine con un trattato (*foedus*) di armistizio (*indutiae*) o di alleanza (*societas*).

Il potere di fare trattati con le altre *civitates* era pur esso del *rex*. Questi *foedera*, quando avevano per oggetto un'alleanza, potevano essere stipulati su piede di parità con l'altro stato (*foedera aequa*), oppure sul piede della preponderanza di uno dei due contraenti, verso cui l'altro si obbligava a contributi svariati e a non aver altri amici e nemici all'infuori dei suoi (*foedera iniqua*). I trattati erano conclusi con l'intervento dei *fetiales*, che li giuravano solennemente per la statua di Giove sul Campidoglio ('*per Iovem lapidem*').

42. Altro importante, sempre più importante gruppo di funzioni regie fu costituito, ancora nella fase etrusco-latina, da quelle aventi ad oggetto gli affari civili, cioè la disciplinata convivenza dei cittadini. Queste funzioni furono, in concreto, tre: la direzione della vita della *civitas*, la *coercitio* e la *iurisdictio*.

(a) La direzione della vita cittadina, già implicita nella *potestas* originaria, fu rafforzata dall'*imperium*. In forza di questa sua attribuzione, il *rex* esercitò, sia pure in modo limitatissimo, anche un'attività legislativa, sopra tutto a carattere ordinativo (*edicta*, *leges*, *populiscita*) (n. 61).

Funzionario subordinato al *rex*, ma eventualmente suo rappresentante in caso di assenza, fu, per queste materie, il *praefectus urbi* (n. 44).

(b) La coercizione dei recalcitranti all'*imperium* (*coercitio*) era una facoltà implicita nell'*imperium* stesso, ma già in certo modo rientrante nella *potestas*. Essa si esplicava a mezzo dei *lictores* e poteva consistere, a seconda della gravità dei casi, in vari *remedia*: l'incarcerazione (*in vincula ductio*), la fustigazione (*verberatio*), l'infissione di una multa (*mulctae dictio*), l'oppignorazione di una cosa mobile o la distruzione della stessa (*pignoris capio*).

Per un estendimento tipicamente etrusco di questo potere di *coercitio*, il *rex* giunse ad arrogarsi la repressione, mediante *poena capitis* (*supplicium*), di alcuni atti ritenuti lesivi degli interessi supremi della *civitas* (*crimina*): la *perduellio*, consistente in varie ipotesi di alto tradimento (passaggio al nemico con cui si fosse in guerra, diserzione, renitenza alla leva, attentato all'ordine poli-

tico costituito ecc.), punita con la decapitazione (*securi percussio*); e il *parricidium*, consistente nell'uccisione di un *pater familias* (più tardi di un qualunque *patricius*), punito con il terribile *supplicium* del lancio del colpevole nelle acque del Tevere, chiuso in un sacco di cuoio con alcuni animali feroci (*poena cullei*). Funzionari subordinati al *rex* per l'istruzione delle cause relative a questi *crimina* furono i *duoviri perduellionis* e i due *quaestores parricidii* (n. 44).

A proposito dei *crimina* vanno però messi ulteriormente in chiaro due punti. Anzi tutto, i *crimina* non furono considerati illeciti giuridici, previsti e puniti sulla base del *ius Quiritium*, ma furono ritenuti illeciti statali e sacrali (il che si osserva particolarmente nel caso del *parricidium*): la loro particolare gravità faceva sì che il colpevole non potesse cavarsela con un sacrificio espiatorio di un animale subumano, cioè con un *piaculum*, ma dovesse rispondere fisicamente, di persona. In secondo luogo, la repressione dei *crimina* ad opera del *rex* e dei suoi ausiliari si innestò, parzialmente surrogandolo, su una precedente prassi di reazione diretta contro gli autori da parte dei cittadini, che consideravano il reo consacrato alla punizione divina (*sacer*) e quindi perseguibile da chiunque con supplizi mortali. Indubbiamente, nei confronti del *parricidium* il *crimen perduellionis* è espressione di un concetto più progredito, in cui si ravvisa abbastanza chiaramente il carattere statale, oltre e più che sacrale, della repressione; ed appunto perciò fu dal *crimen perduellionis* che prese le mosse, nel periodo preclassico, lo sviluppo successivo della *coërcitio* in materia criminale (n. 134).

(c) L'intervento nelle liti private non fu ritenuto un potere del *rex*, ma soltanto una funzione cui egli poteva essere chiamato dalle parti contendenti, le quali avevano tutto l'interesse ad evitare una lotta (*manus conserere*), perché trascendendo sarebbero incappate facilmente nella *coërcitio*. Su richiesta delle parti, il *rex* enunciava il principio di diritto applicabile alla loro controversia (*iuris dictio*); dopo di che, se e quando la lite continuasse, per l'espletamento di una più minuta istruttoria le parti si rivolgevano ad un arbitro privato (*iudex privatus*) affinché giudicasse del fatto. In pratica, il *rex* faceva capo, per questa sua funzione, al collegio dei *pontifices*, che curava appunto la scienza del *ius Quiritium*, cioè del diritto tradizionale delle *gentes patriciae* (n. 63).

43. Ma il *rex*, nella pienezza dei poteri or ora descritti, non resistette a lungo, anche perché gli sarebbe stato materialmente difficile tener testa a tanti e così complessi compiti. Nel corso della fase di crisi del governo patriarcale, la decadenza del *rex*,

sopra tutto come capo politico della *civitas*, ma anche come capo dei culti cittadini, favori, pertanto, unitamente alle molteplici altre cause già diffusamente illustrate, lo sviluppo in autonomia di gran parte di quelle cariche, che erano sorte nella fase etrusco-latina con funzioni ausiliarie o con funzioni subordinate rispetto ai poteri del monarca.

I sacerdoti tradizionali, pur sviluppandosi e potenziandosi in maniera notevole, rimasero formalmente estranei all'organizzazione politica vera e propria, sì che assunsero, in certe loro funzioni, il carattere di puri e semplici ausiliari di governo. Ben diverso, fu, invece, il processo evolutivo delle cariche collegate alle funzioni politiche del *rex*, e principalmente all'*imperium* di lui come *praetor maximus*, le quali passarono progressivamente a costituire una categoria di uffici con proprie ed autonome attribuzioni, che in periodo preclassico si sarebbero denominate 'magistrature' (*magistratus*), volendosi con ciò sottolineare la loro derivazione dalle funzioni indifferenziate dell'antico *magister populi Romani*.

I *magistratus populi Romani* si andarono lentamente distinguendo in due categorie: una categoria superiore, di *magistratus maiores*, che comprendeva i magistrati forniti di *potestas* e di *imperium*, ed una categoria inferiore, di *magistratus minores*, costituita da magistrati cui si riconosceva soltanto una *potestas*. Di queste magistrature, alcune assunsero carattere ordinario, nel senso che furono considerate proprie dell'ordinata vita della *civitas* e furono perciò rinnovate annualmente, mentre altre ebbero o mantennero un carattere meramente straordinario, facendovisi ricorso in momenti di speciale bisogno e secondo la misura del bisogno stesso. Di fronte a queste magistrature, infine, alcune cariche vecchie e nuove rimasero sempre prive di autonomia politica, cioè di poteri deliberanti, di modo che non uscirono mai dal rango di cariche ausiliarie o subalterne.

Anche se la loro influenza politica fu sempre in crescita, è da escludere che in questo quadro ufficiale dei *magistratus populi Romani* si siano potuti inserire, nel corso del periodo arcaico, le rappresentanze della plebe: *tribuni plebis*, *aediles plebis* e *iudices decemviri*. Il riconoscimento costituzionale di alcune di esse non poté avvenire prima del compromesso del 367 a.C., che consacrò la definitiva vittoria della *plebs* nella sua lotta contro il patriziato.

44. La magistratura che divenne progressivamente autonoma, durante la fase di crisi della *civitas*, fu quella del *praetor* (da *praeire*: andare avanti all'esercito schierato), capo annuale dell'*exercitus centuriatus* e man mano di tutto il *populus Romanus Quiritium*, anche fuori degli affari strettamente militari.

Che cosa sia stato il *praetor maximus* alle origini è incerto. A tutta prima vien fatto di pensare che egli fosse un funzionario delegato dal *rex* al comando dell'*exercitus centuriatus*; ma l'ipotesi non convince completamente, perché gli *auspicia* necessari a far muovere l'esercito non potevano essere raccolti se non da chi avesse il comando effettivo e pieno delle truppe. A nostro avviso, dunque, la carica di *praetor maximus* fu forse, sin dall'inizio, una carica diversa da quella del *rex* e afferente ad un'organizzazione, quella dell'*exercitus centuriatus*, che era ben distinta da quella della *civitas Quiritium*, di cui il *rex* era istituzionalmente capo. Vero è solo che, almeno nella fase etrusca, ben difficilmente (o forse mai) la persona investita della dignità di *rex* non fu, del pari, annualmente confermata nelle funzioni di *praetor maximus*: solo dopo la cacciata dei re etruschi si cominciò, sempre più frequentemente, ad attribuire la carica di *praetor* a persone diverse dal *rex*. Probabilmente la nomina ne era fatta dai *patres* del *senatus*, attraverso il sistema dell'*interrex*, e ad essa seguiva l'acclamazione dei Quiriti con la *lex curiata de imperio*; ma abbiamo visto a suo tempo che nella fase di crisi l'*exercitus centuriatus*, e in particolare la plebe della fanteria, impose, all'atto pratico, che il senato tenesse conto delle designazioni del *populus Romanus Quiritium*, per farle seguire anzi tutto dall'*auctoritas patrum* (n. 35) e poi, se gli auspici risultavano favorevoli, dalla *lex curiata* (n. 33).

Quando, duplicatasi la *legio* intorno alla metà del sec. V a. C., i *praetores* divennero due, tra loro si istituì un rapporto di collegialità: ma non (si badi) nel senso che essi dovessero prendere necessariamente decisioni in comune, bensì solo nel senso che ciascuno di essi potesse bloccare con la sua *intercessio* le decisioni prese dall'altro. In pratica, questo sistema portò i due pretori ad accordi di potere, cioè a consultazioni preventive, che li fece appunto denominare usualmente anche *consules*.

Ausiliari ordinari del *praetor* (e poi dei *praetores*) divennero il *tribunus celerum*, preposto alla cavalleria, i tre (poi sei) *tribuni militum*, il *praefectus urbi*, i *duoviri perduellionis* ed i *quaestores parricidii*: tutti funzionari di cui abbiamo già fatto cenno. Vi è solo da aggiungere che anche il *tribunus celerum*, legato alla *civitas Quiritium*, decadde rapidamente e si avviò ad essere, come il *rex*, un mero funzionario religioso.

Funzionari subalterni furono infine, fra gli altri, i *lictors*, inizialmente in numero di dodici e poi, quando i *praetores* divennero due, di ventiquattro.

45. Magistrature straordinarie, nominate *una tantum*, in corrispondenza ad esigenze eccezionali, furono il *dictator*, i *tribuni militum consulari potestate*, i *decemviri legibus scribundis consulari potestate*, i *censores*.

(a) Alla magistratura del *dictator* si fece ricorso per ragioni eccezionali e nei limiti di durata di queste ragioni. Già nei primissimi tempi si usava, forse anche dai Latini, nominare un *dictator* per il compimento di speciali funzioni sopra tutto religiose (ad es., il *dictator Latinorum feriarum causa*). Ma con i primissimi tempi della fase di crisi della *civitas* si usò fare qualcosa di più: nominare cioè un *magister populi* (cd. *dictator optima lege creatus*), sia per salvare la *civitas* da attacchi esterni (*rei gerundae causa*), sia per salvaguardarla da sedizioni interne (*seditionis sedandae causa*). Questo *magister populi* riassunse in sé ogni *potestas* ed ogni *imperium* del *praetor maximus*, di cui fu o rimase sempre un personaggio incaricato da lui stesso di surrogarlo al fine di espletare una specifica missione. Per evitare che si trasformasse in tiranno, non si ammise che egli potesse rimanere in carica più di qualche mese, né gli si riconobbe il comando diretto della cavalleria patrizia, alla cui direzione egli era tenuto a proporre un apposito *magister equitum*.

La nomina del *dictator* non riguardava il *rex* in quanto tale, ma riguardava la funzione di *praetor*: dunque fu operata da chi (*rex* o non *rex*) rivestisse la carica di *praetor*. Dopo la duplicazione della pretura, essa ebbe questa particolarità: che non era necessario l'accordo dei *praetores*, bastando l'iniziativa di uno solo, né era ammessa l'*intercessio* di un pretore contro la nomina fatta dall'altro.

(b) I *decemviri legibus scribundis* cd. *consulari potestate* furono nominati, secondo la tradizione, per l'anno 451 e il collegio fu rinnovato l'anno seguente. Non vi è motivo per dubitare del racconto della leggenda, salvo per quanto riguarda la partecipazione dei *plebei* al decemvirato, che va certamente esclusa (n. 66).

(c) I *tribuni militum*, dapprima in numero di tre e poi (dopo la duplicazione della *legio*) in numero di sei, ebbero attribuite per lungo tempo (nel periodo tra il 448 e il 368 a. C.) le competenze politiche dei *praetores*, assumendo la veste di magistrati straordinari (*tribuni militum* cd. *consulari potestate*). Non è da escludere che tra di essi vi fossero anche dei *plebei*, e che sia stato questo il primo, e forse l'unico strappo all'esclusivismo patrizio della *civitas* arcaica (n. 23). Se i *tribuni consulari* vi sono veramente stati, è da presumere che essi abbiano deciso il da farsi collegialmente e che, in ogni caso, gli *auspicia* siano stati presi per lungo tempo dai soli *tribuni* di estrazione patrizia.

(d) I *censores*, con il compito della verifica del censo individuale al fine della *recognitio equitum* e dell'assegnazione dei *pedites* alle varie classi dell'*exercitus centuriatus*, sarebbero stati istituiti, secondo la tradizione, nel 443 a. C., mediante una *lex de censoribus creandis* e sarebbero stati rinnovati di cinque in cinque anni per una durata massima di diciotto mesi di carica. Ma si tratta di una attestazione per più motivi dubbia. Tenendo presente che le liste dei *tribuni militum consulari potestate* presentano, talvolta, quattro nominativi invece di tre (o otto invece di sei), può supporre che la *censura* sia derivata dall'uso di destinare periodicamente un *tribunus militum* (e,

dopo la duplicazione della legione, due *tribuni militum*) alle operazioni del censo. I *tribuni militum* con mansioni censorie, non avendo da esercitare alcuna attività di comando, furono peraltro sorniti di *imperium* e muniti della sola generica *potestas*.

46. I *sacerdotes* (poi detti *populi Romani*), pur essendo estranei alla vera e propria organizzazione del governo quiritario, ebbero notevolissimi compiti di ausilio nelle funzioni di governo. Essi costituivano dei collegi vitalizi, che procedevano al loro rinnovamento per *cooptatio*, cioè per scelta autonoma dei nuovi componenti, ed avevano la funzione di celebrare i *sacra publica pro populo*, nonché altre funzioni connesse. In buona sostanza, era dal loro beneplacito che dipendeva il funzionamento dell'organizzazione statale, e si spiega perciò che i *patricii* siano stati tanto gelosamente attaccati, sino all'ultimo (come vedremo, sino al 300 a. C.: n. 116), all'esclusivismo patrizio dei *collegia* maggiormente influenti.

I tre *summa collegia sacerdotum* furono: quello dei *pontifices*, quello degli *augures* e quello dei *duoviri sacris faciundis*.

(a) I *pontifices*, dapprima in numero di tre (uno per ciascuna *tribus* gentilizia), passarono in seguito a cinque, più il *rex sacrorum*, che ne fu inizialmente il capo. Capo effettivo del collegio divenne, nella fase di crisi, il *pontifex maximus*, che solo in linea di dignità esteriore cedeva al *rex sacrificulus*.

Le mansioni dei *pontifices* consistettero: nel compimento di svariati *sacrificia*; nella custodia e nell'interpretazione dei principi del *ius* e del *fas*; nella redazione del calendario, precisando i giorni in cui fosse concesso dalle divinità di trattare gli affari pubblici (*dies fasti*) ed i giorni in cui ciò non fosse concesso (*dies nefasti*). L'assistenza alla *iuris dictio*, originariamente prestata al *rex*, fu dai *pontifices* continuata a prestare nei riguardi del *praetor*, e poi dei due *praetores*; ma in pratica i *pontifices* erano i veri arbitri di questa delicata funzione (n. 63).

(b) Gli *augures*, inizialmente tre, divennero, nel corso della fase di crisi della *civitas*, sei, probabilmente in corrispondenza con la duplicazione della *legio*. Essi erano gli specialisti e gli arbitri della delicata scienza degli *auspicia* e degli *auguria*, ai quali era condizionata la possibilità di realizzare le grandi decisioni politiche (n. 104).

(c) I *duoviri sacris faciundis*, istituiti secondo la leggenda da Tarquinio il Superbo, ebbero il compito di custodire i sacri *libri Sibyllini* e di interpretarne i dettami su richiesta dei magistrati.

*Collegia* sacerdotali minori, subordinati al *pontifex maximus*, rimasero o divennero, nella fase di crisi della *civitas*: a) i *flamines*, sacerdoti di singole divinità, tra cui emergevano il *flamen* di Giove (*Dialis*), quello di Marte (*Martialis*) e quello di Quirino (*Quirinalis*); b) le sei *virgines Vestales*, incaricate di tenere sempre acceso il sacro fuoco di Vesta; c) i *fetiales*, incaricati del rituale connesso con i rapporti internazionali (n. 41).

## § 7. — GLI ENTI PARASTATALI QUIRITARI

SOMMARIO: 47. Le *tribus* gentilizie. — 48. Le *gentes* patrizie.

47. Dal momento in cui la *civitas Quiritium* conseguì la sua unità politica e divenne uno 'stato' (n. 24), assunsero nei suoi confronti il rango di enti parastatali due tipi di contesto sociale che, anteriormente all'unificazione, erano stati a loro volta enti politici sovrani: le *tribus* gentilizie e le *gentes* quiritarie. Su questi enti occorre qui tornare per valutarne più esattamente la posizione nel quadro dell'unità cittadina.

L'origine precittadina delle *tribus* gentilizie è confermata dalla stessa etimologia del termine '*tribus*', che probabilmente non deriva da '*tres*' (con riferimento quindi a tre reparti dell'antichissima città), come pur ritenevano i Romani, ma proviene invece dall'umbro '*trefo*', che significa territorio di un comune autonomo. Ed a sostegno della tesi qui accolta può anche osservarsi che l'antica costumanza italica fu quella di ripartire la cittadinanza in distretti territoriali secondo un criterio decimale, proprio come si osserva nelle *tribus* della città quiritaria, che erano divise ciascuna in dieci *curiae*.

*Rannes, Tities e Luceres* dovettero dunque costituire, in epoca precittadina, tre comuni autonomi, stanziati in zone finitime sulla riva sinistra del Tevere: comuni che passarono successivamente a federarsi, perdendo la loro individua sovranità. Ogni altra precisazione circa la composizione e la sede dei supposti comuni (avvertendo che la storiografia ne ha proposte in buon numero) finirebbe strettamente, almeno secondo noi, con l'arbitrario (n. 25).

Non è possibile tracciare un quadro della vita precittadina delle tre *tribus*, il quale sia meno generico e approssimativo di quello tracciato a suo tempo. La sola cosa che può dirsi è che le *tribus* furono, in quei tempi di forte autonomia gentilizia e di esistenza semi-nomade, delle organizzazioni politico-religiose assai rudimentali: più che altro, punti di riferimento e di riunione periodica delle *gentes* aderenti e centri di raccolta a difesa in caso di guerra. Della loro assai scarsa organizzazione fa fede il fatto che, costituitasi la *civitas*, ben presto le *tribus*

genetiche persero ogni funzione parapolitica, riducendosi a meri nomi, tradizionalmente utilizzati per designare le tre (poi sei) centurie della cavalleria. Rimasero, invece, assai più a lungo le *curiae*, nella loro limitata funzione di punti di convegno dei cittadini quiritari.

L'ipotesi che le *tribus* siano state il risultato di una suddivisione della *civitas* in tre parti, venuta in essere dopo la sua costituzione unitaria, non solo trova contro di sé gli indizi favorevoli alla tesi del carattere precittadino, ma è svaloriata dalla facile costatazione della labilissima vitalità delle tribù genetiche del quadro della città unificata. Se nel seno della *civitas* le *tribus* gentilizie ebbero vita tanto grama e tanto rapidamente sparirono, ciò è segno che la loro sopravvivenza non era compatibile con l'unità cittadina.

48. Riconosciuta l'origine precittadina delle *tribus*, a maggior ragione deve ammettersi l'origine precittadina delle *gentes patriiciae* ripartite fra le *tribus* stesse. Il meno che possa dirsi del racconto tradizionale, secondo cui le *gentes* furono invece istituite da Romolo, è che si tratta di una trasparente favola.

Bisogna dare atto, peraltro, che vi è qualcosa, nell'istituto della *gens*, che invita a supporre che le *gentes*, pur se non furono create artificialmente, tuttavia effettivamente si formarono nel seno della *civitas* per influsso del naturale impulso delle famiglie discendenti dallo stesso ceppo a considerarsi partecipi di una sorta di super-famiglia comune. Questa configurazione meramente 'parentale' delle *gentes* è suggerita, anzi tutto, dall'etimo stesso del termine (radice indo-europea 'gen', da cui *gigno*, procreare); secondariamente dal fatto che ogni *gens* aveva un suo *nomen* caratteristico (*nomen gentilicium*) e suoi propri culti (*sacra gentilicia*), conservatisi l'uno e gli altri ancora in epoca storica; in terzo luogo dal fatto che spesso si trova usato il termine 'famiglia' per indicare la *gens* e che ha riferimento alla *gens* la nota definizione della cd. 'grande famiglia', o *familia communi iure*, costituita dagli appartenenti ad un'unica stirpe ('*familia personarum, quae ab eiusdem ultimi genitoris sanguine profiscuntur*').

Tuttavia, anche se è giusto riconoscere che di regola le antichissime *gentes* furono ad impianto parentale, è necessario tener conto del fatto che, per quanto sappiamo, la funzione delle *gentes* non fu alle origini una funzione di mero collegamento tra famiglie discendenti da uno stesso capostipite, ma andò al di sopra e al di fuori di questi limiti. I *patres* o *principes gentis* avevano, sulle famiglie aderenti, potestà religiose e di comando, che si traducevano in veri e propri *decreta gentilicia*, cui tutti i *patres familiarum* erano tenuti ad obbedire: per quanto debole ed ancora approssimativo fosse primitivamente lo stato, non è seriamente ipotizzabile che questo fenomeno di coesione si sia potuto produrre nell'ambito di una *civitas* già costituita. Si aggiunga che, per quanto sappiamo, talune *gentes* si inserirono nella *civitas*

quando erano già vive e operanti: per esempio, la *gens Claudia* che a Roma trasmigrò dalla Sabina. Né privo di significato è il racconto tradizionale, già ricordato, relativo alla *gens Fabia*, la quale, in pieno sec. V a. C., mosse da sola guerra ai Veienti e si limitò a notificare questa sua decisione al senato. Se a tutti questi elementi si aggiunge il rilievo che le famiglie plebee, pur determinando anch'esse stirpi parentali, non avevano *gentes* ('*plebeii gentes non habent*'), la conclusione non può essere se non che le *gentes* erano organizzazioni precittadine a carattere politico (oltre e più che parentale), le quali persero progressivamente importanza nel seno della *civitas* e appunto perciò non furono estese alle famiglie plebee.

A nostro avviso, pertanto, la struttura delle *gentes* fu quella di organismi politici a base parentale agnaticia ed a governo patriarcale. Membri delle *gentes* erano, anzi tutto, i membri liberi (di sesso maschile e di sesso femminile) delle *familiae* discendenti dal capostipite, i quali erano subordinati direttamente alla *potestas* del rispettivo *pater familias* e indirettamente alla potestà del *princeps gentis* scelto dai *patres* stessi. Alle *familiae* parenti si aggiungevano, in maggiore o minor numero, altre famiglie artificialmente passate ad una *gens*, previa esclusione dalla vecchia *gens* e subordinatamente all'accettazione da parte della nuova *gens*. In più vi erano i singoli figli ceduti dalla famiglia di una *gens* a quella dell'altra e, sopra tutto, le *filiae* passate dall'una all'altra *gens* (e da una famiglia dell'una a una famiglia dell'altra) per scopi matrimoniali (*gentis enuptio*). I *clientes*, accorsi alla *gens* in situazione di sudditi, completavano il quadro, e costituivano famiglie separate poste, peraltro, ciascuna sotto la protezione immediata di uno tra i *patres* della *gens*.

Le *gentes* quiritarie non ebbero mai una propria circoscrizione territoriale fissa. In epoca precittadina, infatti, esse erano gruppi seminomadi, dediti prevalentemente alla pastorizia. Quando poi fu costituita la *civitas*, non occorre assegnare una sede fissa alle *gentes*, tanto più che queste continuavano nel loro seminomadismo, ma fu sufficiente sfruttare la ripartizione territoriale in *curiae* del centro cittadino, per insediare in ciascuna di queste un certo numero di *gentes* in caso di adunanza generale. La decadenza delle *gentes* come enti parastatali, sebbene più lenta di quella delle *tribus*, fu tuttavia inesorabile ed andò di pari passo con l'assunzione da parte della *civitas* delle caratteristiche di uno stato unitario e con il diffondersi del sistema agricolo intensivo. Quest'ultimo, mentre valorizzò le *familiae* agnaticie, non poté non ostacolare la sopravvivenza di organismi così popolosi ed inadatti ad esso, quali erano le *gentes*.

## § 8. — L'ORDINAMENTO DELLA 'CIVITAS' QUIRITARIA

SOMMARIO: 49. Quadro generale. — 50. L'ordinamento della *civitas* latino-sabina. — 51. L'ordinamento della *civitas* etrusco-latina. — 52. La crisi dell'ordinamento quiritario. — 53. Il diritto romano arcaico.

49. L'ordinamento della *civitas* quiritaria, nel suo complesso, non fu costituito da un sistema unitario ed omogeneo di norme. Esso risultò, invece, dal concorso di diversi ed eterogenei sistemi normativi, dei quali soltanto alcuni ebbero carattere giuridico, assumendo il denominatore comune di *ius*. Ed è appena il caso di aggiungere che, quando si parla di 'sistemi normativi', se ne parla in senso largamente approssimato, non essendo certo stata la realtà concreta dello stato quiritario quella di un'organizzazione minutamente determinata e definita.

Comunque, sono identificabili (e non potrebbe essere altrimenti), nell'ordinamento della *civitas* quiritaria, alcune caratteristiche generali, le quali: da un lato fanno intendere la sostanziale unità di esso, pur nella molteplicità e varietà delle sue componenti; dall'altro aiutano a ravvisare la fondamentale diversità dell'ordinamento statale quiritario (sec. VIII-IV a. C.) da quello che fu l'ordinamento statale romano dei secoli seguenti.

Caratteristiche peculiari ed inconfondibili dell'ordinamento della *civitas* quiritaria furono: il fondamento religioso dei suoi principi e l'esclusivismo patrizio, sia pur corroso via via da svariate eccezioni, della sua sfera di applicazione. Il secondo di questi caratteri poté considerarsi del tutto scomparso, o quanto meno privo di pratico rilievo, soltanto nel sec. IV a. C.: il che avvenne in stretta corrispondenza con il decadimento e la fine dello stato quiritario in quanto tale.

50. La genesi dell'ordinamento quiritario non può, ovviamente, che farsi coincidere con la nascita stessa della *civitas*, vale a dire con il sec. VIII a. C. Una prima fase della sua storia è quella corrispondente alla fase latino-sabina della comunità cittadina (sec. VIII-VII a. C.).

La struttura dell'ordinamento della *civitas* latino-sabina non fu sostanzialmente diversa da quella degli ordinamenti precittadini. L'ordinamento risultò, infatti, costituito da tre sistemi normativi: il sistema del *fatum*, concretantesi in una serie di norme proibitive ('*nefas est*') ancor vive e vitali, ma ormai non più capaci di accrescersi nel numero e destinate inevitabilmente alla decadenza; il sistema del *ius Quiritium*, cioè delle norme risultanti dai *mores maiorum* comuni alle *gentes* quiritarie; il sistema delle norme poste in essere mediante

*foedera* dei *patres gentium* o anche mediante *leges* del *rex*, le quali ultime dovettero essere, peraltro, limitatissime nel numero e essenzialmente relative ad argomenti sacrali. Le sanzioni contro i trasgressori dell'ordinamento facevano ancora parte della sfera del *fatum*, data la ancora embrionale organizzazione politica. Fra i tre sistemi correva una rigida gerarchia, per cui né le norme del *ius* potevano urtare contro i divieti del *fatum*, né le norme poste mediante *foedera* e *leges* potevano comunque ledere i principi degli altri due sistemi.

Quanto all'ambito di applicazione delle norme dei sistemi ora descritti, è da dire che i principi posti mediante atti espressi (*foedera*, *leges*) riguardarono l'ordinamento di governo della *civitas*, cioè i cd. rapporti pubblici; viceversa, le norme del *fas* e quelle del *ius* riguardarono la materia dell'organizzazione delle *gentes* e delle *familiae*, nonché dei rapporti tra esse intercorrenti, quindi prevalentemente i cd. rapporti privati.

Il carattere di religiosità dell'ordinamento non ha bisogno ormai di delucidazioni. Oltre che attraverso il sistema sanzionatorio (concepito come espressione del *fas*), esso si rivelava attraverso la commistione nell'organo monarchico delle funzioni religiose con quelle politiche. In particolare, aiutavano il *rex* nella delicata mansione di interpretare le norme del *fatum* e del *ius Quiritium* i *pontifices*, i quali sarebbero poi divenuti, con l'andare del tempo e col progressivo decadere del *rex*, i detentori di un vero monopolio in materia.

L'esclusivismo patrizio dell'ordinamento dello stato gentilizio era la conseguenza dell'intima ed immediata aderenza di esso all'ambiente sociale in cui e per cui si era venuto formando. La sua rilevanza era in ciò: che l'ordinamento statale quiritario, non meno che la religione, essendo sorto in funzione del contesto quiritario, non fu ritenuto applicabile che a questo. Fu, di conseguenza, assolutamente inconcepibile che l'ordinamento quiritario, così come la religione, potesse applicarsi agli stranieri (*hostes*), anche se residenti in Roma, o che a un Quirite, anche se fuori di Roma, potessero applicarsi l'ordinamento e la religione di altra *civitas*.

51. La fase etrusco-latina della *civitas* quiritaria (sec. VI a. C.) fu anche quella in cui l'ordinamento statale precisò le sue caratteristiche generali e, sotto molti punti di vista, si completò nelle sue branche essenziali.

La struttura dell'ordinamento della *civitas* etrusco-latina si differenziò da quella del periodo precedente in due punti. In primo luogo, acquistò maggiore importanza, come fonte normativa, la *lex*, intesa come provvedimento emanato dal *rex*. In secondo luogo, si profilò, in sede distinta e concorrente rispetto alle sanzioni del *fas*, la sanzione basata sul potere politico in senso proprio, e più precisamente sullo *imperium regio*.

Caratteristica dell'ordinamento rimase, nella *civitas* etrusco-latina, la religiosità, nel senso già visto per la fase precedente.

L'esclusivismo patrizio dell'ordinamento, già manifestatosi sin dalle origini, acquistò in questa epoca un rilievo pratico particolarissimo per effetto della emersione della *plebs* nella vita cittadina. La classe dei *cives* patrizi impedì nel più rigoroso dei modi alla plebe di concorrere alla produzione di nuovi regolamenti e di controllare l'applicazione dei regolamenti vigenti, con il risultato che la *plebs*, pur vivendo sullo stesso territorio dei *patricii*, si ridusse alla mercè del patriziato.

I dominatori *Quirites* non vietarono ai nuclei plebei di vivere nel loro interno in autonomia, cioè secondo propri principi. In particolare, fu tollerato che gli abitanti, forse di estrazione latina, del monte Aventino adorassero le loro divinità tradizionali (Cerere, Libero, Libera) e fossero inquadrati sotto la guida di un *aedilis* (n. 19). Non fu tollerato, invece, che le organizzazioni e le discipline interne alla plebe interferissero nell'ordine costituito della *civitas*, quindi negli interessi del patriziato, né i *plebei* furono ammessi al *comubium*, se non anche al *commercium*, con i *patricii*.

52. La fase di crisi dello stato quiritario (sec. V-IV a. C.) fu, ad un tempo, quella in cui, sotto l'impulso di svariati fattori, andarono man mano sfuocandosi, sino a sparire del tutto, le caratteristiche peculiari dell'ordinamento statale quiritario. Ma fu anche, questa, l'epoca in cui, attraverso la produzione legislativa ed una attenta ed oculata opera di *interpretatio* giurisprudenziale, l'ordinamento quiritario, ed in particolare l'ordinamento giuridico, si accrebbe di determinazioni e specificazioni interne della più alta importanza ai fini della successiva evoluzione del diritto romano.

Decadde lentamente, nell'epoca della crisi, la concezione religiosa dell'intero ordinamento. Più precisamente, la sanzione coercitiva non si nascose più tra le pieghe della sanzione religiosa, ma venne spesso, nelle norme di nuova formazione, in piena luce: divenne cioè autonoma, anticipando la laicizzazione, che si sarebbe compiuta in periodo preclassico. Ciò dipese: anzi tutto dalla specificazione e dal potenziamento dei poteri politici, sempre più chiaramente distinti dalle funzioni sacerdotali; secondariamente dall'unificazione progressiva della religione collettiva della *plebs* con quella del patriziato, e quindi dalla formazione di un cd. *ius divinum* o *sacrum* unico per tutto il *populus Romanus Quiritium*. La fusione delle religioni patrizia e plebea fu, forse, uno dei primi passi verso la unificazione delle due classi: essa fu facilitata dal fatto che le sorti dei *patricii* e dei *plebei* erano accomunate dall'*exercitus centuriatus* (il cui compito era di difendere la *civitas* sotto la protezione degli dei), nonché dal fatto che le divinità antropomorfiche patrizie e quelle plebee ricalcavano, in fondo, modelli offerti da un unico archetipo, quello della religione greca.

Riguardo all'esclusivismo patrizio dell'ordinamento statale quiritario, si è detto ora che un primo cedimento esso ebbe a causa della fusione del *ius sacrum* patrizio con quello plebeo, e già si conoscono le vicende dell'asprissima lotta condotta dai *plebei* per la parificazione con i *patricii* nella materia dei rapporti pubblici. Ben prima che questa lotta si concludesse a loro favore, riuscirono, peraltro, i *plebei* ad ottenere importanti successi nel campo dei rapporti privati, di modo che sul finire del sec. V a. C. buona parte del *ius Quiritium* era stata ad essi estesa. Viceversa, solo al termine del periodo arcaico, ed a suggello della sua fine, cadde dalle mani del ceto patrizio il monopolio della produzione e dell'applicazione dell'ordinamento: e ciò avvenne sia a causa della decadenza ulteriore dei *pontifices*, sia a causa dell'ammissione della *plebs*, attraverso i *comitia*, alla formazione delle *leges publicae*.

53. Nel quadro dell'ordinamento della *civitas* quiritaria l'ordinamento giuridico fu contraddistinto col termine di '*ius*' ed ebbe, col procedere del tempo, sensibili sviluppi, sia nella sua struttura concettuale sia nella sua sfera di applicazione.

Per rendersi conto dell'intima essenza del *ius* romano arcaico e dei suoi rapporti con la sfera della religione, occorre, anzi tutto, studiarne la genesi nell'ambito delle comunità politiche precittadine. Occorre poi esaminare la conformazione del nucleo più antico del *ius* romano, il *ius Quiritium*, e passare, infine, all'esame delle modifiche ad esso apportate successivamente dalle *leges* attraverso la creazione del cd. *ius legitimum vetus*. Questo esame varrà a rendere ancor più chiaro il motivo per cui, nell'età arcaica, non tutto l'ordinamento statale fu ritenuto giuridico, ed in particolare non rientrarono nella sfera concettuale del *ius* i cd. rapporti pubblici.

Alla distinzione del *ius Quiritium* dal cd. *ius legitimum vetus* nell'ambito generale del diritto romano arcaico gli storiografi del diritto romano non sono, generalmente, favorevoli. In ordine al diritto privato romano essi, infatti, tendono a ritenere che questo abbia integrato, dalle origini al sec. II a. C., un solo periodo omogeneo ed indifferenziabile, che si suole denominare 'periodo del diritto quiritario' o 'del *ius civile*'. Ma l'analisi che sarà accennata qui di seguito, varrà, viceversa, a dimostrare che il cd. *ius civile (vetus)*, nucleo del diritto romano nel periodo preclassico, non derivò affatto, in linea continua, dagli inizi della vita cittadina. Esso si formò soltanto nel sec. IV a. C. attraverso la fusione dei sistemi giuridici arcaici del *ius Quiritium* e del *ius legitimum vetus* e nel quadro di un ordinamento statale fondamentalmente diverso da quello dei primi quattro secoli della storia di Roma.

## § 9. — LA GENESI DEL 'IUS' ROMANO

SOMMARIO: 54. L'ordinamento delle comunità preciviche. — 55. Il sistema del *fas* e del *nefas*. — 56. L'umanità del concetto di *ius*. — 57. Il *ius* ed i *mores maiorum*. — 58. Il *ius* ed il *rex*.

54. Le radici dell'ordinamento giuridico quiritario, ed in particolare del sistema del *ius Quiritium*, debbono essere ricercate negli ordinamenti delle comunità preciviche, e principalmente in quelli delle *tribus* e delle *gentes*. Per rendersi esatto conto della conformazione di questi ordinamenti occorre richiamarsi al concetto più vago e risalente del *fatum*: concetto comune a tutti i popoli antichi ed in specie a quelli delle stirpi arie, progenitrici lontane, ma sicure, della civiltà romana.

L'idea originaria che i primitivi, non ancora socialmente organizzati, si fecero di sé e della vita fu che l'uomo fosse non il padrone, ma il servo della natura. Alla natura, in ogni suo aspetto statico ed in ogni sua manifestazione dinamica (gli alberi, le rocce, i fiumi, la pioggia, il fulmine ecc.), si attribuì dai primitivi un'anima che la pervadeva e la determinava (cd. 'animismo'). Sgomenti e atterriti di fronte al mistero del mondo, gli uomini si sentivano alla piena mercè di forze oscure e di influenze incontrastabili, che presero lentamente ad identificare una per una, per passare quindi ad adorarle come *numina* (dall'etimo indo-europeo 'neu' che indica movimento) cioè come 'potenze', espressive di una volontà irresistibile dagli esseri umani: una volontà che non si esprimeva in parole di comando, ma in segni rivelatori (non per nulla 'numen' è collegato con 'nuo', che significa rivelare con un cenno).

Ma venne il momento in cui questo senso di abbandono dell'uomo al destino cominciò ad attenuarsi. Alla pura e semplice, servile adorazione dei *numina* fece seguito il tentativo di interpretarne i voleri, si da conoscere preventivamente ciò che fosse illecito compiere (*nefas*), e quindi anche ciò che invece fosse lecito agli uomini di compiere o non compiere, a loro piacimento (*fas*). Questa concezione si ricollegava all'idea del *fatum* (dalla radice indo-europea 'bha' = *fari*, parlare, rivelare), vale a dire del volere divino rivelato agli uomini attraverso i segni della natura. 'Fata sunt quae divi fatuntur', dissero più tardi i Romani, in una età in cui si era diffusa la credenza nei *divi antropomorfi*. Ma bisogna sottolineare, ed è molto importante, che del *fatum* i primitivi Italici ebbero, a quanto sembra, una rappresentazione meno completa, e quindi meno radicale, di quella che espressero i Greci attraverso il termine *ποτα*. L'identificazione del *fatum* romano con la *ποτα* ellenica, cioè con l'idea di un ordine immutabile dei destini umani, fu operata, infatti, solo in epoca piuttosto avanzata e in sede di discettazione filosofica. Lungi dal sentirsi l'oggetto di una predestinazione suprema e immodificabile, i primitivi ritennero, in altri

termini, di poter piegare la gran parte dei *fata* divini alle loro preghiere propiziatrici, se non proprio ai loro voleri.

Fu da questo primordiale ottimismo nei confronti del *fatum* che derivò la caratteristica moltitudine dei genii, delle divinità minori, che i Romani dell'età storica ravvisavano in ogni minima manifestazione della natura: genii che i Romani avevano l'uso di indicare uno per uno nelle loro litanie (*indigitamenta*) affinché esaudissero i loro desideri, cioè volgessero al soddisfacimento dei loro interessi una volontà tendenzialmente restia a soddisfarli. I primitivi, dunque, rifuggirono dal credere che il *fatum* si traducesse per gli uomini in un sistema di comandi e divieti indiscutibili. Al contrario, essi ridussero il *fatum* a un minimo numero di divieti inderogabili (*nefas est*), mentre ritennero, per ogni altra loro attività, di essere liberi, sia pure a patto di ottenere l'aiuto divino, di comportarsi secondo i propri voleri ('*fas est*').

55. Le ripercussioni di queste primitive concezioni italiche in termini di ordinamento sociale e statale sono evidenti.

È ovviamente presumibile che, nel seno dei primi e più elementari organismi politici precittadini (le *familiae* e le *gentes*), la massima parte dei comportamenti necessari alla vita della comunità si sottraesse all'esigenza di una giustificazione specifica della loro obbligatorietà, per il motivo che non vi era, praticamente, caso che ai consociati sfuggisse la loro opportunità rispetto ai fini sociali da realizzare. L'obbligatorietà di questi comportamenti era evidente di per se stessa. Più che di obbligatorietà si trattava di esigenza naturale del vivere sociale.

A garantire la coesione degli organismi primitivi fu sufficiente, pertanto, la formulazione (o meglio, la immaginaria rivelazione) di un limitato novero di divieti religiosi ('*nefas est*') corrispondenti ad attività universalmente ritenute deprecabili, ma pur talvolta da taluni compiute, quali le unioni sessuali tra parenti di sangue, l'omicidio, la disobbedienza al *pater* e via dicendo. Dell'esistenza di queste norme proibitive e del loro ricollegamento alla rivelazione divina fa prova il fatto che alcuni comportamenti (come, ad esempio, le unioni tra parenti) erano ancora qualificati, in piena epoca storica, come *nefas*, invece che (od oltre che) come *iniustum*.

Quanto alla sanzione comminata per coloro che commettesero un *nefas*, essa era inizialmente vista nell'ira divina, che si sarebbe abbattuta direttamente ed inesorabilmente sul capo del colpevole, salvo che questi, in taluni casi, non si offrisse spontaneamente alla espiazione, sia immolando se stesso, che immolando un suo dipendente o un capro espiatorio. In un secondo tempo, peraltro, si passò probabilmente ad ammettere come *fas*, cioè come permessa dai *numina*, anche la reazione della stessa